

SENATO DELLA REPUBBLICA

—————XIV LEGISLATURA—————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

415° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	12
3 ^a - Affari esteri	»	31
4 ^a - Difesa	»	41
5 ^a - Bilancio	»	48
6 ^a - Finanze e tesoro	»	53
7 ^a - Istruzione	»	61
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	74
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	80
11 ^a - Lavoro	»	85
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	94

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni)	<i>Pag.</i>	5
10 ^a (Industria) e 12 ^a (Igiene e sanità)	»	8

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori	<i>Pag.</i>	120
--	-------------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag.	125
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	»	130
Consultiva sull'attuazione della riforma amministrativa	»	136
Inchiesta sul «dossier Mitrokhin» e l'attività d' <i>intelligence</i> italiana	»	138
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	»	140
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	»	141
Inchiesta sull'affare Telekom-Serbia	»	146
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	»	153

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno	Pag.	156
---	------	-----

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag.	158
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	159
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	164
10 ^a - Industria - Pareri	»	165
Materia d'infanzia e minori - Pareri	»	166

CONVOCAZIONI	Pag.	167
------------------------	------	-----

COMMISSIONI 1^a e 8^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

PASTORE

indi del Presidente della 8^a Commissione

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, presentato dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali (n. 344)

(Parere al Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 11- *quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Seguìto dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il presidente PASTORE dichiara aperto il dibattito dopo aver ricordato che nella precedente seduta i relatori Malan e Pessina avevano illustrato il provvedimento.

Il senatore FALOMI (*Misto*) sottolinea di non avere contrarietà di ordine generale su un provvedimento volto a semplificare la materia della propaganda elettorale nelle radio e nelle televisioni locali. Ritiene tuttavia che la normativa proposta possa contenere norme destinate a creare contenzioso. Con particolare riferimento all'articolo 2, che contiene le definizioni, fa presente che le lettere *d*), *e*) ed *f*) definiscono fattispecie nuove non previste da alcun provvedimento legislativo. Riguardo poi ai pro-

grammi di informazione ritiene che vi sia una scarsa coerenza nell'articolato rispetto alle finalità della legge. Ritiene infatti che sia piuttosto difficile distinguere tra programmi di informazione e di opinione. In relazione ai programmi di informazione disciplinati dall'articolo 3 giudica inoltre opportuno che non siano interrotti da *spot* di propaganda politica e che nella conduzione di questi programmi non vi siano prese di posizione a favore di alcuna parte politica da parte dei conduttori dei programmi stessi. Esprime quindi perplessità sull'articolo 5 che disciplina la propaganda elettorale. Ritiene infatti che troppo ampia sia la dizione prevista al comma 3 dove si consente di stipulare contratti per l'intero importo previsto dalla normativa in materie di spese elettorali per ciascun candidato. A tale riguardo sarebbe opportuno inserire nel testo le modifiche proposte nel parere espresso dall'Ordine dei giornalisti. Sempre in relazione al medesimo articolo fa infine presente che dovrebbero essere meglio precisate le condizioni relative all'accesso alla propaganda elettorale rendendole uniformi per tutte le emittenti radiotelevisive locali.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) dichiara di associarsi alle osservazioni avanzate dal senatore Falomi ed aggiunge che all'atto della trasmissione degli *spot* elettorali dovrebbe esser obbligatoriamente mandata in onda una striscia che informa gli spettatori sul genere di trasmissione a cui stanno assistendo. La norma prevista dal comma 8, dell'articolo 5, appare infatti troppo debole.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) si associa alla prima osservazione del senatore Falomi relativa alla mancanza di una previsione legislativa relativamente alle definizioni contenute nell'articolo 2 alle lettere *d)*, *e)* ed *f)*.

Il senatore MONTALBANO (*DS-U*) si dichiara a sua volta favorevole all'ultima osservazione richiamata dal senatore Magnalbò. Per quanto riguarda poi l'articolo 5, relativo alla disciplina alla propaganda elettorale, ritiene che qualche ulteriore precisazione debba essere mutuata dal parere espresso dall'Ordine dei giornalisti. Giudica inoltre insufficienti le comunicazioni obbligatorie previste dal comma 1 del medesimo articolo che dovrebbero essere più ampie e prolungate nel tempo affinché tutti i soggetti politici interessati possano venire a conoscenza delle possibilità di effettuare la propaganda a pagamento e poter fare utilmente la domanda. Dichiara inoltre di condividere la proposta di porre un limite che non coincida con l'ammontare massimo di spese elettorali per ogni singolo candidato da investire in *spot* elettorali da trasmettere sulle emittenti radiotelevisive locali e ritiene che, anche sulla questione tariffaria, siano opportune modifiche volte ad un abbassamento delle tariffe rispetto a quelle previste. Dichiara infine di sottoscrivere l'osservazione effettuata dal senatore Zanda sull'articolo 5, comma 8.

Il presidente GRILLO, pur condividendo alcune delle osservazioni avanzate, ricorda tuttavia che la legge n. 313 del 6 novembre 2003 ha de-

finito con chiarezza alcuni concetti relativi alla parità di trattamento dei candidati nella propaganda elettorale trasmessa dalle emittenti radiotelevisive locali. È da questa legge che prende avvio il codice di autoregolamentazione sottoposto al parere delle Commissioni congiunte ed elaborato dalle associazioni delle emittenti locali. Data questa premessa ritiene dunque che, pur contenendo osservazioni, il parere non debba spingersi in questioni di dettaglio che altrimenti rischiano di invadere l'autonomia delle associazioni proponenti. Infatti, se le questioni sollevate nel dibattito fossero state considerate fondamentali sarebbero contenute nella legge n. 313.

Il senatore FALOMI (*Misto*) ritiene che sul piano metodologico la proposta del Presidente sia corretta. Tuttavia fa presente che le associazioni, soggetto proponente del codice, sono portatori di interessi particolari a cui deve essere contrapposto, almeno nel parere, l'interesse generale di cui il Parlamento è legittimamente portatore.

Il relatore per la 1^a commissione, senatore MALAN (*FI*), in relazione allo svolgimento del dibattito, si riserva di presentare alle Commissioni riunite una proposta di parere volta a recepire alcune delle osservazioni formulate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

12^a (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1745-B) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 26 febbraio 2004.

Il relatore per la 10^a Commissione MUGNAI (AN) osserva che le esigenze di miglioramento del testo potrebbero essere soddisfatte, al fine di evitare un ulteriore passaggio del disegno di legge alla Camera, attraverso l'approvazione di un ordine del giorno interpretativo. A tal fine, presenta, anche a nome della relatrice per la 12^a Commissione senatrice Bianconi, e illustra, l'ordine del giorno n. 0/1745-B/1/ 10^a e 12^a.

Il senatore BARATELLA (DS-U) fa presente che gli emendamenti da lui presentati sono finalizzati ad apportare modifiche ed integrazioni al testo per determinare maggiori tutele a favore dei prodotti tipici, per definire meglio la differenza tra scoperta e invenzione ai fini della brevettabilità e per superare talune ambiguità che derivano dalle modifiche introdotte ri-

spetto al testo approvato dal Senato. L'ordine del giorno illustrato dal senatore Mugnai non può risolvere in maniera del tutto soddisfacente tali problemi in ragione della sua natura. Sarebbe stato quindi preferibile seguire la strada della correzione normativa. Del resto, anche altri importanti paesi europei non hanno ancora recepito la direttiva e un breve ulteriore ritardo non avrebbe prodotto particolare danno, ma consentito di giungere ad un risultato più soddisfacente.

Il sottosegretario VALDUCCI ripercorre brevemente il complesso *iter* parlamentare del disegno di legge in esame e sottolinea come su taluni punti vi siano orientamenti diversi nei due rami del Parlamento. A suo avviso è opportuno giungere ad una conclusione, tanto più che in fase di attuazione della delega le Commissioni parlamentari potranno esprimere il loro parere sulle proposte del Governo. Auspica, quindi, il ritiro degli emendamenti presentati e si dichiara favorevole all'ordine del giorno illustrato dal senatore Mugnai.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-PRI*) precisa che avrebbe preferito la strada della modifica normativa, anche in considerazione del fatto che un breve rinvio dell'approvazione non dovrebbe determinare particolari problemi. Accoglie, comunque, la richiesta formulata dal rappresentante del Governo e ritira gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore BARATELLA (*DS-U*) dichiara di essere favorevole dal contenuto dell'ordine del giorno presentato dal senatore Mugnai. Ritira gli emendamenti di cui è firmatario, anche se conferma le perplessità già formulate su alcuni aspetti del disegno di legge. Preannuncia quindi su di esso un voto di astensione ed auspica che in sede di attuazione della delega possa realizzarsi un effettivo dialogo tra Governo e Parlamento con il pieno coinvolgimento dei Gruppi di opposizione.

Il sottosegretario VALDUCCI fornisce assicurazioni in tal senso.

Su richiesta del senatore DEL PENNINO (*Misto-PRI*) e previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, l'ordine del giorno O/1745-B/1/ 10^a e 12^a, su cui il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole, viene posto ai voti e approvato.

Le Commissioni riunite conferiscono, infine, mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(80) **BUCCIERO e Antonino CARUSO.** – *Delega al Governo in materia di igiene e sicurezza di prodotti alimentari confezionati ad alto rischio di deteriorabilità*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento

(474) **EUFEMI ed altri.** – *Delega al Governo per assicurare la conservazione dei prodotti confezionati deperibili*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 19 febbraio 2004.

La relatrice per la 10^a Commissione D'IPPOLITO (*FI*) ricorda che nel corso delle precedenti sedute è emersa l'esigenza di approfondire taluni aspetti dei provvedimenti in esame attraverso lo svolgimento di audizioni. A suo avviso è opportuno seguire questa strada, anche in considerazione del fatto che sono pervenute richieste nello stesso senso da parte dei soggetti interessati. Propone quindi che si proceda all'audizione dei rappresentanti delle categorie produttive e di quelli dei consumatori.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) concorda con tale proposta e precisa che tra le categorie produttive sarebbe opportuno ascoltare anche i rappresentanti delle imprese cooperative.

Il presidente PONTONE propone che entro la giornata di domani possano essere segnalate ulteriori audizioni di cui si ravvisa la necessità.

Convengono le Commissioni riunite ed il seguito congiunto dell'esame viene rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1745-B

0/1745-B/1/ 10^a e 12^a

I RELATORI

Il Senato della Repubblica,

preso atto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo del disegno di legge, atto Senato 1745-B recante «Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche»;

ritenuto che la formulazione dei numeri 1 e 5 della lettera g) dell'articolo unico del disegno di legge in esame, possa prestarsi ad ambigua interpretazione tale da determinare possibili conseguenze applicative contrastanti con le finalità perseguite dal legislatore per come scaturite dal dibattito parlamentare;

considerato che la previsione contenuta nella lettera p), secondo la quale è necessario che sia stato espresso il consenso libero ed informato da parte della persona da cui è stato prelevato materiale biologico di origine umana nell'ambito della procedura di deposito della domanda di brevetto, rischia, se applicata retroattivamente, di bloccare progetti di ricerca in avanzato stato di definizione;

valutato che per altro è indispensabile procedere senza ulteriori ritardi all'attuazione da parte del Governo della delega oggetto del presente disegno di legge da approvarsi quindi nell'attuale stesura;

ciò premesso impegna il Governo in fase di attuazione della delega:

– per quanto riguarda il numero 1 della lettera g), ad attenersi al principio che deve essere vietata la brevettabilità di ogni procedimento avente quale scopo finale la clonazione di un essere umano e non di quelli che riguardano la coltura e la riproduzione di cellule da impiegare per fini meramente terapeutici;

– per quanto concerne il numero 5 della lettera g), a prevedere che sia consentita la brevettabilità delle invenzioni concernenti i protocolli di screening genetico a fini terapeutici, che rappresentano il logico sviluppo delle attività diagnostiche;

– per quanto concerne la lettera p), a stabilire che la disposizione in essa contenuta si applichi a partire dai prelievi eseguiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1745-B.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

378^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(340) CADDEO ed altri. – *Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratico di sinistra-l'Ulivo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(363) ROLLANDIN ed altri. – *Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(911) MULAS ed altri. – *Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo*

(1913) CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – *Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»*

(1929) DATO. – *Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(2068) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – *Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo*

(2419) TONINI ed altri. – *Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(2494) CALDEROLI. – *Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo*

(2551) COSSIGA ed altri. – *Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo*

(2776) DATO. – Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese elettorali, a sostegno delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(2791) Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio, nonché in materia elettorale

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2494 e 2551, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 2776 e 2791 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 2776 e 2791, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2494 e 2551 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2494 e 2551.

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene di procedere all'esame dei disegni di legge nn. 2776 e 2791, assegnati da ultimo, congiuntamente a quello delle altre iniziative legislative in titolo.

Il relatore MALAN (*FI*) illustra il contenuto del disegno di legge n. 2791, presentato dal Governo, recante disposizioni per adeguare la normativa sulla elezione dei membri del Parlamento europeo alle nuove norme adottate in materia dall'Unione europea, con particolare riguardo alle incompatibilità, e per lo svolgimento abbinato, nel 2004, delle elezioni europee, regionali e locali.

Esprime quindi perplessità sulla formulazione dell'articolo 1, in quanto il disegno di legge concerne una materia più ampia rispetto all'oggetto indicato. A proposito dell'articolo 2, che specifica la denominazione degli eletti al Parlamento europeo in un elenco di disposizioni, ritiene che sarebbe preferibile la formula «membro del Parlamento europeo» anziché quella di «membro del Parlamento europeo spettante all'Italia», dato che non si può certo legiferare con riferimento a membri spettanti ad altri Paesi.

L'articolo 3 riproduce la normativa europea in materia di incompatibilità, che comprende le ipotesi di deputato o di senatore e quella di componente del Governo di uno Stato membro. Il comma 3 dello stesso articolo fa salva la norma costituzionale in base alla quale ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause di inleggibilità e di incompatibilità.

L'articolo 4 introduce ulteriori cause di incompatibilità per alcune cariche elettive regionali e locali (consigliere regionale, presidente di provincia e sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti), mentre l'articolo 5 precisa che l'incompatibilità ha efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

L'articolo 6, recependo alcune proposte parlamentari, reca disposizioni per favorire una equilibrata composizione delle liste elettorali, prevedendo che in ogni lista nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi e che, in caso di inottemperanza a tale norma, il rim-

borso per le spese elettorali sia proporzionalmente ridotto. Osserva, in proposito, che non viene chiarito se la norma debba interpretarsi nel senso che la riserva si riferisca al complesso delle candidature a livello nazionale ovvero in ciascuna circoscrizione: a suo avviso, essa va comunque interpretata nel primo senso, anche perchè sarebbe difficile modulare le conseguenze sanzionatorie circoscrizione per circoscrizione.

L'articolo 7 stabilisce l'esenzione dalle sottoscrizioni per le liste di candidati dei partiti o Gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano avuto candidati risultati eletti in un collegio uninominale, collegati alla lista presentata con il proprio contrassegno per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, mentre l'articolo 8 estende a tutte le circoscrizioni il numero massimo di tre preferenze che gli elettori possono esprimere.

L'articolo 9 reca modifiche alla legge per le elezioni amministrative, al fine di consentire, nel 2004, lo svolgimento contemporaneo di queste con la consultazione per il Parlamento europeo, prevedendo che le votazioni si svolgano il sabato dalle ore 15 alle ore 22 e la domenica dalle ore 7 alle ore 22; di conseguenza, vengono adeguate le norme che regolano gli adempimenti preliminari.

L'articolo 10 prevede la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto, in parallelo allo scrutinio tradizionale, in un massimo di 2.500 sezioni elettorali, anche con il vantaggio di stimolare l'efficienza del lavoro negli uffici elettorali attraverso un controllo indiretto delle operazioni.

Infine, l'articolo 11 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 2776, d'iniziativa della senatrice Dato, che propone un meccanismo per il riequilibrio nella composizione delle liste elettorali analogo a quello contenuto nell'iniziativa del Governo, richiamando però il principio dell'omogeneità, ad esempio per evitare che le candidate donne siano inserite nella parte finale della lista. Per quanto riguarda le sanzioni economiche, il disegno di legge prospetta un meccanismo sostanzialmente uguale a quello previsto nel disegno di legge n. 2791, ma riserva una quota pari al 10 per cento del rimborso delle spese elettorali a quei partiti o movimenti politici che abbiano ottenuto almeno il 30 per cento di donne fra i candidati eletti.

Conclude, proponendo che il disegno di legge n. 2791 sia assunto a base dell'esame, in luogo della proposta di testo unificato da lui stesso avanzata a suo tempo per quei disegni di legge in titolo di cui era già in corso la trattazione.

Il presidente PASTORE propone che il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 2791, sia fissato alle ore 19 di martedì 9 marzo.

La Commissione conviene.

Il presidente PASTORE, intervenendo nella discussione generale, rileva la complessità testuale, forse non necessaria, delle disposizioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 2791.

Chiede inoltre di chiarire il significato pratico del secondo periodo dell'articolo 6, comma 1, che prevede l'arrotondamento all'unità prossima della misura dei candidati da riservare a uno dei due sessi ai fini della pari opportunità di genere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2752) Deputato MENIA. – Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe dell'esodo giuliano – dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, approvato dalla Camera dei deputati

(2189) STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata della memoria e dell'orgoglio dedicata agli esuli istriano – dalmati»

(2743) BORDON. – Istituzione del «Giorno della memoria» dell'esodo di istriani, fiumani e dalmati

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Riprende l'esame degli emendamenti, già illustrati, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri. Il PRESIDENTE ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo hanno dato parere contrario su tutti gli emendamenti.

In assenza dei proponenti, il senatore PASSIGLI (*DS-U*) fa propri gli emendamenti 3.1, 5.1, 5.2 e 6.1 che, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, sono poi respinti.

La Commissione conferisce quindi al relatore Magnalbò il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2752, nel quale dovranno intendersi assorbite le altre iniziative legislative in titolo, con la richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

(132) PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia

(301) EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni

(823) BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province

(1109) CAVALLARO ed altri. – *Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia*

(1431) GUERZONI. – *Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province*

(1434) MANZIONE. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia.*

(1588) RIGONI ed altri. – *Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia*

(1716) STIFFONI ed altri. – *Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia*

(1952) RIZZI e MANFREDI. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

(1970) RIGONI. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore*

(2048) SEMERARO. – *Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali*

(2185) CAVALLARO ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale*

(2428) MALAN. – *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti*

– e petizione n. 301 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 febbraio e rinviato nella seduta del 2 marzo.

Il relatore FALCIER (FI) illustra l'emendamento 1.1000 da lui presentato, interamente sostitutivo del testo unificato già proposto a suo tempo. Esso prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti sia ammesso il terzo mandato per il sindaco e introduce alcune altre modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In particolare, prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti il consiglio comunale abbia competenza su alcuni atti oggi rien-

tranti fra le attribuzioni del sindaco, le giunte cessino dalla carica a seguito di mozione di sfiducia presentata dai due quinti dei consiglieri e approvata dalla maggioranza dei componenti il consiglio, le delibere di giunta siano discusse innanzi al consiglio comunale su richiesta della metà dei consiglieri, ferma la facoltà della giunta di confermare il provvedimento, e il sindaco possa avocare e provvedere in via sostitutiva in caso di inerzia o grave inosservanza di norme o direttive, che possano pregiudicare l'interesse pubblico, da parte dei dirigenti o di altri dipendenti.

Il senatore PIROVANO (*LP*) osserva che le norme illustrate dal relatore dovrebbero applicarsi anche in comuni piccolissimi, introducendo elementi di incertezza e di ostacolo all'azione amministrativa, a suo giudizio del tutto inopportuni. Sottolinea, inoltre, la necessità di stabilire che nel numero massimo dei mandati del sindaco siano computati anche quelli espletati prima dell'entrata in vigore del testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) condivide le perplessità appena espresse e considera dunque inopportuno modificare il testo unico sugli enti locali con interventi ulteriori rispetto a quello che aumenta il numero massimo di mandati del sindaco: quest'ultima novità, inoltre, potrebbe essere estesa ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Ribadisce, pertanto, la contrarietà del suo Gruppo alle disposizioni estranee all'oggetto principale dell'iniziativa, che dovrebbero essere considerate nei decreti attuativi della delega sul riassetto del testo unico o in un ambito diverso, se riguardanti aspetti che eccedono quella delega.

Invita, infine, la maggioranza a chiarire se è reale l'intento di legiferare per prevedere il terzo mandato dei sindaci nei comuni minori. Contrariamente a quanto assunto dal relatore nella propria proposta, egli osserva che la categoria dei comuni con una popolazione inferiore a 3.000 abitanti sia già individuata da altre norme vigenti, per cui non è necessario modificare in questa sede l'ordinamento di quegli enti locali per individuare quella categoria di municipi.

Il relatore FALCIER (*FI*), al fine di chiarire l'effetto immediato dell'emendamento 1.1000, precisa che, per le prossime elezioni, la norma si applicherebbe a 1.700 comuni su 2.831 nei quali si svolgeranno le consultazioni amministrative, parte cospicua dei 4.642 comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUGLI EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE ISTITUTIVI DI NUOVE PROVINCE

Il presidente PASTORE informa la Commissione che sono pervenuti numerosi emendamenti riferiti ai disegni di legge nn. 2561, 2562 e 2563,

recanti l'istituzione delle nuove province di Monza e della Brianza, di Barletta-Andria-Trani e di Fermo. Fa presente che alcuni di tali emendamenti, di carattere aggiuntivo prevedono a loro volta l'istituzione di ulteriori province e dunque non potranno essere presi in considerazione nell'ambito dell'esame dei citati disegni di legge, perché sui casi diversi è in corso una procedura distinta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1000 DEL
RELATORE SUL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 132 E CONNESSI**

Art. 1.

1.1000/28

VITALI, VILLONE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.1000/27

BASSANINI, VITALI, VILLONE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 6, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Lo Statuto deve prevedere modalità di adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni di volta in volta sottoposte all'esame del consiglio, nonché le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze di cui all'articolo 44".».

1.1000/14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti».

1.1000/1

EUFEMI, ZANOLETTI

Sostituire, ovunque ricorra, la cifra: «3.000», con la seguente: «5.000».

1.1000/19

CICOLANI

Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: «3.000» con la seguente: «1.000».

1.1000/44

VITALI, VILLONE

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sostituire la cifra «3.000» con l'altra: «4.000».

1.1000/29

VITALI, VILLONE

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la lettera a).

1.1000/30

VITALI, VILLONE

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla lettera c), sopprimere il numero 1).

1.1000/31

VITALI, VILLONE

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la lettera c).

1.1000/32

VITALI, VILLONE

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la lettera d).

1.1000/43

VITALI, VILLONE

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», alla lettera d), aggiungere, dopo la parola: «tributi», la parola: «comunali».

1.1000/52

MAFFIOLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) approvazione di progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 100.000 euro».

1.1000/33

VITALI, VILLONE

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «2-ter».

1.1000/34

VITALI, VILLONE

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-ter», sostituire la parola «neppure» con la parola «se non».

1.1000/35

VITALI, VILLONE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1000/20

CICOLANI

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire la cifra: «3.000» con la seguente: «1.000».

1.1000/45

VITALI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire la cifra: «3.000», con la seguente: «4.000».

1.1000/36

VITALI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «due quinti», con le seguenti: «un terzo».

1.1000/15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

1.1000/37

VITALI, VILLONE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.1000/38

VITALI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.1000/21

CICOLANI

Al comma 1, lettera c), al numero 1) sostituire la cifra: «3.000» con la seguente: «1.000».

1.1000/46

VITALI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), al numero 1), sostituire la cifra: «3.000» con la seguente: «4.000».

1.1000/39

VITALI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

1.1000/53

CICOLANI

Al comma 1, lettera c), al numero 2), sostituire la cifra: «3.000» con la seguente: «1.000».

1.1000/47

VITALI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), al numero 2), sostituire la cifra: «3.000», con la seguente: «4.000».

1.1000/16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), al numero 2), sostituire le parole: «la metà», con le seguenti: «un quinto».

1.1000/40

VITALI, VILLONE

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.1000/22

CICOLANI

Al comma 1, lettera d), sostituire la cifra: «3.000» con la seguente: «1.000».

1.1000/48

VITALI, VILLONE

Al comma 1, lettera d), sostituire la cifra: «3.000», con la seguente: «4.000».

1.100/25

STIFFONI, PIROVANO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1000/11

COLETTI

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) all'articolo 51, sono abrogati i commi 2 e 3».

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 51, le parole: «limitazione dei mandati» sono soppresse.

1.1000/3

MANCINO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) all'articolo 51 sono abrogati i commi 2 e 3».

1.1000/26

STIFFONI, PIROVANO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e comunque nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti» con le seguenti: «e nel caso in cui negli statuti dei comuni e delle province, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio comunale e provinciale, siano previsti ulteriori mandati alla carica di sindaco o di presidente della provincia, successivi al secondo mandato consecutivo».

1.1000/4

MANCINO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e comunque nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti», con le seguenti: «e comunque nei comuni fino a 15.000 abitanti».

1.1000/8

MANZIONE

Al comma 1, lettera e), sostituire la cifra: «3.000», con la seguente: «15.000».

1.1000/23

CICOLANI

Al comma 1, lettera e), sostituire la cifra: «3.000» con la seguente: «1.000».

1.1000/5

MANCINO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e comunque nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti», con le seguenti: «e comunque nei comuni fino a 5.000 abitanti».

1.1000/9

CAVALLARO, MANZIONE

1.1000/17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

1.1000/51

VITALI, BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, GUERZONI

Al comma 1, lettera e), sostituire la cifra: «3.000», con la seguente: «5.000».

1.1000/6

MANCINO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e comunque nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti», con le seguenti: «e comunque nei comuni fino a 4.000 abitanti».

1.1000/49

VITALI, VILLONE

Al comma 1, lettera e), sostituire la cifra: «3.000», con la seguente: «4.000».

1.1000/7

MANCINO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e comunque nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti», con le seguenti: «e comunque nei comuni fino a 3.500 abitanti».

1.1000/41

VITALI, VILLONE

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.1000/18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) all'articolo 107, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il sindaco, in caso di inerzia o ritardo, da parte dei dirigenti o degli altri dipendenti, nell'adottare o revocare provvedimenti o atti di loro competenza, previo parere del segretario generale, può fissare un termine perentorio entro il quale l'atto o il provvedimento deve essere adottato o revocato. Qualora l'inerzia permanga e, comunque, in caso di grave inosservanza della legge, delle norme statutarie o regolamentari o di direttive generali, che determina pregiudizio per l'interesse pubblico, il sindaco può incaricare il segretario generale di avocare la competenza e provvedere in via sostitutiva"».

1.1000/24

CICOLANI

Al comma 1, lettera f), sostituire la cifra: «3.000» con la seguente: «1.000».

1.1000/50

VITALI, VILLONE

Al comma 1, lettera f), capoverso «7-bis», sostituire la cifra: «3.000», con la seguente: «4.000».

1.1000/42

VITALI, VILLONE

Al comma 1, lettera f), capoverso «7-bis», sopprimere le parole da: «e, comunque», fino a : «l'interesse pubblico».

1.1000/10

COLETTI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 194 è sostituita dalla seguente:

"e) acquisizione di beni e servizi per far fronte ad esigenze derivanti da calamità naturali, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, a condizione che il bene sia stato effettivamente eseguito, che la prestazione sia stata realmente resa o che il lavoro sia stato effettivamente eseguito, e che il prezzo richiesto sia da ritenere congruo attraverso attestazione da parte del responsabile del servizio tecnico"».

1.1000/12

COLETTI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 234, comma 1, la parola: "due" è sostituita con la seguente: "uno"».

1.1000/13

COLETTI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 234, comma 3, la parola: "assoluta" è sostituita con le seguenti: "di tre quinti dei componenti"».

1.1000/2

EUFEMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, la cifra: "10.000" è sostituita con la seguente: "5.000"».

1.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). – 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 42, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti il consiglio ha competenza anche sui seguenti atti:

a) nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni;

b) adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

c) piani territoriali ed urbanistici attuativi;

d) determinazione delle aliquote dei tributi.

2-ter. Le competenze del consiglio, di cui al presente articolo, non possono essere derogate, né delegate neppure in forza dello statuto o di altri atti dello stesso consiglio".

b) all'articolo 46, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3000 abitanti le giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una motivata mozione

di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio".

c) all'articolo 48:

1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 2-*bis*, lettera b) per i comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti.";

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le delibere di Giunta dei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, quando almeno la metà dei consiglieri ne faccia richiesta entro tre giorni dalla loro affissione all'albo comunale, sono illustrate e discusse innanzi al consiglio comunale, ferma restando la facoltà della Giunta, a seguito della discussione, di confermare o revocare il provvedimento."

d) all'articolo 50, nel comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto stabilito all'articolo 42, comma 2-*bis*, lettera a), per i comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti,»;

e) all'articolo 51, nel comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti.»;

f) all'articolo 107, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti il sindaco, in caso di inerzia o ritardo, da parte dei dirigenti o degli altri dipendenti, nell'adottare o revocare provvedimenti o atti di loro competenza, può fissare un termine perentorio entro il quale l'atto o il provvedimento deve essere adottato o revocato. Qualora l'inerzia permanga e, comunque, in caso di grave inosservanza della legge, delle norme statutarie o regolamentari o di direttive generali, che determina pregiudizio per l'interesse pubblico, il sindaco può avocare la competenza e provvedere in via sostitutiva".».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

173^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Baccini e per l'economia Magri.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2667) Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio 2004.

Ha la parola il sottosegretario MAGRI per fornire alcuni chiarimenti circa i dubbi prospettati dal senatore Martone nel corso della seduta del 25 febbraio in merito alla necessità della soppressione dell'articolo 14 del disegno di legge in oggetto. In particolare, il senatore Martone aveva dichiarato che «gli oneri di monitoraggio attribuiti al ministero dell'Economia in base all'originale formulazione dell'articolo 14 del disegno di legge, qualora si procedesse ad accogliere i rilievi contenuti nel suddetto parere, risulterebbero notevolmente affievoliti». In proposito, il rappresentante del Governo precisa che la formulazione iniziale dell'articolo 14 aveva il solo scopo di far fronte a eventuali fluttuazioni del cambio che potessero pregiudicare l'esatto ammontare dei pagamenti dovuti. Si può osservare che l'atto senato 2667 prevede il finanziamento di diverse Istituzioni finanziarie internazionali e l'impiego italiano verso queste ultime è stato definito in euro tranne quello a favore del *Trust Fund* per l'iniziativa HIPC (precisato appunto dagli articoli 11 e 12). Quest'ultimo impegno è stato formulato in dollari e, in sede di elaborazione del testo del disegno di legge, è stato convertito in euro. Ciò può comportare, tuttavia, delle variazioni rispetto al momento in cui si effettueranno i pagamenti richiesti. Poi-

ché tale incertezza riguarda solamente i pagamenti previsti dall'articolo 12, i riferimenti al monitoraggio anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni può riferirsi esclusivamente ai pagamenti previsti da comma 1 dello stesso articolo 12.

Il senatore MARTONE (*Verdi-U*) pur dichiarandosi soddisfatto dalle delucidazioni svolte dal rappresentante del Governo, preannuncia la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno volto a impegnare il Governo, attraverso i rappresentanti dell'Italia nei Fondi multilaterali di sviluppo perché vengano applicati e sostenuti criteri di valutazione che tengano conto dell'impatto ambientale e sociale dei progetti finanziati e si predisponga un meccanismo chiaro e verificabile per sottoporre al Parlamento una completa ed approfondita relazione sull'efficacia dei Fondi multilaterali e sulla partecipazione italiana alla loro gestione e ricostituzione.

Ha quindi la parola il relatore PROVERA il quale illustra brevemente gli emendamenti da lui presentati e volti a recepire le indicazioni espresse dalla Commissione bilancio in sede consultiva. Dichiarò, altresì, di concordare con le indicazioni di massima contenute nell'ordine del giorno preannunciato dal senatore Martone.

Verificata la presenza del numero legale, sono approvati con votazioni distinte gli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 12.1 e 14.1.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge con le proposte emendative approvate.

(2737) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e del relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Introduce l'esame il relatore MARTONE (*Verdi-U*) rilevando che il 24 novembre 1994 venivano firmati tra Italia e Perù a Lima il Trattato sull'assistenza giudiziaria in materia penale, il Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale e il Trattato di estradizione. Dei tre disegni di legge hanno concluso l'*iter* solo i primi due. Infatti per il Trattato di estradizione, ora in esame, era stata rilevata sostanziale coincidenza dell'articolo 6 con l'articolo IX del Trattato di estradizione tra l'Italia e gli Stati Uniti. Tale ultimo articolo era già stato riconosciuto incostituzionale con sentenza 223/1996 dalla Corte Costituzionale. In effetti, relativamente all'articolo IX del Trattato con gli Stati

Uniti, il giudice delle leggi non aveva ritenuto sufficiente l'assicurazione della controparte che la pena di morte non sarebbe stata applicata, così come disponeva l'articolo 698, comma 2, del nostro codice di procedura penale (anch'esso successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo).

Da quanto premesso, consegue che il Trattato in esame, già passato al vaglio del Parlamento nella passata legislatura, ha vista sanata l'incostituzionalità del suo articolo 6, con l'aggiunta al Trattato del Protocollo modificativo che dichiara nullo l'articolo stesso e ne riscrive il testo. Tale Protocollo, insieme al Trattato per l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione, è oggetto del disegno di legge in esame.

L'articolato segue lo schema tipo che normalmente viene utilizzato per la stesura dei Trattati di estradizione. All'articolo 1 viene esplicitamente dichiarato che il Trattato contiene le norme che regolano la materia, ferma restando la conformità dei comportamenti alle legislazioni in vigore nei territori dei due Paesi contraenti.

Rileva, inoltre, che sono categoricamente esclusi dai casi in cui può essere rifiutata l'extradizione i reati di traffico illecito di droghe e di terrorismo, che – secondo quanto indicato all'articolo 4 – non potranno essere considerati reati politici. Invece della tradizionale elencazione dei reati per cui può essere richiesta l'extradizione, al fine di rendere più elastico il sistema, viene utilizzato il criterio dell'entità minima della pena, secondo quanto stabilito all'articolo 3 (pena restrittiva superiore a un anno e, nel caso di pena residua da scontare, non inferiore ai sei mesi; mentre i reati fiscali non vengono più legati al principio dell'uniformità dei tipi di tributi e di imposte adottati nei due Paesi contraenti). Inoltre, l'extradizione dei minori è subordinata alla parità della loro tutela negli ordinamenti di entrambi i Paesi (articolo 4, f). Il non accoglimento dell'extradizione da parte del Paese richiesto è trattato negli articoli 4 e 5, nei quali rispettivamente viene operata la distinzione tra rifiuto cogente e rifiuto facoltativo. In caso di rifiuto dell'extradizione, l'articolo 7 prevede la possibilità che il procedimento penale venga instaurato nel territorio e con gli organi giurisdizionali dello Stato richiesto, previa consegna dei relativi documenti e atti da parte dello Stato richiedente. Se esiste contemporanea richiesta di estradizione da parte dello Stato contraente o di altri Stati, prevalgono i principi del reato più grave e, in caso di pari gravità, quelli della tempestività della richiesta e della cittadinanza o residenza dell'estradando, secondo il disposto dell'articolo 14.

Particolare attenzione è posta alla tutela dei diritti fondamentali dell'estradando. L'articolo 8 dispone che il trattamento deve riferirsi al caso per cui è stata chiesta l'extradizione e a quello soltanto, mentre gli articoli 10, 11 e 12 trattano rispettivamente della maniera di condurre la detenzione preventiva, la consegna della persona estradata e la particolare fattispecie della consegna differita o temporanea.

I soggetti che interloquiscono sono i Ministeri degli esteri e, in alcune fattispecie, anche l'INTERPOL (articolo 17).

Ricorda altresì che il Trattato in esame entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica nella città di Lima, come stabilisce l'articolo 19. Rileva, in via generale, come la ratifica dell'Accordo possa rappresentare l'occasione per approfondire lo stato dei rapporti bilaterali tra Italia e Perù e, in generale per acquisire l'opinione del Governo sull'attuale situazione politica nel paese andino. Il rapporto finale della Commissione della Verità e Riconciliazione (CVR) continua ad essere al centro del dibattito dopo le recentissime dichiarazioni di Martis Rivas, capo dello squadrone della morte «Grupo Colina» che ha dichiarato di aver ricevuto ordini direttamente dall'ex presidente Alberto Fujimori. La maggior parte delle atrocità commesse andrebbero attribuite alla guerriglia. Le forze di sicurezza dello stato sarebbero però responsabili della sparizione di almeno sette mila persone.

Rispetto alle dimensioni del conflitto interno, le stime delle vittime indicate dalla CVR superano tre volte la cifra che finora si presumeva. Questo orribile saldo, maggiore delle stime indipendenti di 30 mila morti e *desaparecidos* della dittatura militare in Argentina, risulta essere il secondo più grave dell'America latina dopo le 200 mila vittime della repressione della guerra civile in Guatemala. La maggioranza delle vittime viveva nelle zone rurali, tre su quattro parlavano Quechua, il 68 per cento aveva conseguito una educazione primaria completa o incompleta. Precisa che il rapporto finale analizza anche le responsabilità dei governi democratici di Belaude e Garcia e del dittatore Fujimori che, a quanto pare, «erano carenti nel comprendere e nel gestire adeguatamente il conflitto armato». In particolare si ritengono colpevoli i governi di Belaude e Garcia per aver permesso in certe zone del conflitto, che la violazione dei diritti umani si trasformasse in pratica sistematica delle forze armate.

Sottolinea che in soli due anni, tra il 1983 e il 1984 (durante il governo Belaude) si sono registrati il maggior numero di morti rispetto a tutta la guerra interna: ben 19.468 vittime che rappresentano il 28 per cento del totale. Auspicando che, in relazione a questi fatti, il Governo voglia esprimere il proprio punto di vista, conclude ribadendo il proprio sostegno al disegno di legge in esame.

Ha la parola il sottosegretario BACCINI il quale rileva come l'analisi svolta dal relatore Martone sia meritevole della massima considerazione. Il Governo ha condotto nei riguardi dell'America centro-meridionale in generale e del Perù in particolare, una politica di diplomazia preventiva volta ad incrementare la crescita di democrazie giovani e in qualche caso fragili. Parte di questo indirizzo di politica estera è senz'altro caratterizzato dalla negoziazione della riduzione del debito estero del Perù, convertito in fondi per programmi di scolarizzazione nel paese; osserva, altresì, come accordi quale quello in esame rappresentano senz'altro un utile strumento volto a rinsaldare la forza dei rapporti bilaterali e ad evitare aree di impunità che rappresenterebbero dei *vulnera* alla effettività dei due ordinamenti penali. In questa prospettiva si dichiara disponibile a far proprie eventuali indicazioni che emergessero sia dai lavori della Commissione che dalla succes-

siva discussione in Assemblea, per il perfezionamento di strumenti politici adatti a dare continuità ed efficacia all'azione del Paese nei rapporti con il Perù che, anche oggi, è chiamato a fronteggiare condizioni di difficoltà e complessità che meritano la massima attenzione.

Il senatore PIANETTA (*FI*) si richiama all'ampia ed approfondita discussione sul provvedimento in esame svolta durante la scorsa legislatura, rilevando come sia senz'altro da salutare con favore la modifica dell'accordo volta a recepire l'indirizzo più volte espresso dalle istituzioni italiane in varie sedi per il superamento della pena di morte in tutti i paesi del globo. Dichiarandosi senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame come riformulato in seguito alla rinegoziazione dell'articolo 6 dell'Accordo, ribadisce il proprio convinto sostegno ad ogni azione che possa incentivare e rendere più praticabile la via di una moratoria internazionale sulle esecuzioni capitali e, in prospettiva, la totale abrogazione delle norme che prevedono la pena di morte nei vari ordinamenti.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(2736) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo 2004.

Non essendovi iscritti a parlare, verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2667**Art. 1.****1.1**

IL RELATORE

Sostituire le parole: «di euro 546.570.000 per il periodo 2003-2004» con le altre: «di euro 364.380.000 per l'anno 2003 e di euro 182.190.000 per l'anno 2004».

Art. 2.**2.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 3.**3.1**

IL RELATORE

Sostituire le parole: «di euro 3.500.000 per il periodo 2004-2006» con le altre: «di euro 1.750.000 per l'anno 2004 e di euro 875.000 per ciascuno degli anni 2005-2006».

Art. 4.**4.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al relativo onere si provvede, per i medesimi esercizi finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 5.**5.1**

IL RELATORE

Sostituire le parole: «di euro 118.900.000 per il periodo 2004-2006» con le altre: «di euro 59.450.000 per l'anno 2004 e di euro 29.725.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006».

Art. 6.**6.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'articolo 5, si provvede, per i medesimi esercizi finanziari mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 7.**7.1**

IL RELATORE

Sostituire le parole: «di euro 146.701.993 per il periodo 2003-2004»
con le altre: «di euro 55.410.172 per l'anno 2003 e di euro 91.291.821 per l'anno 2004».

Art. 8.**8.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'articolo 7 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 9.

9.1

IL RELATORE

Sostituire le parole: «di euro 41.544.000 per il periodo 2003-2005»
con le altre: «di euro 13.848.000 per ciascuno degli anni 2003-2005».

Art. 10.

10.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'articolo 9 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 12.**12.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. All'onere derivante dall'articolo 11, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003 e in euro 8.181.329 per l'anno 2004 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della medesima legge n. 468 del 1978».

Art. 14.**14.1**

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

112^a Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*) propone di effettuare una visita presso lo Stabilimento militare armamenti leggeri di Terni.

La Commissione conviene sulla proposta del senatore Pascarella, deliberando al contempo l'effettuazione della missione per il 30 marzo.

Il PRESIDENTE osserva quindi che, nell'ambito del comitato ristretto sulla Sanità militare tenutosi nella giornata di ieri, era emersa l'idea di una missione al Policlinico militare di Roma, da tenersi – così auspicavano i proponenti – un mercoledì o un giovedì. Dopo aver incidentalmente ricordato che una delegazione della Commissione Difesa aveva già effettuato tale visita il 19 settembre 2002, rileva che l'elemento di novità risiederebbe nel fatto che la missione sarebbe effettuata congiuntamente ad una delegazione della Commissione Sanità, con un programma più articolato. Conclude osservando che la missione potrebbe aver luogo nella mattinata di giovedì 25 marzo, previa consultazioni in ordine alla disponibilità della Commissione Sanità per la data proposta.

La Commissione conviene.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario CICU risponde all'interrogazione n. 3-01436 del senatore Minardo. Al riguardo osserva che il giovane Vincenzo Cerruto, interessato agli obblighi di leva, veniva incorporato il 19 gennaio 1995 presso il centro addestramento della Marina militare di Taranto nella categoria TLC (Telecomunicazioni) e, nella stessa data, produceva domanda per commutare la «ferma di leva» in «ferma di leva prolungata biennale», che veniva accolta dalla competente direzione generale per il personale militare in data 4 aprile 1995; quindi, il 12 gennaio 1996, veniva ricoverato, per accertamenti oculistici, presso l'ospedale militare di La Spezia, ove veniva giudicato idoneo al servizio presso la Marina militare ma non idoneo all'impiego nel settore delle telecomunicazioni.

Conseguentemente, la direzione generale, tenuto conto che ai sensi della normativa allora vigente non era ammesso il cambio di categoria per il personale in ferma di leva prolungata, provvedeva, l'11 marzo 1996, a comunicare all'interessato l'adozione del provvedimento di proscioglimento d'autorità, con decorrenza dal 22 febbraio dello stesso anno.

Avverso il suddetto provvedimento, l'interessato proponeva ricorso al T.A.R. per la Regione Sicilia che, con ordinanza n. 1063/96, accoglieva la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento. In esecuzione di tale ordinanza, la direzione generale disponeva la riammissione in servizio del ricorrente a titolo precario a decorrere dal 22 luglio 1996. Giunto a fine della ferma di leva prolungata, il signor Cerreto veniva quindi congedato con decorrenza dal 31 gennaio 1997. Due anni dopo, prosegue il rappresentante del Governo, con sentenza n. 1224 del 28 gennaio 1999, il T.A.R. per la Sicilia accoglieva il ricorso del 1996, disponendo l'annullamento dell'atto di proscioglimento. La sentenza fu eseguita dalla direzione generale con provvedimento del 22 novembre 1999.

In data 18 aprile 2001 il signor Cerreto presentava quindi un secondo ricorso per l'esecuzione del giudicato fermatosi sulla sentenza n. 1224 del 1999, rappresentando che, a suo tempo, l'amministrazione non gli aveva consentito di protrarre ulteriormente il servizio. La direzione generale, con memoria difensiva in data 14 agosto 2001, sosteneva tuttavia che la richiesta dell'interessato era stata già integralmente soddisfatta per effetto della riammissione in servizio a titolo precario, precisando inoltre che lo stesso non aveva presentato domanda di rafferma, che avrebbe dovuto produrre in costanza di servizio per protrarre la ferma oltre il termine biennale originariamente stabilito, così come previsto dall'articolo dall'articolo 37 della legge 196 del 1995.

Il 2 marzo 2002 il soggetto presentava peraltro un ulteriore ricorso con cui chiedeva nuovamente l'esecuzione del giudicato fermatosi sulla citata sentenza n. 1224 del 1999 per l'ottemperanza delle relative disposizioni amministrative. Contestualmente, la direzione generale per il personale militare chiedeva, con memoria difensiva del 3 luglio 2002, la riu-

nione dei due ricorsi, ribadendo quanto già sostenuto nella precedente memoria difensiva del 14 agosto 2001. Con sentenza n. 58 del 24 gennaio 2003, il T.A.R. Sicilia statuiva, tra l'altro, l'obbligo per l'amministrazione «... ad adottare la determinazione amministrativa e contabile necessaria per dare esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza n. 1224 del 1999», in esecuzione della quale la direzione generale provvedeva all'integrale esecuzione della stessa annullando il provvedimento di proscioglimento d'autorità dell'interessato e stabiliva che la riassunzione in servizio fosse da considerarsi a titolo definitivo.

Al riguardo, a suo avviso, assume rilievo la nota del 3 novembre 2003 con cui il Commissario *ad acta*, informato dei suddetti adempimenti, riteneva compiutamente eseguita la sentenza in discorso e pertanto superflua ogni attività al riguardo. L'amministrazione provvedeva inoltre a depositare presso il T.A.R. Sicilia gli atti dell'avvenuta esecuzione delle disposizioni del giudice, nonché a rappresentare all'autorità giudiziaria la circostanza che l'annullamento del provvedimento di proscioglimento non poteva che limitarsi alla ricostruzione del rapporto di servizio a tempo determinato, ovvero della ferma biennale originariamente contratta.

Conclude osservando che, poiché l'interessato prima del collocamento in congedo alla scadenza della ferma biennale non ha presentato, come avrebbe potuto, un'istanza tesa ad ottenere una rafferma che gli avrebbe consentito di partecipare ai concorsi per il transito nel servizio permanente, in base alla normativa vigente, l'amministrazione non può riassumerlo in servizio.

Replica il senatore MINARDO (*FI*) osservando che l'amministrazione della Difesa avrebbe in ogni caso dovuto produrre ogni sforzo possibile per rimediare ai suoi errori, che di fatto hanno impedito – a suo avviso ingiustamente – al giovane Vincenzo Cerruto di proseguire la propria carriera militare. In ragione di ciò si dichiara soltanto parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

IN SEDE REFERENTE

(2276) NIEDDU ed altri – Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e della guerra di Liberazione, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso, allorché era stata dichiarata chiusa la discussione generale.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Il relatore MANFREDI (*FI*) illustra brevemente gli emendamenti a sua firma, auspicandone l'approvazione. Con riferimento agli emendamenti presentati dal senatore Pizzinato osserva che, pur non rilevando al-

cun elemento di perplessità nel merito del loro contenuto, essi si propongono lo stesso fine delle proposte emendative da lui presentate.

Si procede pertanto alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva l'emendamento 1.1.

Per dichiarazione di voto sugli emendamenti 1.3 (nuovo testo) e 2.1 (nuovo testo) interviene brevemente il senatore NIEDDU (*DS-U*), osservando che il loro contenuto è assolutamente in linea con quanto prescritto nei pareri formulati dalla Commissione Bilancio.

Il PRESIDENTE pone quindi congiuntamente ai voti gli emendamenti 1.2 e 1.3 (nuovo testo), di identico contenuto, che risultano approvati dalla Commissione.

La Commissione procede quindi alla votazione delle proposte emendative relative all'articolo 2.

Il PRESIDENTE pone quindi congiuntamente ai voti gli emendamenti 2.1 (nuovo testo) e 2.2 (nuovo testo), di identico contenuto, che risultano approvati dalla Commissione.

Infine, la Commissione conferisce mandato al relatore Manfredi a riferire positivamente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nonché sulle modificazioni ad esso apportate.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) osserva che il disegno di legge appena approvato dalla Commissione in sede referente, i cui contenuti sono stati riconosciuti meritevoli nelle più svariate sedi istituzionali, potrebbe essere nuovamente assegnato in sede deliberante, allo scopo di renderne più rapido l'*iter* procedurale.

In ordine alle considerazioni espresse dal senatore Nieddu, intervengono, in senso adesivo ed a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, i senatori GUBERT (*UDC*), MANFREDI (*FI*) e PERUZZOTTI (*LP*).

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire il consenso dei rappresentanti dei restanti Gruppi parlamentari al momento non presenti.

(2274) BONATESTA. – *Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche*

(2275) NIEDDU ed altri. – *Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 luglio 2003.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, constata che nessun commissario chiede di intervenire. In ragione di ciò, dichiara chiusa la discussione generale, rinviando il seguito dell'esame a prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2572) Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore, approvato dalla Camera dei deputati

(1574) NIEDDU ed altri. – *Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il relatore ZORZOLI (FI) osserva brevemente che, con riferimento ai provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, sarebbe auspicabile la costituzione di un apposito comitato ristretto, onde poter analizzare con la dovuta ponderatezza le delicate problematiche ad essi sottese.

Il senatore PERUZZOTTI (LP) si associa alle considerazioni espresse dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2276**Art. 1.****1.1**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «organizzano,» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il ministero della Difesa».

1.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «triennio» le parole: «2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «2004-2006».

1.3 (nuovo testo)

PIZZINATO

Al comma 1, sostituire le parole: «2003-2005» con le altre: «2004-2006».

Art. 2.**2.1 (nuovo testo)**

PIZZINATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3.100.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo spe-

ciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, le parole: «valutato in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a».

2.2 (nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3.100.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.3

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «3.100.00 euro», sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2004».

Conseguentemente, le parole: «2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «2004-2006», e la parola: «2003» è sostituita dalla seguente: «2004».

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 3 MARZO 2004

464^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas, per l'istruzione Valentina Aprea e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, propone di proseguire con l'esame degli emendamenti originariamente trasmessi dalla Commissione di merito, già illustrati e sui quali il Governo ha già espresso il proprio avviso, potendo la Commissione procedere in una successiva seduta all'esame degli ulteriori emendamenti presentati dal Governo e dei relativi subemendamenti. Propone altresì che il parere di nulla osta sugli emendamenti al disegno di legge in titolo venga, comunque, reso nel presupposto che, ove essi vengano approvati, in sede di coordinamento siano formulati in termini compatibili con le condizioni poste dalla Commissione sul testo.

Sulle proposte del Presidente, conviene la Commissione.

Il presidente relatore AZZOLLINI, con riferimento agli emendamenti di cui ai fascicoli I e II, propone, pertanto, anche sulla base delle indica-

zioni emerse dal dibattito, di esprimere avviso contrario sulle proposte 1.0.1/70, 1.0.1/6, 1.0.1/5, 1.0.1/4, 1.0.1/64, 1.263, 1.265, 1.8, 1.78, 1.6, 1.99, in quanto recano maggiori oneri o minori entrate privi di una sufficiente copertura finanziaria.

Propone, altresì, di esprimere avviso favorevole sulle proposte 1.0.1/8, 1.0.1/10, 1.0.1/7, 1.0.1/9, 1.0.1/14, 1.0.1/11, 1.0.1/12, 1.0.1/13, 1.0.1/15, 1.0.1/16, 1.0.1/17, 1.0.1/20, 1.0.1/62, 1.0.1/63, 1.0.1/114, 1.0.1/36, 1.0.1/39, 1.0.1/118, 1.0.1/116, 1.0.1/125, 1.0.1/82, 1.0.1/79, 1.0.1/86, 1.0.1/85, 1.0.1/84, 1.0.1/83, 1.0.1/115, 1.0.1/87, 1.0.1/126, 1.0.1/80, 1.0.1/127, 1.0.1/90, 1.0.1/92, 1.0.1/91, 1.0.1/97, 1.0.1/96, 1.0.1/94, 1.0.1/95, 1.0.1/98, 1.0.1/105, 1.0.1/34, 1.0.1/136, 1.110, 1.268, 1.147, 1.74, 1.149, 1.112, 1.150, 1.113, 1.114, 1.117, 1.115, 1.116, 1.119, 1.155, 1.269, 1.120, 1.144, 1.145, 1.76, 1.262, 1.156, 1.157, 1.77, 1.158, 1.159, 1.271, 1.160, 1.163, 1.44, 1.284, 1.168, 1.176 (analogo alla proposta 1.43 e 1.292), 1.359, 1.376, 1.80, 1.177, 1.178, 1.179, 1.293, 1.180, 1.294, 1.121, 1.122, 1.187, 1.181, 1.182 (analogo all'emendamento 1.295), 1.123, 1.185 (analogo all'emendamento 1.297), 1.186 (analogo all'emendamento 1.298), 1.125, 1.127, 1.128, 1.260, 1.200, 1.201, 1.308 e 1.100, pur tenuto conto dell'avviso contrario del Governo, in quanto recano una copertura finanziaria assolutamente sovrabbondante rispetto agli oneri da essi recati.

Formula, inoltre, analoga valutazione favorevole sulle proposte 1.0.1/74, 1.0.1/3, 1.0.1/35, 1.0.1/21, 1.0.1/78, 1.0.1/77, 1.0.1/123, 1.0.1/22, 1.0.1/38, 1.0.1/37, 1.0.1/81, 1.0.1/124, 1.0.1/65, 1.0.1/66, 1.0.1/67, 1.0.1/23, 1.0.1/24, 1.0.1/59, 1.0.1/25, 1.0.1/89, 1.0.1/107, 1.0.1/111, 1.0.1/41, 1.0.1/28, 1.0.1/48, 1.0.1/29, 1.0.1/71, 1.75, 1.98 e 1.45 in quanto, sebbene riducano o annullino i risparmi attesi recati dall'emendamento 1.0.1 e dal testo, il parametro di riferimento in base al quale valutare l'onerosità degli emendamenti stessi è quello della legislazione vigente ed i suddetti risparmi attesi non risultano scontati nei saldi vigenti.

Propone, altresì, di esprimere avviso contrario, conformemente all'avviso del Governo, sulle proposte 1.0.1/40, 1.0.1/45, 1.0.1/46, 1.0.1/135, 1.0.1/109, 1.0.1/112, 1.0.1/113, 1.0.1/119, 1.0.1/68, 1.0.1/110, 1.0.1/134, 1.0.1/30, 1.83, 1.10, 1.370 e 1.12, dal momento che appaiono palesemente suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica ovvero perché non è possibile confermare la congruità delle quantificazioni degli oneri ivi indicate; l'avviso favorevole potrebbe, infine, essere espresso sugli emendamenti 1.118, 1.173, 1.291 e 1.62 in quanto ritenuti neutrali in relazione all'equilibrio finanziario del provvedimento in titolo.

Propone, infine, di rendere un parere non ostativo sui restanti emendamenti di cui ai fascicoli I e II.

Dopo l'intervento del senatore MORANDO (*DS-U*) sull'emendamento 1.0.1/61, volto ad evidenziare che l'attuale formulazione non è suscettibile di escludere l'insorgenza di maggiori oneri per la finanza pub-

blica nel caso in cui vengano definiti, antecedentemente all'entrata in vigore del disegno di legge in titolo, accordi collettivi più onerosi rispetto a quelli vigenti, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare l'esame dell'emendamento 1.0.1/61.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) prende la parola in merito all'emendamento 1.0.1/117 per rilevare come questo sia suscettibile di determinare maggiori risparmi netti per l'erario, giacché i maggiori oneri recati dal riconoscimento di un trattamento pensionistico migliorativo è più che compensato dai risparmi derivanti dal differimento alla fruizione del trattamento di quiescenza.

Sulla proposta 1.0.1/117 si apre, quindi, un dibattito in cui interviene il sottosegretario VEGAS, per ribadire l'avviso contrario del Governo, il senatore MORANDO (*DS-U*), per rilevare la difficoltà di desumere con certezza gli effetti finanziari dell'emendamento in assenza di una relazione tecnica, di cui sarebbe stato opportuno disporre ai fini della valutazione dei profili finanziari in esame, ed il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, per ribadire la proposta di rendere prudenzialmente un avviso contrario in quanto, allo stato, non si dispone di una quantificazione degli oneri recati dalla proposta in questione.

Sulla proposta 1.10 interviene, poi, il senatore MORANDO (*DS-U*) sottolineando come un eventuale avviso favorevole dovrebbe essere condizionato all'individuazione di un coefficiente di trasformazione in grado di garantire l'equilibrio economico e finanziario degli oneri recati dall'emendamento stesso, nonché il presidente AZZOLLINI per confermare l'avviso contrario sulla proposta in questione e rilevando l'opportunità di rivedere il suddetto avviso nel caso venga trasmessa una riformulazione contenente un coefficiente di trasformazione in grado di garantire l'equilibrio finanziario dell'emendamento stesso.

In merito all'emendamento 1.370, intervengono poi i senatori MORANDO (*DS-U*), il quale rileva che l'eliminazione graduale del divieto di cumulo tra pensioni INPS e rendite INAIL ivi prevista, costituisce in capo ai beneficiari un diritto soggettivo rispetto al quale non è configurabile la fissazione del limite di spesa indicato nella stessa proposta, e PIZZINATO (*DS-U*), che rileva la necessità di verificare se la suddetta disposizione non sia già prevista a legislazione vigente, e, infine, il presidente AZZOLLINI, ribadendo l'opportunità di rendere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per carenza di congruità della relativa quantificazione di spesa e con l'osservazione che il limite di spesa ivi indicato non è compatibile con i diritti soggettivi istituiti dallo stesso emendamento.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, propone inoltre di esprimere parere non ostativo sull'emendamento 1.11 ed esprime, altresì,

avviso favorevole sulle proposte 1.126, 1.264, 1.191, 1.84, 1.274, 1.48, 1.208, 1.275, 1.314, 1.205, 1.312, 1.207 e 1.313, in quanto provviste di copertura sovrabbondante rispetto agli oneri recati ovvero prive di effetti finanziari.

Con riferimento, poi, agli ulteriori emendamenti contenuti nel fascicolo III, che reca le proposte da 1.211 a 1.0.25, ritiene opportuno che la Commissione esprima parere contrario, sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.58, 1.367, 1.35, 1.374, 1.96, 1.92, 1.56, 1.67, 1.360, 1.375, 1.3, 1.69, 1.1, 1.109, 1.5, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.8, in quanto privi di quantificazione o di copertura finanziaria ovvero provvisti di copertura palesemente incongrua.

Propone, infine, di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) chiede al Governo di chiarire se, in base alla riformulazione del disegno di legge in titolo risultante dai nuovi emendamenti presentati dallo stesso Governo, venga eliminato il requisito dei versamenti contributivi minimi attualmente richiesto per l'accesso alla pensione di anzianità. Osserva che, ove ciò fosse confermato, stante l'obbligo di integrazione della pensione sociale al minimo previsto dalla legislazione vigente, il combinato disposto delle due norme potrebbe determinare l'accettazione automatica di qualunque domanda di pensionamento, indipendentemente dai contributi effettivamente versati, con il contestuale obbligo, a carico del bilancio dello Stato, di integrare l'ammontare della pensione stessa con la differenza corrispondente ai contributi mancanti per le prestazioni sociali minime.

Si associa il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), che precisa di aver già evidenziato tale questione nell'ambito della Commissione di merito.

Il sottosegretario VEGAS, esprimendo apprezzamento per la segnalazione dei senatori Morando e Ripamonti, si riserva di verificare la questione segnalata e di adottare, se necessario, gli opportuni correttivi, posto che tale effetto, ove confermato, sarebbe assai oneroso, potendo coinvolgere sia le pensioni dei residenti in Italia che quelle degli italiani all'estero.

Ai senatori PIZZINATO (*DS-U*), RIPAMONTI (*Verdi-U*) e MORANDO (*DS-U*), che evidenziano l'opportunità di verificare preventivamente se gli emendamenti presentati sul testo originario, sui quali la Commissione bilancio deve rendere il prescritto parere alla Commissione di merito, siano compatibili con la riformulazione proposta dai nuovi emendamenti del Governo, al fine di evitare di formulare un parere che risulti poi superato dal nuovo testo adottato dalla Commissione di merito, risponde il presidente AZZOLLINI, precisando di avere già avviato i necessari contatti con la Presidenza della Commissione di merito per coordinare tempi e modi dell'esame degli emendamenti rimanenti, fermo restando che

spetta alla suddetta Commissione la verifica degli emendamenti eventualmente preclusi dai nuovi emendamenti del Governo.

Su proposta del presidente relatore Azzollini, la Commissione approva quindi il seguente parere: «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo di cui ai fascicoli I e II, ad eccezione della proposta 1.0.1/61, nonché gli emendamenti 1.58, 1.367, 1.35, 1.374, 1.96, 1.92, 1.56, 1.67, 1.360, 1.375, 1.3, 1.69, 1.1, 1.109, 1.5, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.8, di cui al fascicolo III, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1/70, 1.0.1/6, 1.0.1/5, 1.0.1/4, 1.0.1/64, 1.0.1/40, 1.0.1/45, 1.0.1/46, 1.0.1/135, 1.0.1/109, 1.0.1/112, 1.0.1/113, 1.0.1/119, 1.0.1/117, 1.0.1/68, 1.0.1/110, 1.0.1/134, 1.0.1/30, 1.263, 1.265, 1.8, 1.78, 1.6, 1.99, 1.83, 1.10, 1.370, 1.12, 1.58, 1.367, 1.35, 1.374, 1.96, 1.92, 1.56, 1.67, 1.360, 1.375, 1.3, 1.69, 1.1, 1.109, 1.5, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.8, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati, nel presupposto che, ove essi vengano approvati, in sede di coordinamento siano formulati in termini compatibili con le condizioni poste dalla Commissione sul testo.».

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

207^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Molgora.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario MOLGORA risponde all'interrogazione n. 3-01271 ricordando che l'interrogante chiede di sapere se si intenda modificare l'interpretazione fornita, con nota del 15 settembre 2003, dall'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali con la quale si è espresso parere negativo in ordine alla possibilità, da parte del comune di Trevi, di prevedere un'esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF per i redditi più bassi.

Al riguardo, il Dipartimento per le politiche fiscali ha precisato che detto parere si fonda sia su un'interpretazione letterale dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che consente ai comuni la sola possibilità di «deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale», nonché su un'interpretazione sistematica delle varie disposizioni normative coinvolte, non finalizzata a limitare l'autonomia degli enti territoriali.

Innanzitutto, occorre richiamare l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, nell'attribuire autonomia regolamentare agli enti locali in materia di entrate, pone dei limiti ben precisi.

Secondo la predetta norma, infatti, detta autonomia non può tradursi in disposizioni che incidano sull'aliquota massima dei singoli tributi, sull'individuazione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi. In particolare, tale ultima limitazione non consente al comune di deliberare l'e-

senzione dall'addizionale IRPEF per una determinata categoria di contribuenti, poiché, in tal modo, l'ente locale andrebbe inevitabilmente ad incidere sull'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta, materia che, come anzidetto, è riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, in perfetta aderenza al principio sancito dall'articolo 23 della Costituzione, in base al quale «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».

Secondo il Dipartimento per le politiche fiscali – prosegue il Sottosegretario –, l'interpretazione fornita non svilisce l'autonomia impositiva degli enti locali, ma è coerente con il nuovo assetto di competenze delineato dalla riforma del titolo V della Costituzione, ove, all'articolo 117, terzo comma, il «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» costituiscono materia di legislazione concorrente; vale a dire, che la potestà legislativa spetta alle regioni, «salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». Di conseguenza, se le regioni, per poter legiferare nella materia tributaria, incontrano i limiti dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario fissati dalla legislazione statale, un regolamento comunale non è in alcun modo legittimato a disciplinare esenzioni per determinate categorie di contribuenti.

Il predetto Dipartimento richiama, in proposito, l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale in materia che, con sentenze del 26 settembre 2003 (n. 296) e del 2 ottobre 2003 (n. 311), in linea con l'interpretazione fornita, fa chiarezza sull'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte degli enti territoriali, così come delineata dall'articolo 119 della Costituzione.

In virtù del principio affermato dalla Corte Costituzionale, la circostanza che un'imposta sia stata istituita con legge statale, come l'addizionale comunale all'IRPEF, e che all'ente locale, destinatario del tributo, siano espressamente attribuite competenze di carattere soltanto attuativo, rende palese che detta imposta, nonostante la sua denominazione (addizionale «comunale») non può considerarsi «tributo proprio del comune», nel senso in cui oggi tale espressione è usata nell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, «essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale» – afferma la Corte, in particolare, nella citata sentenza del 26 settembre 2003 – «ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale».

Ciò posto, il Dipartimento per le politiche fiscali ha quindi rilevato che un regolamento comunale che deliberi l'esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF, per determinate categorie di contribuenti, è illegittimo, non soltanto perché travalica i limiti dell'autonomia regolamentare fissati dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ma perché, come affermato dalla Corte Costituzionale, va ad incidere su un'imposta statale la cui disciplina sostanziale, al pari di altri tributi locali istituiti con legge statale, rientra nella esclusiva competenza dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Il Sottosegretario conclude che l'ipotesi auspicata dall'interrogante potrà verificarsi solo con un più accentuato federalismo della norma costituzionale.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) si dichiara insoddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, esprimendo il convincimento che al comune può essere attribuita la facoltà di esentare alcune categorie di contribuenti dal pagamento dell'addizionale comunale, rifacendosi alla normativa in vigore per l'imposta comunale sugli immobili. Ritiene pertanto non convincente la ricostruzione interpretativa fornita.

Il sottosegretario MOLGORA risponde poi all'interrogazione n. 3-01310, con la quale l'interrogante chiede se si intenda intervenire al fine di verificare l'operato del Monte dei Paschi di Siena e della Banca d'Italia in qualità di organo di Vigilanza, in ordine al finanziamento concesso alla società Beta Immobiliare s.r.l.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge alle Autorità creditizie (Comitato Interministeriale Credito e Risparmio e Banca d'Italia) sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di ordine generale, quali la sana e prudente gestione degli intermediari, la stabilità complessiva, l'efficienza e la competitività del sistema finanziario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In relazione a tali finalità, la Banca d'Italia redige un programma degli accertamenti ispettivi da effettuare presso gli intermediari. Giova precisare che la normativa di vigilanza, articolandosi in regole generali di carattere prudenziale, non interferisce con l'autonomia decisionale e la responsabilità di coloro che dirigono l'impresa bancaria. Infatti, in tale contesto, le decisioni in materia di erogazione, gestione e recupero del credito costituiscono espressione dell'attività di impresa e sono, pertanto, rimesse alle autonome valutazioni degli intermediari medesimi.

Tuttavia, prosegue il Sottosegretario, al fine di preservare le banche dai rischi connessi alla complessiva attività bancaria, primo fra tutti il rischio creditizio, le vigenti disposizioni richiedono che gli intermediari si dotino di un adeguato livello di patrimonializzazione e definiscano un efficiente ed efficace sistema dei controlli interni.

Per quanto riguarda la specifica questione sollevata nell'atto parlamentare, il Monte dei Paschi di Siena, interessato dalla Banca d'Italia, ha comunicato di aver intrapreso alcune azioni, nell'ambito del piano di liquidazione nel frattempo predisposto dai liquidatori della Beta Immobiliare con l'assistenza di un *advisor*, che consentiranno alla banca significativi recuperi relativamente al mutuo garantito da ipoteca sull'immobile sito in Roma, Via Botteghe Oscure e il recupero della quasi totalità del credito per i tre mutui sugli immobili siti in Siena, Bari e Potenza.

Il senatore BUCCIERO (AN) giudica la risposta del Sottosegretario interlocutoria rispetto ai quesiti da lui posti e si riserva di sollecitare un'ulteriore risposta con un nuovo strumento di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario MOLGORA risponde quindi all'interrogazione n. 3-01223 con la quale si osserva che alcune Commissioni tributarie continuano a trattare e decidere le liti sospese ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003, ha chiarito che ai sensi del citato articolo 16, «dal 1° gennaio 2003 non possono essere fissate trattazioni in date ricadenti nel primo semestre 2003» e che comunque, «se antecedentemente al 1° gennaio 2003 la data di trattazione della lite è stata già fissata nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni dell'articolo 16».

Successivamente, il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, ha differito al 30 novembre 2003 la sospensione delle liti fiscali che possono formare oggetto di definizione ai sensi dell'articolo 16 (già prevista fino al 30 giugno 2003).

Tale termine di sospensione delle liti pendenti è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2004, in virtù del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che ha disposto la proroga dei termini per aderire alle procedure di definizione agevolata degli obblighi tributari. L'Agenzia delle entrate ha, inoltre, rappresentato che nel periodo di sospensione in precedenza fissato al 30 novembre 2003, si sono svolte numerose udienze concernenti liti definibili.

Pertanto, si è ritenuto opportuno ribadire, con la recente circolare n. 51/E del 25 settembre 2003, al punto 8, che «fino al 30 novembre 2003 i giudizi definibili non possono essere trattati e decisi, anche qualora ne fosse stata già fissata la data di trattazione. Non occorre la richiesta di sospensione del giudizio da parte del contribuente, salvo che il provvedimento di fissazione della data di trattazione sia stato adottato anteriormente al 1° gennaio 2003».

Tali provvedimenti amministrativi sono il chiaro segnale di come l'Agenzia delle entrate avrebbe considerato l'importanza della problematica segnalata dall'interrogante, disponendo conseguentemente l'obbligo di sospensione del giudizio.

Sulla questione il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con delibera del 30 settembre 2003, nel premettere che la valutazione sull'applicabilità o meno delle disposizioni sul condono ad ogni singolo giudizio spetta soltanto al giudice nell'ambito della propria attività giurisdizionale, non suscettibile di sindacato da parte del Consiglio stesso né tanto meno vincolata da circolari amministrative, ha avviato un'indagine conoscitiva rivolta alla assunzione dei dati circa il numero dei processi interessati al cosiddetto «condono» presso le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali.

Da tale indagine è emerso che, al 31 dicembre 2003, risultano pendenti 784.974 ricorsi dei quali 301.195 condonabili.

Il Sottosegretario afferma, tuttavia, come rilevato anche dal Dipartimento per le Politiche Fiscali, che il mancato rispetto da parte della Commissione tributaria della disciplina relativa alla sospensione del giudizio costituisce un comportamento illegittimo che può pregiudicare il diritto del contribuente ad usufruire del predetto istituto. La sospensione, infatti, è disposta al fine di consentire al contribuente di valutare l'opportunità di avvalersi della chiusura agevolata della lite.

Pertanto, la mancata osservanza del dettato legislativo determina un vizio del procedimento e, conseguentemente, della relativa pronuncia, che il contribuente può denunciare nel caso in cui dallo stesso gli sia in concreto derivato un pregiudizio; violazione che, inoltre, obbliga gli uffici dell'Agenzia delle entrate a valutare, come fanno ordinariamente, l'opportunità di impugnare le pronunce adottate a seguito di udienze fissate successivamente al 31 dicembre 2002.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) si dichiara soddisfatto per la risposta articolata e puntuale del Sottosegretario, ribadendo il convincimento che il mancato rispetto della normativa vigente da parte delle Commissioni tributarie abbia potuto nuocere ai contribuenti, determinando, oltre tutto, una disparità di trattamento tra contribuenti che avevano rispettato il dettato normativo e coloro che invece ne avevano eluso le prescrizioni. Ritiene che dalla risposta emerga la fondatezza dei dubbi sollevati con lo strumento del sindacato ispettivo e sollecita una maggiore attenzione, per il futuro, al fine di evitare tali inconvenienti.

Il presidente PEDRIZZI, in accordo con l'interrogante e con il rappresentante del Governo, rinvia ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01438.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria» (n. 346)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 31 della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CANTONI (*FI*) osservando che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni volte a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva comunitaria n. 47 del 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria.

La delega al Governo a effettuare tale recepimento è stata conferita dal legislatore ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 31 della legge n. 14 del 2003 (legge comunitaria 2002).

La finalità dell'intervento normativo in sede europea tende ad assicurare l'introduzione negli Stati membri di una serie di regole uniformi in

materia di stipula e di caratteristiche dei contratti mediante i quali le parti utilizzano attività finanziarie quali strumenti di garanzia dell'adempimento di obbligazioni finanziarie. Il legislatore italiano ha fatto propri gli intendimenti di fondo delle decisioni assunte in sede comunitaria.

Dal complesso delle disposizioni dettate dal legislatore delegato, appare emergere l'attenzione posta a evitare che si determinino contrasti tra le norme di derivazione comunitaria e l'ordinamento giuridico interno. Sono stati inoltre rispettati i principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega.

Per quanto concerne le disposizioni recate dallo schema, che si caratterizzano per un elevato grado di complessità tecnica, l'oratore fa presente che l'articolo 1 introduce una serie di definizioni dei termini utilizzati nel testo, nell'ambito delle quali si segnalano le nozioni di attività finanziarie, di contratto di garanzia finanziaria e di clausola di interruzione dei rapporti e pagamento del saldo netto («*close out netting*»).

A tale proposito, in riferimento alle disposizioni recate dall'articolo in commento, al n. 4 della lettera *e*), esprime perplessità sull'inclusione dei soggetti menzionati nella lettera tra i destinatari del contratto di garanzia finanziaria sotto due profili: l'interposizione fiduciaria non può bastare a rendere parte del contratto una persona (fisica) che, come tale, non lo sarebbe; inoltre, il rappresentante dei detentori di obbligazioni non è persona diversa dai detentori di obbligazioni. Sarebbe pertanto opportuno ripristinare quanto previsto dalla direttiva su tale punto (articolo 1, comma 2, lettera *e*).

In merito all'articolo 2, del quale dà analiticamente conto, l'oratore suggerisce di inserire al comma 1, lettera *b*), un riferimento alla data di costituzione della garanzia, che è elemento rilevante nella fattispecie; suggerisce quindi di modificare il primo periodo della lettera *b*) prevedendo che la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia provata per iscritto o in altre forme giuridicamente equivalenti e che la prova debba consentire l'individuazione delle attività finanziarie costituite in garanzia, e della data della costituzione.

Dopo aver illustrato il contenuto dell'articolo 3, l'oratore si sofferma poi sul contenuto dell'articolo 4 che detta disposizioni in materia di escussione della garanzia da parte del creditore titolare di un diritto di pegno.

A suo giudizio sembra maggiormente aderente allo spirito della direttiva (articolo 4, comma 1) che anche le modalità di escussione siano previste dal contratto, per cui appare opportuno sostituire il comma 1 specificando che al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore pignoratizio abbia facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalità previste nel contratto.

L'articolo 5 definisce i poteri del creditore sulle attività finanziarie oggetto del pegno, che consistono nella più ampia facoltà di utilizzo, anche mediante alienazione, con il conseguente obbligo di ricostituire una garanzia di valore equivalente. L'articolo 6 regola i contratti di garanzia finanziaria che prevedono la cessione del credito ovvero il trasferimento

della proprietà con funzione di garanzia, riconoscendone espressamente la validità e precisando che essi hanno sempre effetto secondo quanto stabilito dalle parti, indipendentemente dalla qualificazione del contratto. L'articolo 7 sancisce esplicitamente la validità e l'efficacia delle clausole di «*close out netting*», precisando che esse si applicano anche nel caso in cui si apra una procedura di risanamento o liquidazione a carico di una delle parti del contratto di garanzia finanziaria.

L'articolo 8 disciplina le condizioni di realizzo delle attività finanziarie oggetto dei contratti di garanzia e i relativi criteri di valutazione. Esso introduce il requisito per cui tali condizioni e criteri devono essere ragionevoli sotto il profilo commerciale, stabilendo peraltro contestualmente che la ragionevolezza si presume se sono conformi agli schemi negoziali individuati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, in conformità alla prassi dei mercati internazionali.

In merito all'articolo 9, del quale illustra analiticamente il contenuto, il relatore osserva che il comma 1 sembra ampliare il principio di efficacia stabilito dalla direttiva (articolo 8, comma 1), che prevede soltanto che gli atti contemplati non possono essere resi inefficaci soltanto in base al fatto che sono stati perfezionati nei giorni indicati. Egli suggerisce, quindi, di modificare il comma 1, prevedendo che la garanzia finanziaria prestata, anche in conformità ad una clausola di integrazione o di sostituzione, e il contratto relativo alla garanzia stessa, non possono essere dichiarati inefficaci soltanto in base al fatto che la prestazione della garanzia finanziaria o il sorgere dell'obbligazione finanziaria garantita siano avvenuti il giorno di apertura della procedura medesima e prima del momento di apertura di detta procedura (chiarendo eventualmente la differenza tra giorno e momento di apertura della procedura) ovvero il giorno di apertura della procedura e dopo il momento di apertura della stessa.

Dopo aver illustrato il contenuto degli articoli 10 e 11 – chiarendo che quest'ultimo tende ad assicurare il coordinamento della nuova disciplina con la normativa recata dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e dal decreto in materia di definitività degli ordini immessi nei sistemi di pagamento e di regolamento – osserva, in conclusione, che lo schema di decreto legislativo reca una disciplina organica della normativa in materia di contratti di garanzia finanziaria e detta disposizioni in linea con le finalità e i vincoli contenuti nella direttiva comunitaria oggetto di recepimento.

Il presidente PEDRIZZI ritiene che l'analitica illustrazione del relatore dia conto sufficientemente dei motivi che hanno giustificato l'assegnazione in consultiva del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2467) *Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il senatore CAMBURSANO (*Mar-DL-U*), dopo aver espresso un giudizio ampiamente positivo sui contenuti del provvedimento, pone all'attenzione della Commissione l'esigenza di valutare l'opportunità di procedere all'esame del disegno di legge, le cui disposizioni investono la più ampia materia della tutela dei risparmiatori, oggetto sia della indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio sia del disegno di legge presentato dal Governo e all'esame della Camera dei deputati. Da un lato, il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati nel luglio del 2003 appare meritevole di un approfondimento anche alla luce di quanto è emerso nei mesi scorsi con la vicenda Parmalat; dall'altro, appare opportuno che si proceda a modificare la normativa vigente anche in tema di analisti finanziari in abbinamento con un provvedimento organico in materia di trasparenza dei mercati finanziari e tutela del risparmio. Paveggia quindi il rischio che l'esame della proposta in titolo non risulti sufficientemente correlata con quanto potrà essere deciso per quanto riguarda la tutela del risparmio in generale.

Il presidente PEDRIZZI osserva che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati affronta in maniera sistematica la materia degli analisti finanziari che, al momento, appare solo indirettamente interessata dal disegno di legge presentato dal ministro Tremonti. Condivide peraltro l'osservazione che anche per la materia degli analisti finanziari occorra prendere le mosse dalle risultanze dell'indagine conoscitiva citata dal senatore Cambursano e condotta dalle Commissioni Finanze e Attività produttive del Senato congiuntamente con le omologhe Commissioni della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

275^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1745-B) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 10^a e 12 a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BEVILACQUA (AN), dichiarando di aver recepito i principali rilievi emersi nel corso della discussione generale, illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione,

esaminate per quanto di competenza le modifiche introdotte dalla Camera al disegno di legge in titolo,

preso atto con rammarico del mancato recepimento delle condizioni recate nel parere approvato dalla Commissione in esito all'esame in sede consultiva del provvedimento in seconda lettura,

rilevato che il testo approvato in terza lettura presenta talune ambiguità lessicali, con particolare riferimento alla clonazione umana,

considerata tuttavia l'esigenza di non ritardare ulteriormente l'iter di approvazione del disegno di legge,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando tuttavia le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di predisporre strumenti di indirizzo diretti ad impegnare il Governo ad interpretare la disposizione recata all'articolo 1, comma 2, lettera g), punto 1, secondo la chiave di lettura precedente».

Per dichiarazione di voto contrario interviene la senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*), la quale non condivide l'invito, recato nello schema di parere, alle Commissioni di merito a valutare l'opportunità di predisporre strumenti di indirizzo a carattere interpretativo. Si tratta infatti, a suo avviso, di una previsione ambigua che oltretutto si richiama alla chiave di lettura interpretativa prevista nel testo approvato in seconda lettura dal Senato, che ella giudica insoddisfacente.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*), pur riconoscendo che il provvedimento ha molti aspetti positivi, alla luce delle perplessità manifestate nel dibattito dichiara il proprio voto di astensione sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Anche il senatore BETTA (*Aut*) annuncia il proprio voto di astensione.

Per dichiarazione di voto favorevole intervengono, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori FAVARO (*FI*), DELOGU (*AN*) e GABURRO (*UDC*).

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore.

(993) PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – avevano avuto luogo le dichiarazioni di voto sullo schema di parere favorevole con osservazioni illustrato dal relatore Favaro.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) chiede di sapere se il relatore intende recepire nello schema di parere i suoi rilievi ed in particolare se accoglie la richiesta di riformulazione volta a consentire una votazione per parti separate.

Il relatore FAVARO (*FI*) giudica preferibile mantenere inalterata la formulazione dello schema di parere da lui illustrato nella seduta di ieri,

atteso che esso già contiene chiare indicazioni alla 1^a Commissione in ordine alle modifiche da apportare al provvedimento. Accoglie comunque la richiesta della senatrice Acciarini di sostituire il riferimento alla «Commissione di merito» con quello alla «Commissione cui il disegno di legge è stato assegnato» e modifica pertanto lo schema di parere nel nuovo testo, che risulta del seguente tenore:

«La Commissione,

esaminato per quanto di competenza il disegno di legge in titolo,

considerato il nuovo testo presentato dal relatore presso la Commissione a cui il provvedimento è stato assegnato,

premesso che la lingua italiana rappresenta anzitutto un bene culturale da salvaguardare e promuovere e che pertanto sarebbe stata opportuna un'assegnazione alle Commissioni riunite 1^a e 7^a,

preso atto che nel corso del dibattito sono state espresse molte perplessità sull'istituzione del nuovo organismo e sui suoi compiti,

considerato che le finalità previste dal provvedimento afferiscono prevalentemente la difesa della lingua italiana, senza considerare che essa è un bene vivo ed in quanto tale da promuovere nella sua dinamicità

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole invitando tuttavia la Commissione a cui il provvedimento è stato assegnato a valutare l'opportunità di istituire effettivamente il nuovo organismo, anche in considerazione delle istituzioni già operanti in Italia. Qualora la Commissione a cui il provvedimento è stato assegnato confermi l'intenzione di istituire il nuovo organismo, si ritiene che esso non possa comunque che avere compiti in positivo di diffusione della lingua italiana, mostrandone ed evidenziandone la ricchezza e le potenzialità. In particolare, esso dovrebbe essere volto:

1. alla promozione e valorizzazione della letteratura italiana ed in particolare dei grandi autori del passato, anche attraverso azioni dirette ad assicurare idonea attenzione da parte del sistema radio-televisivo;

2. al sostegno di idonee iniziative culturali finalizzate a coinvolgere i giovani nella lettura e nella scrittura della lingua italiana;

3. alla promozione di iniziative finalizzate ad assicurare un maggiore coinvolgimento delle scuole nell'azione del Consiglio superiore della lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione presenterà all'Assemblea».

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) illustra conseguentemente il seguente schema di parere contrario, presentato congiuntamente dai senatori Tessitore, Vittoria Franco, Modica, Soliani, D'Andrea e Monticone:

«La Commissione,

esaminato per quanto di competenza il disegno di legge in titolo,

considerato il nuovo testo presentato dal relatore presso la Commissione a cui è stato assegnato;

preso atto che nel corso del dibattito sono state espresse molte perplessità sull'istituzione del nuovo organismo e sui suoi compiti;

esprime, parere contrario e invita la Commissione a cui è stato assegnato a valutare se istituire effettivamente il nuovo organismo, anche in considerazione delle istituzioni già operanti in Italia».

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva quindi lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, nel testo modificato.

Il PRESIDENTE dichiara indi precluso lo schema di parere contrario illustrato dalla senatrice Acciarini.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Destinazione della quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per il finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 332)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e sospensione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - il relatore Favaro aveva svolto la relazione al provvedimento in titolo.

Interviene il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale rileva anzitutto la scarsa chiarezza con cui la commissione esaminatrice ha applicato i criteri di valutazione delle domande degli istituti scientifici speciali.

Al riguardo sottolinea che detta commissione al di là di formule di «politichese accademico», non ha corrisposto al dovere di fornire adeguate motivazioni in ordine alle scelte adottate e che pertanto l'esame dello schema di riparto presso la 7^a Commissione finisca col divenire fonte di possibili alibi per coprire decisioni difficilmente valutabili.

Egli rileva criticamente la riduzione dei contributi disposti in favore di alcuni enti rispetto all'anno 2002, come mostra del resto la stessa relazione svolta dal senatore Favaro. Ne costituiscono esempi il CEINGE-biotecnologie avanzate dell'università Federico II che, nonostante l'importante attività svolta, ha visto ridursi il proprio finanziamento di circa il 75 per cento e il Centro veneto di studi e ricerche sulle civiltà classico

orientali, al quale è stato attribuito solo il 58 per cento delle risorse precedentemente assegnate.

Egli critica inoltre la decurtazione operata ai danni dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto Luigi Sturzo, dei quali – sottolinea – non si può certo disconoscere il rilievo culturale.

Simili tagli, prosegue il senatore, non hanno invece coinvolto altri enti, come ad esempio l'Associazione professionisti sardi-settore formazione professionale, che non rivestono il medesimo rilievo culturale degli enti summenzionati.

Egli rileva inoltre che all'istituto S. Pio V viene incrementato l'importo già assegnato nel 2002, nonostante esso abbia ricevuto un consistente finanziamento a seguito dell'approvazione della legge n. 293 del 2003, peraltro per le medesime finalità.

Egli ritiene conclusivamente che le scelte di finanziamento proposte non rispettino neanche i requisiti di prudenza ed estetica che dovrebbero comunque essere garantiti.

Egli chiede infine al relatore di inserire nello schema di parere che si accinge a redigere un'osservazione affinché gli istituti che hanno onorato con la loro produzione scientifica la cultura italiana possano almeno beneficiare del medesimo finanziamento erogato nel 2002, a tal fine eventualmente utilizzando le risorse che verrebbero a liberarsi se non si incrementassero i contributi in favore degli istituti che già beneficiano di altre sovvenzioni pubbliche.

Il senatore MODICA (*DS-U*) stigmatizza anzitutto la circostanza che il Ministero presenta – in allegato allo schema di riparto – la medesima relazione già trasmessa lo scorso anno, che reca persino i medesimi errori di ortografia.

Nel chiedersi dunque se la commissione esaminatrice abbia effettivamente valutato i progetti, ritiene che con le scelte compiute si stiano dissipando risorse pubbliche, per un ammontare pari a 10 milioni di euro ovvero a circa la metà della decurtazione imposta alla ricerca e alla università.

Egli si sofferma indi su alcuni enti destinatari dei contributi, fra cui la Casa di cura poliambulanza Parco Scientifico E. Menni, la quale è un centro di formazione professionale che non svolge né attività di ricerca né attività di formazione post-universitaria.

Critica inoltre l'assegnazione di un contributo al Centro nazionale per le risorse biologiche, del quale dalla documentazione in possesso si evince solo che svolge un'attività di collaborazione con la regione Liguria, nonché al Consorzio di ricerca del Gran Sasso, il quale è composto dai medesimi enti che beneficiano delle ben più ingenti risorse destinate al Laboratorio del Gran Sasso.

Egli si sofferma criticamente inoltre sui contributi destinati al Comitato di parlamentari per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile (COPIT), all'Istituto per la formazione e l'orientamento professionale

Forma Mentis, nonché all'Istituto San Pio V, sul quale in particolare condivide le medesime considerazioni già espresse dal senatore Tessitore.

Nel ricordare che le università e gli enti pubblici di ricerca restano escluse dal presente riparto poiché percepiscono altri finanziamenti, giudica altresì incomprensibile il contributo destinato all'Istituto per l'alta matematica, che beneficia a sua volta del finanziamento ordinario.

Critica inoltre la scelta di assegnare ulteriori risorse (peraltro assai esigue) all'Istituto superiore Mario Boella, già titolare di un finanziamento di circa 40 milioni di euro per la realizzazione del progetto «Torino Wireless», nonché alla Scuola superiore di oncologia e scienze biomediche.

Dopo aver ribadito che con l'atto in esame si dissipano risorse pubbliche, come del resto era emerso già lo scorso anno in riferimento ad analoga proposta di riparto, egli auspica che il parere che la Commissione si appresta ad approvare, sempre che intenda procedere in tal senso, sia negativo.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) lamenta l'inadeguatezza del documento sottoposto all'esame parlamentare, i cui ritardi sono già stati evidenziati dallo stesso relatore Favaro.

Come già in occasione dell'elenco dei comitati celebrativi nazionali, il Parlamento si trova dunque per l'ennesima volta ad intervenire quando già è trascorso l'anno di riferimento, registrando disfunzioni ma incontrando forti difficoltà a mettere in moto meccanismi diversi.

Entrando nel merito del riparto in esame, ella critica in particolare l'esclusione di due istituti di grande rilievo come il Rizzoli di Bologna e il Galileo Ferraris di Torino, tanto più in quanto detta esclusione è motivata dalla scarsità del finanziamento assegnabile, ininfluente rispetto ai rispettivi bilanci. Si tratta tuttavia di una considerazione, prosegue l'oratrice, che non ha trovato riscontro in altri, numerosi casi, dimostrando l'assenza di una persuasiva strategia complessiva di assegnazione dei fondi.

Per contro, suscitano perplessità molti degli altri soggetti beneficiari di contributo, sicché il criterio adottato sembra piuttosto quello delle maggiori aderenze con i vertici decisionali. In particolare, ella esprime dubbi sull'assegnazione di un contributo al COPIT, nonché alla Fondazione Liberal, che risulta assegnataria di uno stanziamento superiore alla somma di quelli destinati alle altre fondazioni, di diverso orientamento.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) ricorda che in più occasioni la Commissione ha avuto modo di esprimersi in senso contrario ad una distribuzione «a pioggia» dei contributi, giudicando sempre preferibile sostenere in maniera più significativa le attività più valide. In quest'ottica, risulta incomprensibile la scelta – operata nel riparto in esame – di assegnare contributi minimali, dell'importo di appena 8.000 euro (quale quello destinato alla Società italiana di Archeoastronomia) o anche di 20.000 euro, che corrisponde ad una logica prevalentemente assistenzialistica. Non

solo, ma neanche tutti gli enti destinatari di contributo sembrerebbero effettivamente dediti ad attività scientifica di ricerca.

Entrando nel merito del piano di riparto, egli rileva inoltre una deplorabile incertezza di scelte. A fronte di tagli notevoli inflitti ad istituti che, al contrario, meriterebbero un incremento dei finanziamenti, nel riparto vengono infatti inseriti enti, consorzi e fondazioni che hanno una valenza tutt'al più locale. In particolare, cita il caso del finanziamento di un comitato locale per la storia del Risorgimento, laddove la struttura nazionale subisce invece una pesante decurtazione.

Il senatore VALDITARA (AN) conviene che il riparto in esame accosta istituti indiscutibilmente prestigiosi ad altre realtà, che suscitano invece perplessità. Nel suggerire pertanto al relatore la redazione di un parere articolato, che tenga conto di tali differenze, chiede inoltre all'opposizione la disponibilità a collaborare ad una revisione della disciplina della materia, al fine di risolvere definitivamente gli elementi potenzialmente equivoci.

Il presidente ASCIUTTI dà atto all'opposizione di una valutazione del provvedimento che va oltre gli schieramenti di partito, come testimoniano le perplessità manifestate con riferimento al contributo destinato al COPIT.

Resta comunque la difficoltà ad esprimere un giudizio motivato su un atto di cui non si conoscono pienamente le motivazioni. Già l'anno scorso, del resto, la Commissione non ha espresso il proprio parere. Se quest'anno compirà un atto di fede nei confronti dell'operato del Governo, egli si augura che quanto meno l'anno prossimo essa sia messa in condizioni di compiere una valutazione più efficace.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il vice ministro POSSA, il quale conviene anzitutto con il presidente Asciutti sulla difficoltà di esprimere un parere motivato in mancanza dei necessari elementi. Conviene altresì con il senatore Valditara sull'opportunità di una revisione dei meccanismi di erogazione ed in tal senso auspica una modifica legislativa che consenta di fare maggiore chiarezza.

Nega invece che l'intero ammontare ripartito, pari a 10 milioni di euro, possa considerarsi dissipato. L'intenzione del Governo è infatti quella di assistere le realtà che hanno maggiormente bisogno del contributo statale, contrastando fenomeni di precarietà. In tal senso, non può tuttavia non concordare sulla inopportunità – segnalata dal senatore Monticone – di erogare contributi pari ad appena 8.000 o 20.000 euro. Qualora si ponesse mano ad una modifica legislativa, potrebbe essere dunque opportuno fissare l'entità del contributo minimo.

Rispondendo ai quesiti relativi ad istituti specifici, assicura indi che si farà carico di verificare la sovrapposizione del finanziamento destinato all'Istituto S. Pio V. Quanto all'Istituto di alta matematica, comunica che il finanziamento aggiuntivo assegnato dal piano di riparto in esame è desti-

nato a far fronte ad un esborso straordinario per borse di studio, che richiede un contributo *ad hoc*.

Egli riconosce poi di non essere a conoscenza dell'assai maggiore contributo di cui sarebbe destinatario l'Istituto Mario Boella per il progetto citato dal senatore Modica. Il finanziamento disposto con il riparto in esame è peraltro destinato a compensare le riduzioni subite nel 2002. Quanto al COPIT, egli ne ricorda l'attività di indubbio valore.

Dichiara conclusivamente di recepire le critiche emerse, ivi comprese quelle sul ritardo con cui l'atto è stato presentato alle Camere, di cui si avvarrà senz'altro per il futuro. È del resto pieno intendimento del Governo fare un corretto uso delle risorse pubbliche in un'ottica di equità e trasparenza.

Replica altresì il relatore FAVARO (*FI*), il quale ritiene anzitutto doveroso manifestare apprezzamento per l'operato svolto dalla commissione incaricata di esaminare le domande relative al 2003. Osserva poi che il decreto n. 623 del 1996 reca già criteri abbastanza specifici per l'assegnazione dei contributi. Né va dimenticato che il riparto in oggetto riguarda un esercizio finanziario che si è già concluso. Alcuni degli enti inseriti nell'elenco sembrerebbero tuttavia non svolgere un'attività prettamente di ricerca, bensì culturale in senso lato.

Egli ritiene quindi di dover redigere un parere in questo senso, sottolineando altresì l'esigenza di assicurare continuità a quegli istituti che possono documentare di aver svolto in passato un'attività di rilievo, come indicato dal senatore Tessitore. Auspica inoltre che per il futuro il riparto sia trasmesso alle Camere con maggiore tempestività e che con altrettanta sollecitudine siano espletati i diversi passaggi procedurali previsti, ivi compresa la nomina della commissione incaricata dell'esame delle domande.

Si augura conclusivamente che, a differenza dell'anno scorso, la Commissione riesca ad esprimersi sull'atto in titolo, se non altro a conforto dell'operato dei molti enti di valore inseriti nell'elenco.

Dopo interventi dei senatori MODICA (*DS-U*) e SOLIANI (*Mar-DL-U*), il PRESIDENTE sospende l'esame dell'atto in titolo per consentire al relatore di predisporre uno schema di parere nei termini indicati.

Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'università e la ricerca e del Fondo per l'edilizia universitaria (n. 337)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di proroga)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata svolta la relazione introduttiva. Egli dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) esprime anzitutto il proprio apprezzamento per la relazione introduttiva, nella quale – a suo avviso – il senatore Gaburro ha evidenziato i principali punti deboli dello schema di ripartizione.

Egli si sofferma indi sul Fondo per l'edilizia universitaria, lamentando l'inadeguatezza della documentazione trasmessa, che non dà conto di una valutazione dello sviluppo dell'edilizia universitaria.

Egli sottolinea infatti che la scarsità delle risorse destinate all'edilizia universitaria, ulteriormente decurtate in sede di finanziaria, richiedono una specifica conoscenza non solo della situazione e delle necessità ordinarie delle università, ma anche delle realtà dei mega atenei e dei nuovi atenei.

Al riguardo egli sottolinea l'opportunità di procedere ad un monitoraggio sull'attività dei mega atenei sul fronte dell'edilizia, anche con riferimento al rapporto con il territorio e con gli enti locali. Anche quanto agli atenei di recente istituzione, egli richiama la necessità di un'attenta valutazione sull'effettiva capacità di questi ultimi ad individuare strutture adeguate, come peraltro la stessa normativa prescrive per la loro istituzione, anche al fine di valutare l'effettivo impatto sugli atenei storici.

Quanto poi al Fondo unico per l'università e la ricerca, egli stigmatizza il decurtamento delle risorse destinate ai progetti universitari di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), nonché il mancato rifinanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), atteso che si tratta di settori strategici per la ricerca nel nostro Paese.

Il senatore MODICA (*DS-U*) si sofferma anzitutto sul Fondo unico per l'edilizia universitaria, sul quale rileva peraltro che gravano anche spese non propriamente ascrivibili all'edilizia universitaria, sottolineando che ancora una volta si verifica una riduzione delle risorse, come del resto l'opposizione aveva già preannunciato in sede di esame dell'ultima manovra economica.

Si tratta del resto di una decurtazione, ancorché limitata al 2,8 per cento rispetto al 2003, che tuttavia si somma ai precedenti tagli, su un settore che – come riconosce lo stesso Ministro nella relazione alla proposta di ripartizione – non riceve adeguati stanziamenti.

Rispetto al 2001, egli sottolinea che dette risorse risultano infatti ridotte di oltre il 40 per cento, a conferma della tesi più volte sostenuta dall'opposizione, secondo cui il Governo destina sempre minori risorse al settore.

Con riferimento al Fondo unico per l'università e la ricerca, egli lamenta anzitutto la riduzione delle risorse rispetto allo scorso anno, pari ad oltre il 31 per cento. Anche in questo caso si conferma l'intenzione del Governo di non investire nell'università e nella ricerca.

A fronte dell'ingente riduzione di stanziamenti riferiti ad alcuni capitoli di spesa, egli dichiara indi di non comprendere la ragione per la quale altri risultino invece sempre confermati. Al riguardo egli stigmatizza l'inadeguatezza della relazione di accompagnamento allo schema di riparto, che peraltro anche in questo caso è la medesima già trasmessa negli scorsi

anni, la quale non dà conto della scelta di mantenere il medesimo contributo per la ricerca in Antartide, ancorché egli dichiarò di riconoscerne il valore scientifico.

Svolge le medesime considerazioni anche con riferimento al finanziamento destinato alla diffusione della cultura scientifica, in merito al quale rileva che la relazione non spiega la modalità con cui detto contributo viene utilizzato.

Avviandosi a concludere egli stigmatizza inoltre la riduzione delle risorse destinate ai PRIN, con cui viene finanziata la ricerca universitaria italiana, nonché il mancato finanziamento del FAR, con il quale viene promossa la ricerca da parte delle imprese, svolta in collaborazione con enti di ricerca ed università.

Conclude osservando indi che il quadro descritto conferma le critiche dell'opposizione in ordine ai mancati investimenti dell'Esecutivo nella ricerca.

Stante l'imminente scadenza dei termini per l'espressione del parere, il PRESIDENTE propone che la Commissione chieda la proroga, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Destinazione della quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per il finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 332)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, diano sospeso.

Il relatore FAVARO (*FI*) illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) dichiara che il suo Gruppo non può certamente convenire sulla valutazione favorevole proposta dal relatore. Esprime tuttavia compiacimento per gli elementi costruttivi emersi nel dibattito, nella distinzione delle rispettive responsabilità.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) esprime a sua volta apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore per recepire le indicazioni emerse nella discussione, nonché per l'impegno assunto dal vice ministro Possa di tener conto del dibattito ai fini dei prossimi piani di riparto. Per ragioni di coe-

renza, dichiara tuttavia di non poter votare favorevolmente sulla proposta del relatore.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

(1227) Giovanni BATTAGLIA ed altri. – Disposizioni relative al personale docente della scuola

(1381) BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel settore scolastico

(1621) RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale docente

(2148) ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente

(2310) VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Su richiesta della senatrice ACCIARINI (*DS-U*), il PRESIDENTE informa che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 3.0.5. Avverte pertanto che l'esame dei provvedimenti in titolo proseguirà nella seduta già convocata per domani, alle ore 14,30, nell'auspicio che la Commissione bilancio abbia nel frattempo espresso il proprio parere.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) tiene a sottolineare che l'esame del provvedimento sarebbe concluso da tempo se ad esso non fosse d'ostacolo l'emendamento 3.0.5. Nessuna responsabilità sul ritardo può essere dunque addebitata all'opposizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE DI MINORANZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 993

«La Commissione,

esaminato per quanto di competenza il disegno di legge in titolo,

considerato il nuovo testo presentato dal relatore presso la Commissione a cui è stato assegnato;

preso atto che nel corso del dibattito sono state espresse molte perplessità sull'istituzione del nuovo organismo e sui suoi compiti;

esprime, parere contrario e invita la Commissione a cui è stato assegnato a valutare se istituire effettivamente il nuovo organismo, anche in considerazione delle istituzioni già operanti in Italia».

**SCHEMA DI PARERE
DEL RELATORE SULL'ATTO N. 332**

«La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,

rilevato che esso è stato trasmesso alle Camere per il prescritto parere quando già era trascorso l'esercizio finanziario di riferimento,

auspicato che per il futuro la presentazione del piano di riparto sia più tempestiva, così come più solleciti siano i vari passaggi procedurali, fra cui in primo luogo la nomina della Commissione incaricata dell'esame delle domande presentate,

preso atto della difficoltà di esprimere un giudizio motivato su un riparto che riguarda enti eterogenei che svolgono attività di ricerca o di formazione post-universitaria,

considerata l'opportunità di assicurare continuità ad istituzioni che hanno svolto valida e documentata attività per il passato,

valutato positivamente il lavoro svolto dalla commissione incaricata dell'esame delle domande riferito all'esercizio finanziario 2003,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. è opportuno che il piano di riparto sia annualmente corredato dalle motivazioni che giustificano l'inclusione di ogni singolo ente nel riparto stesso e l'entità del contributo proposto;

2. è necessario che siano esclusi gli enti che non presentano i requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto 8 ottobre 1996 n. 623.

La Commissione rileva infine l'esigenza di una modifica della normativa di riferimento che consenta di assegnare i contributi in maniera più chiara e trasparente».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

313^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, sulla situazione della società Alitalia S.p.A.

Il presidente GRILLO dà anzitutto lettura di una lettera inviata dal Capo dell'ufficio del coordinamento legislativo del Ministro dell'economia e delle finanze che giustifica l'assenza del Ministro Tremonti dalla seduta odierna per impegni istituzionali precedentemente assunti. Dà quindi la parola al vice ministro Tassone.

In via preliminare il vice ministro TASSONE si scusa con la Commissione se ancora una volta il Governo, ieri, è stato costretto a chiedere un ulteriore differimento delle comunicazioni. Riconosce che la Commissione è stata particolarmente paziente e comprensiva nel rilevare le oggettive difficoltà di affrontare un tema così spinoso prima di averne analizzato opportunamente tutti gli aspetti, le cause che hanno determinato la crisi, le possibili conseguenze di essa e i modi per farvi fronte. Quanto alle cause, sono state compiute da più parti analisi e studi, non sempre disinteressati, che talvolta hanno condotto a formulare ipotesi suggestive e di forte impatto mediatico, ma insufficienti sul piano del metodo prima ancora che su quello del merito. In via di larga approssimazione, tuttavia, appare corretto sostenere che le ragioni della crisi Alitalia abbiano natura diversa e possano essere classificate in cause di origine internazionale, di origine sistemico e di origine interne alla Società. Quanto alle prime è sufficiente accennare alla grave crisi di domanda seguita ai tragici eventi dell'11 settembre 2001, agli eventi bellici nei diversi scacchieri internazio-

nali, alle reiterate minacce dirette e indirette di Osama Bin Laden. Quanto alle seconde, invece, appare incidente l'eccessiva frammentazione delle strutture aeroportuali del Paese, la loro casuale distribuzione territoriale, l'eccesso di offerta, sia sul piano dell'infrastruttura che su quello dei vettori, l'inadeguata dimensione degli stessi e una vistosa carenza di regole di sistema. Quanto alle cause interne sottolinea una certa rigidità della struttura, l'inadeguata dimensione dell'azienda – troppo grande per essere un vettore regionale e troppo piccola per essere competitiva sul mercato europeo e internazionale – una certa difficoltà a comprendere che un piano di risanamento non condiviso sul piano sociale aggiunge difficoltà gestionale e, infine, una struttura dei costi fortemente sbilanciata. Senza soffermarsi su una più approfondita analisi che, se ritenuta utile, può essere compiuta con più larga disponibilità di tempo e con qualche supporto visivo, richiama l'attenzione sul fatto, ormai largamente accettato, che la crisi Alitalia si caratterizza per una perdita di competitività sul mercato a medio e lungo raggio e per la conseguente caduta della domanda, una diminuzione della capacità di *leadership* sul piano del mercato domestico e una perdita di gettito non accompagnata da analoga riduzione dei costi. In questa situazione di difficoltà, all'inizio del secondo semestre del 2002, la società Alitalia ha elaborato un piano di risanamento che, approvato dal consiglio di amministrazione, è stato allegato alla proposta di privatizzazione e trasmesso alla fine del 2003 al Parlamento per il parere. Il piano, tra nuove entrate e tagli di spese, vale circa cinquecento milioni di euro. Tra i tagli figurano anche quelli occupazionali diretti per circa 1450 addetti e circa 1700 fuoriuscite per operazioni di esternalizzazione. Il messaggio mediatico che è passato è che su questo punto – e solo su questo – i sindacati abbiano alzato le barricate. Le cose non stanno esattamente così anche se in materia di riduzione della forza lavoro il sindacato mantiene, da tempo, una posizione di forte prudenza e diffidenza. Ed è proprio questa nota posizione del sindacato che doveva indurre a più convinte e tenaci relazioni industriali. Probabilmente si è ritenuto che l'urgenza del provvedere (la sbandierata perdita di 50.000 euro l'ora) dovesse far premio sul valore del consenso. In ogni caso va subito detto che il piano di risanamento si è collocato in un contesto di rapporti tesi fra sindacati e azienda e che le organizzazioni sindacali hanno subito dichiarato di considerare il piano sbagliato in radice e non solo per i tagli occupazionali. Per avviare la discussione su un terreno di utile dialettica è apparso subito indispensabile un deciso intervento del Governo, finalizzato a consentire almeno una serena illustrazione del piano. Questo impegno ha occupato tutto il mese di gennaio, nel corso del quale, sono state altresì approfondite le cause sistemiche della crisi, la loro concatenazione con la crisi della società Alitalia, nonché una prospettazione condivisa dei rimedi da attuare. L'illustrazione e la discussione del piano sono state accompagnate da uno studio valutativo di un *advisor* esterno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il resto è cronaca degli ultimi tre giorni: le dimissioni dell'amministratore delegato Mengozzi, la nomina del nuovo *board* e, nella serata di ieri sera, la incoraggiante notizia che l'azienda e i

sindacati hanno ripreso le relazioni senza l'assistenza del Governo e hanno stabilito un percorso che non esclude ipotesi di aggiustamento delle misure contenute nel piano. Infine – aiutati dalla convocazione del «tavolo di Palazzo Chigi» sulla definizione delle misure di sistema contenute del documento curato dal Ministero d'intesa con tutte le parti sociali interessate – i sindacati hanno deciso di sospendere lo sciopero generale del 5 marzo prossimo. A questo riguardo, pur in assenza di fatti concreti, esprime l'impressione che si sia imboccato un sentiero stretto ma virtuoso: il Governo vigilerà e presterà tutta l'assistenza e l'ausilio necessari affinché questa via sia percorsa fino in fondo, in tempi rapidi, fornendo al Parlamento le doverose informazioni.

Si apre il dibattito.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*), dopo aver espresso il proprio disagio per la reiterata assenza del ministro Tremonti che sulla questione della società Alitalia è il soggetto che più di tutti potrebbe fornire soddisfacenti informazioni – questione della quale chiede al presidente Grillo di investire formalmente il Presidente del Senato – sottolinea che nella vicenda della compagnia di bandiera quella che viene in luce è una totale assenza del Governo e la mancanza di strategie politiche nella gestione del trasporto aereo. La Commissione avrebbe inoltre un preciso interesse ad avere informazioni dai soggetti che concretamente hanno deciso le sorti della società fino a questo momento in una serie di riunioni che hanno visto coinvolto direttamente il Presidente del Consiglio, soprattutto in relazione alla nomina dei nuovi vertici. In riferimento in particolare a quella dell'amministratore delegato chiede di sapere se il Governo abbia operato una seria disanima dei requisiti di tipo manageriale che questa nomina richiede. Inoltre, poichè uno dei punti messi fortemente in discussione, non solo dalle organizzazioni sindacali, è il piano industriale sin qui elaborato, viene da chiedersi se il nuovo amministratore delegato, nella sua precedente veste di direttore generale, non sia responsabile proprio della stesura di questo atto e tutto ciò in vista di una difficile trattativa internazionale per alleanze future e in un'ottica di auspicabile risanamento dell'Azienda. A questo riguardo appare inoltre necessario chiedersi se la strada che si intende perseguire sia ancora quella delle privatizzazioni o degli aiuti pubblici alla società e quanti siano realmente gli esuberi dato che, in questi giorni, sono apparse sulla stampa cifre molto diverse e assai distanti tra di loro. Pur ringraziando il vice ministro Tassone per la sua presenza e per la relazione svolta, ritiene tuttavia che essa non abbia toccato il cuore dei problemi della crisi della società Alitalia.

Il presidente GRILLO assicura il senatore Zanda che si farà carico di investire formalmente il Presidente del Senato della questione sollevata all'inizio del suo intervento.

Il senatore FALOMI (*Misto*) ringrazia a sua volta il vice ministro Tassone che non ha mai mancato di partecipare assiduamente ai lavori della Commissione. Ritiene tuttavia che la Commissione debba insistere per la presenza del Ministro dell'economia e delle finanze che ha il dovere di riferire al Parlamento sulle questioni della società Alitalia che direttamente coinvolgono le responsabilità del suo dicastero. È infatti da sottolineare che la vertenza della società Alitalia con i sindacati non è una comune vertenza aziendale; in questa vicenda il Governo non può essere un attore neutro e senza un impegno dell'Esecutivo sulla politica complessiva del trasporto aereo non è possibile risanare l'azienda. Dichiarò quindi di apprezzare le osservazioni del Vice ministro riguardo alle trattative sindacali in corso dalla giornata di ieri, sottolinea tuttavia come il Governo non stia ancora esercitando quel ruolo dal quale non si può sottrarre. Chiede infine di sapere se il Governo intenda ritirare lo schema di privatizzazione della società e il piano industriale presentati in Parlamento qualche mese fa.

Il vice ministro TASSONE fa incidentalmente presente che il tavolo della trattativa è aperto da tempo ed ha già prodotto un documento che si dichiara disponibile a mettere a disposizione dei membri della Commissione.

Il senatore MONTINO (*DS-U*), dopo aver sottolineato la gravità dell'assenza del Ministro dell'economia e delle finanze e anche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, chiede che della questione sia investito il Presidente del Senato. Quanto alla nomina del nuovo amministratore delegato ritiene che il soggetto prescelto sia sicuramente stato estensore del piano contestato. Rileva quindi la mancanza di indicazioni programmatiche e strategiche del Governo nel settore del trasporto aereo e chiede che il documento cui ha fatto riferimento il Vice ministro sia celermente consegnato ai senatori trovando discutibile che ciò non sia ancora accaduto.

Il senatore CICOLANI (*FI*) ritiene che la strada della privatizzazione avviata dal Governo, e non ancora smentita con atti formali, sia la via necessaria al risanamento di un'azienda che per l'assunzione di importanti decisioni è fortemente penalizzata dalla lentezza con la quale deve operare. Ritiene pertanto che il DNA della società debba essere radicalmente cambiato per renderla operativamente più snella e veloce. In secondo luogo si dichiara convinto che l'assetto attualmente operante nel *management* non possa che essere provvisorio e obbligato dalla particolarità del momento. L'assetto definitivo, anche sul piano della struttura di guida della società, non potrà che essere definitivo alla fine del processo di privatizzazione, che per essere condotto a termine, necessita ancora di tempo. In terzo luogo fa presente come il Governo abbia assunto iniziative importanti sia sul piano generale del funzionamento del sistema aeroportuale sia sul piano più strettamente legato al funzionamento dell'azienda e alle con-

dizioni della sua ripresa. In particolare, rispetto a quest'ultimo tema, ritiene che la ripresa delle relazioni sindacali sia così vitale e positiva per l'azienda che lo sciopero generale del settore programmato dalle organizzazioni sindacali per il 5 marzo prossimo è stato revocato. Fa infine presente che vi sono proposte concrete del Governo anche sul tema degli esuberanti del personale, sull'utilizzo dell'*outsourcing*, sulle questioni relative al costo del carburante e del noleggio eventuale degli aerei. Ritiene quindi che l'interesse del Governo nei confronti della società Alitalia, pur in presenza dei vincoli comunitari, non possa non essere apprezzato. Suggerisce da ultimo l'utilizzazione dei fondi per la formazione del personale della regione Lazio e della regione Lombardia destinate ai lavoratori del trasporto aereo.

Il senatore FORTE (*UDC*), dopo aver ringraziato il vice ministro Tassone, sottolinea come, una volta nominati i nuovi vertici dell'azienda e avviato il processo di risanamento, il Parlamento non possa che dare al Governo il tempo necessario per portare a termine le strategie che renderanno nuovamente competitiva la società Alitalia e il settore del trasporto aereo. Invita pertanto i membri dell'opposizione a non utilizzare strumentalmente l'assenza di alcuni ministri che da molto tempo, purtroppo, e nonostante i molti inviti, ritengono di non dover presenziare ai lavori della Commissione.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) ritiene che l'assenza dei Ministri invitati sia fortemente connessa alla mancanza di strategie e di politiche concrete nei riguardi del settore del trasporto aereo. Chiede tuttavia se per avere la loro presenza in Commissione sia necessario scendere ad argomenti quali le insinuazioni di una volontà di svendita della società Alitalia a quelli che vengono definiti anche dalla stampa «gli amici degli amici». Nel merito della situazione della società ricorda che l'Alitalia ha ormai perso il quaranta per cento delle quote di mercato interno ed il venti per cento di quelle del mercato internazionale. A questo riguardo chiede che cosa il Governo intenda fare per rendere nuovamente competitiva l'Azienda e recuperare le quote di mercato perse. Chiede quindi di sapere che cosa si intenda fare affinché la compagnia possa misurarsi con le compagnie aeree che operano voli *slow cost* e quali siano le politiche necessarie allo sviluppo dell'aeroporto di Malpensa. A questo ultimo riguardo chiede di sapere quale sia la ragione che spinge a fare alleanze con compagnie aeree che hanno, nei loro paesi, hub in competizione con quello di Malpensa. Per avere le risposte a queste domande ritiene che la trattativa sindacale in corso non sia rilevante. Chiede infine di sapere se i due provvedimenti presentati al Parlamento riguardanti la privatizzazione della società e il relativo piano industriale siano ancora validi o se il Governo intenda ritirarli. Chiede infine di avere nozione più precisa circa la volontà di privatizzazione della società dato che il Presidente del Consiglio nega questa possibilità mentre altri rappresentanti di Governo fanno affermazioni di opposto contenuto.

Il presidente GRILLO ringrazia il vice ministro Tassone e rinvia il seguito delle comunicazioni ad una seduta che sarà convocata per giovedì 11 marzo 2004 alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 9,50.

314^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

La seduta inizia alle ore 14,55.

Il presidente PEDRAZZINI, in considerazione dell'approssimarsi dell'inizio della seduta delle Commissioni riunite 1^a e 8^a ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

220^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***PICCIONI**

Intervengono i sottosegretari di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/70/CE per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi» (n. 343)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

Il presidente PICCIONI ricorda che nella seduta del 2 marzo è stata svolta la relazione.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, ha la parola il relatore BONGIORNO (AN) che formula una proposta di osservazioni favorevoli.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del previsto numero legale, conferisce, all'unanimità, mandato al relatore a trasmettere osservazioni favorevoli.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE relative alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali» (n. 345)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

Il presidente PICCIONI ricorda che nella seduta del 2 marzo è stata svolta la relazione.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, ha la parola il relatore AGONI (*LP*) che formula una proposta di osservazioni favorevoli.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del previsto numero legale, conferisce mandato al relatore a trasmettere osservazioni favorevoli.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana» (n. 342)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella seduta dello scorso 2 marzo è stata svolta la relazione, dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore FLAMMIA (*DS-U*), il quale lamenta il forte ritardo con il quale il Governo ha presentato il provvedimento in titolo, rivolto all'attuazione di una delega che risale a più di un anno fa, relativa a sua volta ad una direttiva risalente addirittura al 2001. E' davvero singolare, a suo avviso, che si sia dovuto attendere così tanto per la presentazione di un provvedimento che, investendo i profili della produzione agricola e dell'alimentazione – di particolare importanza nel panorama produttivo nazionale – avrebbe dovuto spingere il Governo ad un'azione ben più sollecita.

Sottolinea l'opportunità di procedere ad alcune utili audizioni al fine di incrementare il quadro conoscitivo della Commissione, in quanto lo schema in esame verte su questioni di carattere fortemente tecnico, che necessiterebbero di appropriate conoscenze di taluni profili della scienza dell'alimentazione. Ritiene inoltre opportuno acquisire le osservazioni della 12^a Commissione, in quanto il provvedimento in esame non investe esclusivamente profili di carattere economico-produttivo, incidendo altresì sui disciplinari di produzione di prodotti destinati all'alimentazione.

Si sofferma quindi sui singoli articoli dello schema in esame, rilevando che l'articolo 2 prevede un riferimento agli «additivi», che non compare in alcun modo nella direttiva oggetto di recepimento. L'articolo 3 costituisce a suo avviso una delle norme nelle quali maggiore sarebbe il bisogno di effettuare alcune audizioni, per comprendere la reale portata delle definizioni tecniche ivi contenute. Ritiene peraltro discutibile il fatto

che il comma 3 dell'articolo 4, in materia di ricomposizione dello stato di origine dei prodotti, non preveda l'obbligo di indicare le sostanze utilizzate a tal fine nell'elenco degli ingredienti.

Dichiara inoltre di non comprendere per quale motivo il successivo comma 4 stabilisca di riportare esclusivamente sull'imballaggio, ovvero su un documento commerciale, l'indicazione circa la presenza della quantità di zuccheri aggiunti o di succo di limone ovvero di sostanze acidificanti aggiunte per i succhi di frutta di cui all'allegato 1, punto 3, non destinati al consumatore.

Sulla base delle considerazioni svolte, ribadisce la propria proposta di svolgere un ciclo di audizioni che permetta di comprendere compiutamente la reale portata del provvedimento.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), dopo aver ricordato come la materia dei succhi di frutta sia stata ripetutamente oggetto dell'interesse degli esponenti del suo Gruppo, che a tal riguardo ha presentato diverse interrogazioni, compresa quella relativa alle cosiddette bevande di fantasia, fa osservare come lo schema in esame, nell'elencare gli ingredienti che è consentito aggiungere ai prodotti a base di frutta, presenti una rilevante difformità dal corrispondente elenco previsto nella direttiva comunitaria 2001/112/CE. All'articolo 2, lettera g), compare infatti un riferimento agli additivi di cui al decreto del Ministro della sanità n. 209 del 27 febbraio 1996: si tratta di additivi utilizzati dall'industria alimentare che potrebbero avere a suo avviso un forte impatto sulla qualità di prodotti ad alta «naturalità».

Nel proporre la soppressione della citata lettera g), richiede inoltre che il rappresentante del Governo fornisca alcuni chiarimenti in proposito, sottolineando fortemente la necessità di non discostarsi rispetto a quanto previsto nel testo della direttiva comunitaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 2001 concernente il miele in esecuzione della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14» (n. 334)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

Il presidente PICCIONI ricorda che nella seduta di ieri il relatore Agoni ha formulato una proposta di parere favorevole con condizioni, in ordine alla quale il rappresentante del Governo si è riservato una più approfondita valutazione.

Dà quindi la parola al relatore AGONI (*LP*), il quale formula una nuova proposta di parere, volta a trasformare in osservazione la condizione, presente nel parere proposto precedentemente, riguardante la quantificazione preventiva del miele etichettato anteriormente al 1° agosto 2004, e ad inserire un'osservazione concernente l'opportunità di perfezionare il sistema dei controlli al fine di contrastare più efficacemente le sofisticazioni comunemente praticate.

Il RAPPRESENTANTE del Governo concorda con la nuova proposta di parere testé illustrata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente PICCIONI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, avverte che porrà in votazione il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni e le condizioni del tenore da lui proposto.

La Commissione conferisce, all'unanimità, mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni e le condizioni del tenore da lui proposto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 4 marzo, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

**SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE
E APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 334**

La 9^a Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

che la formulazione del comma 3 dell'articolo 1 sia modificata – al fine di recepire integralmente la definizione di miele per uso industriale fornita nella direttiva 2001/110/CE – inserendo dopo le parole: «o come ingrediente in altri prodotti alimentari» le altre: «destinati ad essere successivamente lavorati»;

che sia prevista un'adeguata sanzione amministrativa pecuniaria anche per le violazioni della prescrizione di cui al comma 4 dell'articolo 3.

Richiama inoltre l'attenzione del Governo sull'opportunità di perfezionare il sistema dei controlli al fine di contrastare in modo più efficace le sofisticazioni comunemente praticate, nonché sulla necessità di quantificare preventivamente il miele etichettato anteriormente al 1° agosto 2004 – e che pertanto può continuare ad essere commercializzato sino ad esaurimento – relativamente ai profili applicativi di cui all'articolo 8, in materia di commercializzazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

230^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (n. 336)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il relatore Tofani ha illustrato uno schema di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, sul provvedimento in titolo. Dà quindi la parola al relatore, che ha preannunciato la presentazione di una modifica del testo della prima condizione, riguardante la sostituzione, agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, della parola «sentiti», riferita ai direttori territoriali degli enti previdenziali, con le altre «previa consultazione».

Il senatore TOFANI (AN) fa presente che il testo della condizione contenuta nello schema di parere da lui illustrato nella seduta di ieri, ora ricordato dal Presidente, si proponeva di rendere più stringente l'obbligo di consultazione delle direzioni territoriali degli enti previdenziali da parte delle direzioni regionali e provinciali del lavoro. La soluzione da lui originariamente individuata appare tuttavia non del tutto idonea ad esplicitare tale intento e, pertanto, ha ritenuto di riformulare la condizione relativa agli articoli 4 e 5 nel testo di cui dà lettura:

«Con riferimento agli articoli 4 e 5 occorre che, nell'ambito della funzione di coordinamento operativo, siano previste adeguate forme di consultazione obbligatoria delle Direzioni degli enti previdenziali, delle

cui risultanze le competenti Direzioni del lavoro tengano conto ai fini dell'assunzione delle decisioni di loro spettanza».

Con tale riformulazione – precisa il relatore – dovrebbe essere più puntualmente espressa l'esigenza di pervenire ad un effettivo coinvolgimento delle strutture territoriali degli enti previdenziali nel coordinamento dell'attività di vigilanza, fermo restando che al legislatore delegato spetterà il compito di tradurre un tale principio in norma legislativa.

La senatrice PILONI (*DS-U*) osserva che lo schema di parere predisposto dal relatore, con la modifica da ultimo illustrata, raccoglie gran parte delle osservazioni emerse nel corso del dibattito in Commissione e delle consultazioni informali con le parti sociali e gli enti previdenziali: in tal senso, la riformulazione della prima condizione di cui ha testé dato lettura il relatore rafforza l'indicazione di garantire l'autonomia degli enti previdenziali nell'ambito del coordinamento dell'attività di vigilanza. Sarebbe stato però opportuno pervenire anche alla proposta di soppressione dell'articolo 11, che, oltre a presentare profili di eccesso di delega, introduce una forma di conciliazione, in aggiunta a quelle già previste dal Codice di procedura civile e dai contratti collettivi, che ha però la caratteristica di prevedere soltanto in via facoltativa l'assistenza delle associazioni o organizzazioni sindacali, ponendo pertanto le premesse affinché risulti ulteriormente indebolita la posizione del lavoratore. Qualora non si intenda accedere all'ipotesi di sopprimere l'articolo 11, la senatrice Piloni propone di integrare l'osservazione riferita al comma 6 dell'articolo 11 aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «inoltre, essendo la conciliazione monocratica possibile solo in relazione a diritti disponibili appare improprio il riferimento (nell'articolo 11, comma 4) ai contributi previdenziale e assicurativi, configurandosi questi ultimi come diritti indisponibili».

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*), dopo aver espresso apprezzamento per il proficuo impegno profuso dal relatore nel recepire, all'interno dello schema di parere da lui predisposto, le osservazioni emerse nel dibattito, propone di integrare gli articoli 3, comma 2, 4, comma 3 e 5, comma 2, prevedendo la partecipazione del comandante generale e dei comandi territoriali dell'Arma dei Carabinieri, rispettivamente, nella Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nella Commissione regionale e nei CLES. Al fine di pervenire ad un'ulteriore semplificazione della normativa, il senatore Montagnino ritiene che sarebbe opportuno integrare lo schema di parere anche con una proposta di modifica del comma 4 dell'articolo 10, demandando ad una circolare ministeriale, anziché ad un decreto, il compito di adottare il modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti.

Secondo il senatore VIVIANI (*DS-U*) l'articolo 11 dello schema di decreto legislativo all'esame configura una sorta di discutibile procedimento di conciliazione preventiva, che dovrebbe comunque essere attivato

sulla base di modalità di accertamento delle infrazioni meno generiche di quelle indicate dalla disposizione all'esame. Suggestisce pertanto al relatore di integrare in tal senso lo schema di parere.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*), concordando con i rilievi del senatore Viviani, propone di pervenire ad una formulazione più precisa del comma 1 dell'articolo 11, prevedendo che le ipotesi di richiesta di intervento ispettivo abbiano carattere più circostanziato e che, nel testo, si faccia riferimento a profili specifici di tutela di diritti disponibili dei lavoratori.

Il relatore TOFANI (*AN*) dichiara di accogliere le proposte formulate dalla senatrice Piloni e dai senatore Montagnino, Viviani e Treu, e integra conseguentemente lo schema di parere da lui predisposto.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*), pur esprimendo apprezzamento per la disponibilità del relatore ad accogliere i rilievi emersi nel corso del dibattito, ritiene non condivisibile l'impostazione del provvedimento all'esame: esso, forzando anche il contenuto della norma di delega, dà vita ad un sistema che, di fatto, emargina gli organi di vigilanza degli enti previdenziali, attribuendo ad essi compiti meramente esecutivi. In tal modo viene minata alla base qualsiasi iniziativa di vigilanza volta al recupero dell'evasione contributiva, si riduce l'efficacia delle ispezioni condotte dagli enti previdenziali, si espropriano gli ispettori delle loro prerogative, con conseguente danno per la loro professionalità e si depaupera il patrimonio informativo degli enti, non compensato dalla istituzione della banca dati di cui al comma 1 dell'articolo 10.

Sono così confermate le preoccupazioni espresse dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS già prima dell'inizio dell'esame in Commissione, preoccupazioni peraltro ribadite dai rappresentanti di tutti gli enti previdenziali nel corso delle audizioni informali svolte presso l'Ufficio di Presidenza.

Il provvedimento all'esame presenta altri, più specifici elementi negativi, tra i quali, in primo luogo, va ricordata l'introduzione della conciliazione monocratica, prevista dall'articolo 11, di cui opportunamente la senatrice Piloni ha chiesto la soppressione; è poi inammissibile che, all'articolo 8, si preveda che nel corso dello svolgimento delle attività di prevenzione e promozione il personale ispettivo non rivesta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Per quanto concerne il parere predisposto dal relatore, la richiesta di sopprimere la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 7, posta come condizione, appare senza dubbio condivisibile, anche se sarebbe stato opportuno modificare di conseguenza anche le disposizioni che collocano il personale di vigilanza degli enti previdenziali in una posizione subordinata rispetto agli organi periferici del Ministero del lavoro. Inoltre, anche l'osservazione riguardante l'integrazione del modello unificato di verbale di

rilevazione degli illeciti, di cui al comma 4 dell'articolo 3, avrebbe dovuto essere posta come condizione.

Il senatore Malabarba ribadisce quindi che, a suo avviso, la lotta contro l'evasione contributiva assume un carattere prioritario, nell'ottica della giustizia sociale e al fine di garantire la necessaria copertura alle prestazioni pensionistiche, e, dopo aver rilevato che un tale impegno viene fortemente sottovalutato da quanti puntano all'innalzamento dell'età pensionabile al fine di stabilizzare l'incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, annuncia il voto contrario della componente di Rifondazione comunista del Gruppo misto sullo schema di parere predisposto dal relatore.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) ricorda che, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 848-B, l'articolo 8, recante la delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, suscitò non poche perplessità, non soltanto nei gruppi politici dell'opposizione, ma anche in consistenti settori della maggioranza. Il contenuto dello schema di decreto legislativo all'esame ha confermato tali perplessità, ma il lavoro svolto dalla Commissione, grazie alle proposte politiche dei gruppi dell'opposizione e alla disponibilità manifestata dal relatore e dalla maggioranza, ha consentito di individuare condizioni e osservazioni che, pur senza pervenire ad una integrale riscrittura del provvedimento – come pure sarebbe necessario – possono però consentire l'introduzione di alcuni correttivi.

Il senatore Battafarano, dopo aver espresso il proprio rincrescimento per l'assenza del rappresentante del Governo, annuncia quindi che il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo si asterrà nella votazione sullo schema di parere predisposto dal relatore.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) osserva che il lavoro serio ed approfondito svolto dal relatore non consente di rimuovere del tutto le perplessità sull'impostazione dello schema di decreto legislativo in titolo, perplessità che permangono irrisolte anche nello schema di parere all'esame. In particolare, permane una ingiustificata posizione di subordinazione degli enti previdenziali rispetto agli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro, malgrado l'apprezzabile tentativo del relatore, di dettare una condizione intesa ad attenuare tale situazione. Permane tuttavia il convincimento che sarebbe stato preferibile introdurre nel testo del decreto il principio dell'intesa fra gli organi preposti alla vigilanza. Per tali motivi, il gruppo Margherita-DL-l'Ulivo non può esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo e, di conseguenza, si asterrà nel voto sullo schema di parere predisposto dal relatore.

Poiché non vi sono altre richieste intervento per dichiarazioni di voto, dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale,

la Commissione approva il parere favorevole con condizioni e osservazioni, nel testo predisposto dal relatore e da questi integrato.

DIFFERIMENTO DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE propone di differire alle ore 15 l'orario di inizio della seduta già convocata per domani, giovedì 4 marzo 2004, alle ore 14,15.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 336**

La 11^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

con riferimento agli articoli 4 e 5 occorre che, nell'ambito della funzione di coordinamento operativo, siano previste adeguate forme di consultazione obbligatoria delle Direzioni degli enti previdenziali, delle cui risultanze le competenti Direzioni del lavoro tengano conto ai fini dell'assunzione delle decisioni di loro spettanza;

all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera *e*). La funzione di tutela e vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti degli enti previdenziali non può essere svolta a livello delle singole unità territoriali di tali enti, venendo a incidere in caso contrario sull'autonomia operativa delle sedi, anche nei campi non strettamente connessi con la vigilanza ispettiva;

all'articolo 11, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi le Direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli Enti interessati la relativa documentazione.» Gli Enti previdenziali, al fine di procedere alla riscossione dei premi e contributi agli stessi dovuti, devono essere informati circa i contenuti degli atti di conciliazione. Conseguentemente è opportuna la riformulazione del comma 4 come indicato;

all'articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le stesse modalità di cui ai commi 2 e 3, è esteso anche agli ispettori degli Enti previdenziali per le inadempienze da loro rilevate in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.» Si ritiene infatti necessario assicurare che l'attività ispettiva si svolga secondo parametri certi ed omogenei, in modo tale da evitare disparità di trattamento per le aziende, e, in particolare, di garantire l'uniformità e la coerenza del regime sanzionatorio;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 1, si dovrebbe valutare l'opportunità di indicare un termine per l'adozione del regolamento governativo con cui viene istituita un'apposita direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

all'articolo 3, comma 2, occorre rafforzare la rappresentanza delle parti sociali, portando da tre a quattro il numero dei rappresentanti desi-

gnati dalle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni dei datori di lavoro;

all'articolo 3, comma 2, occorre integrare la composizione della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza con il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri;

all'articolo 3, comma 4 si segnala l'opportunità di integrare la definizione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti con il riferimento alla materia lavoristica, oltre a quella della previdenza ed assistenza obbligatoria, anche al fine di coordinare tale disposizione con quanto previsto al comma 4 dell'articolo 10;

all'articolo 4, comma 3, occorre integrare la composizione della Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza con il comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri;

all'articolo 5, comma 2, occorre integrare la composizione dei CLES con il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri;

all'articolo 8, comma 1, al secondo periodo, dopo le parole «il personale ispettivo», si dovrebbero aggiungere le seguenti: «non esercita le funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 e»;

nel medesimo comma 1, nonché nel successivo comma 3, sarebbe opportuno far riferimento anche alle altre figure di datori o committenti (diversi dalle aziende);

sempre all'articolo 8, al comma 5, il riferimento al comma 4 (che concerne un compito della direzione provinciale e non del personale di vigilanza) appare improprio e pertanto da sopprimere;

all'articolo 9, concernente il diritto d'interpello, sarebbe opportuno – anche alla luce delle competenze della direzione generale e dell'ambito della disciplina di delega – circoscrivere in maniera più precisa le materie che possono essere oggetto delle richieste di chiarimenti;

all'articolo 10, al comma 1, laddove si parla della formazione permanente del personale ispettivo, si dovrebbe intendere ricompreso anche quello di vigilanza degli enti previdenziali; al comma 1 e al comma 2, oltre che alle aziende, bisognerebbe far riferimento alle altre categorie rientranti nell'ambito del controllo; sembra opportuno che il medesimo comma 2 faccia riferimento anche all'attività di vigilanza in materia di legislazione sociale (oltre che a quella in materia di lavoro); al comma 5, che specifica che i verbali di accertamento sono redatti dal personale ispettivo, si dovrebbe chiarire se si intende ricompreso, come sembrerebbe opportuno, anche il personale di vigilanza degli enti previdenziali;

all'articolo 10, comma 4, si suggerisce di demandare ad una circolare ministeriale (anziché ad un decreto ministeriale) l'adozione di un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti;

all'articolo 11, comma 1, si propone di inserire dopo la parola «richieste» l'aggettivo «circostanziato» e, sempre allo stesso comma, dopo la parola «profili» l'aggettivo «specifici»;

con riferimento all'effetto interruttivo di cui al comma 6 dell'articolo 11, occorrerebbe chiarire se il termine iniziale decorra dalla data di adozione dell'atto di convocazione ovvero da quella della relativa notifica

o comunicazione e definire (nel comma 3) una procedura di attestazione del mancato raggiungimento dell'accordo; inoltre, essendo la conciliazione monocratica possibile solo in relazione a diritti disponibili appare improprio il riferimento (nell'articolo 11, comma 4) ai contributi previdenziale e assicurativi, configurandosi questi ultimi come diritti indisponibili;

all'articolo 12, il comma 1 prevede che, nei casi in cui dall'attività di vigilanza emergano crediti retributivi, il personale ispettivo (delle direzioni del lavoro) diffidi il datore di lavoro a corrispondere le somme: nell'articolo andrebbe chiarito se la normativa in esame si applichi solo agli obblighi che trovino fondamento nei contratti collettivi ovvero anche agli emolumenti previsti (in via autonoma e aggiuntiva) dai contratti individuali. Occorrerebbe, inoltre, modificare la terminologia adoperata «crediti retributivi», «datore», in modo da esplicitare che la disciplina riguardi anche i lavoratori non subordinati;

sempre all'articolo 12, comma 2, si propone di sostituire le parole «15 giorni» con le altre: «30 giorni»; al comma 3, si propone di definire una procedura di attestazione del mancato raggiungimento dell'accordo e di subordinare, in ogni caso, l'efficacia esecutiva della diffida ad un apposito provvedimento del titolare della direzione;

all'articolo 13, potrebbe essere opportuno specificare che il comma 1 fa riferimento alle sole norme attinenti all'ambito di competenza delle attività ispettive in esame; ai commi 1 e 2, si dovrebbe inoltre integrare il riferimento al datore di lavoro in modo da includere anche i rapporti di lavori diversi dalla subordinazione; al comma 3, in riferimento alla diffida, si dovrebbe precisare da quando decorra l'effetto interruttivo, cioè, se dall'adozione della diffida o dalla sua notifica o comunicazione;

all'articolo 15, al comma 1, sembrerebbe opportuno richiamare anche il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 758 il quale specifica che la disciplina sulla prescrizione è sostitutiva delle norme vigenti in tema di diffida e di disposizione; si dovrebbe inoltre valutare l'esigenza di definire una disciplina transitoria per i profili procedurali;

all'articolo 16 occorrerebbe precisare che il ricorso in esame concerne le sole violazioni attinenti alla materia del lavoro e della legislazione sociale, e, in particolare, all'ambito di competenza del personale ispettivo delle direzioni del lavoro;

all'articolo 16, comma 1, prima delle parola «la qualificazione» occorre inserire le altre: «la sussistenza o», al fine di coordinare tale disposizione con quella di cui al comma 2 dell'articolo 17. Appare, inoltre, necessario che la possibilità del ricorso giurisdizionale in opposizione, specificata dal comma 3 dell'articolo 16, sia esplicitata anche nel successivo articolo 17;

all'articolo 17 non si attribuisce al comitato regionale la facoltà, su richiesta del ricorrente, di sospendere l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, facoltà invece prevista dall'articolo 16, comma 2, in relazione ai ricorsi ivi disciplinati. Occorrerebbe valutare l'opportunità di coordinare le due disposizioni;

all'articolo 18, occorrerebbe chiarire se il riferimento sia solo al personale ispettivo del ministero e, in tal caso, valutare la possibilità di integrare la disposizione prevedendo anche percorsi formativi specifici per gli ispettori degli enti, con riferimento alle loro competenze;

all'articolo 19, è indispensabile, ai fini della certezza della norma, elencare puntualmente le disposizioni abrogate.

La Commissione prende infine atto delle osservazioni della 1^a, della 2^a e della 5^a Commissione, che vengono allegate al presente parere.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 3 MARZO 2004

300^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

MULAS

Interviene il vice ministro per le infrastrutture ed i trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(2590) Antonino CARUSO ed altri. – *Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(1034) COMPAGNA. – *Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*

(1054) Antonino CARUSO e BUCCIERO. – *Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 26 febbraio scorso.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) osserva che i disegni di legge in esame sono finalizzati alla modifica del testo unico in materia di espropriazioni che solo recentemente è entrato in vigore. Tale testo unico ha innovato in modo profondo la materia delle espropriazioni, caratterizzata sin dall'ottocento da una complessa stratificazione di norme legislative e regolamentari che frammentava il procedimento in base alla finalità dell'espropriazione e al soggetto espropriante, per opere statali, regionali, ferroviarie, militari, stradali.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 è stato emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 501 (legge di semplificazione 1998) che, al comma 2, ha previsto «l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari», cosiddetti «testi unici misti». In ottemperanza al comma 5 dello stesso articolo 7 della legge n. 50 del 1999 il Governo si è avvalso della facoltà di demandare la redazione degli schemi di testi unici in questione al Consiglio di Stato.

Il termine di entrata in vigore del sopraccitato testo unico è stato prorogato dapprima al 30 giugno 2002, dall'articolo 5 del decreto-legge n. 441 del 23 novembre 2001; poi al 31 dicembre 2002 dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 166 del 10 agosto 2002. Successivamente lo stesso termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2003 dall'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 20 giugno 2002, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. L'articolo *l-sexies*, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, ha disposto che le norme dello stesso testo unico si applichino alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

I disegni di legge in titolo, vertono quindi su un complesso di norme che da oltre quattro anni cerca di avere una attuazione concreta. Sono evidenti, date anche le ricadute a cascata sulla normativa di settore e sulla legislazione in materia di appalti e lavori pubblici, i riflessi che modifiche poco coordinate tra loro potrebbero comportare su un testo unico ancora in fase di rodaggio a tutto discapito degli operatori, delle pubbliche amministrazioni e della certezza del diritto per i cittadini.

Per converso, tuttavia, lo strumento delle espropriazioni per pubblica utilità è stato recentemente utilizzato per una serie di opere infrastrutturali la cui utilità è assai dubbia, stante l'indebolimento della sfera pubblica in tutte le sedi di valutazione delle opere stesse, dalla valutazione di impatto ambientale (VIA) alla conferenza di servizi, sia in sede di legislazione generale che, soprattutto, di legislazione speciale. Su quest'ultima in particolare bisognerebbe intervenire prima che si raggiungano livelli patologici anche in riferimento al rispetto della normativa comunitaria, soprattutto ambientale.

In questa ottica, merita qualche considerazione la previsione di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2590 con cui si modifica il comma 1 dell'articolo 3 del testo unico al fine di disporre che per «autorità espropriante» si intende l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, e non più anche il soggetto privato al quale sia stato attribuito tale potere in base ad una norma. Attualmente l'articolo 3 del testo unico prevede che per autorità espropriante deve intendersi, oltre l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, anche il soggetto privato al quale tale potere sia conferito con norma legislativa o regolamentare. Tra l'altro, l'originaria previsione dell'articolo 3 prima

della modifica disposta con il decreto legislativo n. 302 del 2002, indicava il «concessionario», anziché il «soggetto privato», quale destinatario della attribuzione del potere espropriativo; la modifica ha pertanto ampliato ad altri soggetti la possibilità di essere destinatari della attribuzione del potere, quali potrebbero essere l'appaltatore o il contraente generale.

Queste tematiche sembrano ben più rilevanti della questione relativa all'ammontare delle indennità per l'esproprio cui pure viene dedicata molta attenzione dai disegni di legge in esame. Come è noto, la questione assume rilevanza nei casi di area a «vocazione edificatoria», fermo restando che oggi non può essere considerata edificabile l'area sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio. Invece nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto, sì, delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, ma senza valutare la possibile o effettiva utilizzazione diversa da quella agricola come vorrebbero i disegni di legge in questione. Ben più problematica è la norma che sostituirebbe interamente l'articolo 6 del testo unico sulle regole generali di competenza, al fine di stabilire che la competenza ad emanare gli atti e i provvedimenti del procedimento espropriativo è riservata alla prefettura, limitatamente alle opere dello Stato, ed alla presidenza della regione o della provincia autonoma nel cui territorio deve realizzarsi l'opera, o parte dell'opera, in tutti gli altri casi. Tale competenza non può in nessun caso essere delegata ad altri organi o enti. Tutto ciò, però, non varrebbe per le cosiddette grandi opere di preminente interesse statale o regionale, la cui realizzazione sia prevista da apposite leggi speciali sia statali che regionali, le quali potranno diversamente disciplinare i necessari procedimenti espropriativi. In tal modo, si conferma il doppio binario che, previa dichiarazione di preminente interesse, sta ormai sottraendo gran parte delle opere infrastrutturali ai normali passaggi in cui si realizza il controllo pubblico, anche a tutela dell'impatto ambientale e paesaggistico.

Merita inoltre una attenta riflessione la questione della distinzione o identificazione fra le figure del concessionario per atto normativo e del concessionario per delega. Il principio della delegabilità al concessionario delle funzioni di autorità espropriante, che il disegno di legge n. 2590 fa proprio, è presente anche in parte della legislazione regionale, come, ad esempio, nella legge regionale dell'Emilia-Romagna del 19 dicembre 2002, n. 37, sebbene tale principio sia oggetto di dibattito in dottrina. Il problema si pone anche per il decreto legislativo n. 190 del 2002, attuativo della cosiddetta legge obiettivo che, da un lato, prevede che il contraente generale provvede alla acquisizione delle aree di sedime e, dall'altro, dispone che la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del testo unico vigente, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale.

Va anche tenuto in conto l'effetto della disposizione che escluderebbe la possibilità di regolarizzare in via successiva procedimenti espropriativi

viziati dall'assenza della dichiarazione di pubblica utilità o dall'annullamento di quest'ultima ad opera del giudice amministrativo, nonché l'incidenza delle modifiche proposte sulla questione, già ampiamente elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, relativa alla cosiddetta occupazione appropriativa, ben diversa, anche nella giurisprudenza costituzionale, da quella usurpativa. Il tema delle occupazioni senza titolo è oggetto anche del disegno di legge n. 1034, ma va sottolineato, a scanso di equivoci, come esse siano anteriori al 1996; in questo modo ci si è orientata verso una maggior valutazione della natura edificatoria delle aree della cosiddetta edificabilità di fatto.

Il disegno di legge n. 1054, inoltre, facendo riferimento inopportuno ed incongruo al fatto che il vigente testo unico sarebbe stato emanato dall'esecutivo Amato uscito sconfitto dalle urne, bolla come vessatorie le disposizioni volte a considerare non edificabili le aree sulle quali risulti già imposto un vincolo di inedificabilità di qualsiasi natura, consentendo così di espropriare a vile prezzo agricolo anche le aree più centrali delle grandi città – dotate di tutte le possibili reti infrastrutturali quali la presenza di strade, possibilità di allacciamento alle reti idriche, fognarie e alla distribuzione dell'energia elettrica, servizi pubblici – col semplice espediente di apporvi preventivamente, con una opportuna variante del piano urbanistico, un vincolo di inedificabilità di qualsiasi natura. È pur vero che poi si assiste, in queste medesime aree, anche a deroghe per opere pubbliche o di interesse pubblico, ma tanta enfasi sulla edificabilità sembra indirizzata a voler colpire l'apposizione dei vincoli sulle aree, in particolare quelle urbane che ne hanno più bisogno, assediate dalla speculazione edilizia.

Né si ritiene di poter condividere alcune affermazioni rinvenibili nella relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 2590, in cui si fa riferimento al fatto che il testo unico vigente soggiace ancora a qualche mito vetero-marxista tra cui, in particolare, il concetto secondo cui la proprietà privata è, di per sé, un furto o addirittura introduce nuove disposizioni ancor più inique e di sovvertimento dei diritti dei cittadini, come se invece la compressione totale dei diritti dei singoli cittadini e persino delle pubbliche amministrazioni territoriali, effettuata da tutte le recenti disposizioni in materia di opere pubbliche, costituisse invece un brillante esempio di tutela dell'interesse privato, laddove questo deve invece intendersi evidentemente come interesse del solo concessionario o contraente generale.

In conclusione, a nome del Gruppo dei Verdi, esprime una valutazione negativa sui disegni di legge in titolo, in quanto l'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità non costituisce certo un'invenzione dei precedenti governi di centro sinistra. Peraltro, l'intervento legislativo e giurisprudenziale che ha interessato l'entità dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti espropriati è stato in grado di superare i numerosi problemi che si sono concentrati su questa tematica. Pertanto, si sarebbe dovuto agire per mettere alla prova le norme, da poco entrate in vigore, del decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 327 del 2001, anziché tentare di stravolgere l'impianto complessivo del testo unico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

301^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MULAS

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del documento conclusivo *Doc. XVII*, n. 16)

Prosegue l'esame della proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SPECCHIA (AN) dà atto al relatore Ponzo di aver profuso il massimo impegno nella redazione della proposta di documento conclusivo in esame, ponendo in evidenza quanto di rilevante era emerso nel corso delle audizioni effettuate, e formulando in conclusione alcune sintetiche, ma significative proposte. D'altra parte, in una materia così complessa come quella oggetto dell'indagine conoscitiva, spunti di grande interesse non possono non pervenire da tutte le parti politiche, dando così la possibilità al relatore di integrare e migliorare il testo della proposta.

Fa quindi presente di aver consegnato al relatore copia di una risposta data dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ad una sua interrogazione, risposta incentrata su una riflessione attenta per quanto concerne la normativa in vigore non solo nella regione Puglia, ma anche in altre realtà del Paese. Sono emersi in particolare i ritardi con cui le Autorità di bacino hanno affrontato il problema della pianificazione, specie con riferimento ai piani stralcio di assetto idrogeologico previsti dalla legge n. 183 del 1989. D'altra parte, le Autorità di bacino fanno registrare ritardi anche per quanto concerne altri aspetti ed adempimenti previsti dalla su richiamata legge n. 183.

È quindi evidente che, in mancanza di una completa mappa del rischio idrogeologico e senza una integrale attuazione della normativa in materia di difesa del suolo, è alquanto difficile muoversi facilmente sul terreno della prevenzione. E comunque tali osservazioni avevano formato oggetto di attenzione già nella scorsa legislatura, nel corso dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo condotta congiuntamente dalle Commissioni ambiente del Senato e della Camera dei deputati. D'altra parte, non sono sostanzialmente mutati i nodi di fondo, e cioè la carenza di prevenzione, l'incapacità di utilizzare le risorse finanziarie disponibili e l'esigenza di disporre di maggiori risorse se si vuole veramente affrontare fino in fondo il problema del dissesto idrogeologico del territorio di ampie zone del Paese.

Sulle conclusioni cui erano pervenuti le Commissioni dei due rami del Parlamento aveva puntualmente riferito alla Commissione l'*ex* senatore Massimo Veltri – il quale aveva condotto la su ricordata indagine conoscitiva – che ha formulato alcune proposte sicuramente condivisibili, ponendo in evidenza la mancanza di una cultura di fondo per quanto attiene la messa in sicurezza del suolo e del sottosuolo, nonché la proliferazione di strumenti di democrazia partecipata a livello tanto centrale quanto periferico.

Occorre allora dare piena attuazione alla legge n. 183 del 1989, la quale va peraltro opportunamente aggiornata, snellendo le procedure ed eliminando dannose sovrapposizioni di competenza. Per altro verso, Governo e Parlamento dovrebbero aver ben chiari quali sono i limiti delle fasi di prevenzione, di gestione dell'emergenza e di ricostruzione, ponendo fine a pericolosi sconfinamenti.

Il senatore VALLONE (*Mar-DS-U*), nel sottolineare l'elevata rilevanza delle questioni trattate nel corso dell'indagine conoscitiva, richiama l'attenzione dei componenti della Commissione sulla presenza di condizioni di dissesto idrogeologico anche nelle regioni settentrionali, e ciò anche a causa degli interventi dissennati dell'uomo.

È peraltro assai positivo che sia stata pressoché completata, a livello regionale, la mappatura delle aree di dissesto, mentre occorre por fine alle difficoltà e ai problemi emersi nel rapporto tra enti locali e regioni per quanto attiene i Piani di assetto idrogeologico; troppo spesso infatti i Piani approvati in sede locale vengono poi messi in discussione dai funzionari regionali competenti, i quali tendono ad applicare in modo eccessivamente rigoroso la normativa vigente. Sarebbe pertanto opportuno intervenire allo scopo di por fine ad eccessi di rigidità nell'applicazione delle disposizioni legislative vigenti, restituendo ai rappresentanti politici la responsabilità di decisioni che, demandate ai funzionari regionali, possono subire inopportuni rallentamenti.

Il presidente MULAS dichiara chiusa la discussione.

Il relatore PONZO (*FI*) replica ai senatori intervenuti nella discussione sottolineando come il costruttivo dibattito svoltosi a conclusione dell'indagine conoscitiva abbia consentito a tutti i componenti della Commissione di prendere atto della situazione attuale e, quindi, dei problemi ancora aperti. Ringrazia quindi tutti coloro che hanno fattivamente collaborato alla buona riuscita dell'indagine conoscitiva, ed in particolare i componenti e la segreteria della Commissione.

Prende quindi atto delle osservazioni svolte da alcuni senatori, secondo cui le conclusioni della proposta di documento conclusivo appaiono eccessivamente sintetiche, e coglie l'occasione per far presente come l'affermazione dell'esistenza di un buon livello di conoscenza delle situazioni di rischio traesse origine da quanto affermato dal direttore generale del Ministero dell'ambiente, dottor Agricola, nonché dal rappresentante delle Ferrovie dello Stato S.p.A..

Per quanto attiene poi alla gestione dei dati e delle risorse finanziarie, non esiste un piano organico degli interventi, per cui a livello statale la ripartizione si è finora basata o sull'entità delle popolazioni coinvolte o sull'estensione territoriale delle aree dissestate. A livello regionale le cose non vanno meglio, e non vi è quindi una seria pianificazione degli interventi basata sull'analisi dell'effettivo livello del rischio idrogeologico.

Per ciò che concerne più specificamente la disponibilità di risorse, da un lato si registra la difficoltà di utilizzarle integralmente e dall'altro se ne invoca l'incremento. A tal riguardo, non si possono non porre in evidenza le discrepanze registrate tra i dati dichiarati dai diversi soggetti intervenuti, per cui aveva in un primo tempo pensato di scrivere ai Presidenti delle regioni, invitandoli a quantificare in modo puntuale le risorse necessarie per risanare il territorio. Ha peraltro ritenuto, insieme al presidente Novi, di non svolgere tale ultima indagine, in considerazione dei problemi di vario ordine cui si sarebbe andati incontro.

Occorre comunque porre in evidenza l'esigenza di separare in modo chiaro e puntuale la fase della prevenzione da quelle concernenti la quantificazione delle risorse necessarie e la gestione delle emergenze. Per ciò che riguarda la prevenzione, occorre sicuramente una programmazione organica degli interventi preventivi mentre, per quanto attiene alla seconda fase, è assolutamente necessario chiarire quali siano le risorse indispensabili per procedere ad un reale risanamento del danno esistente. Quanto alla fase dell'emergenza, essa non può che essere demandata al Dipartimento della protezione civile, il quale deve disporre di strutture adeguate.

Modifica infine la parte finale della proposta di documento conclusivo, nel senso su indicato e tenendo quindi conto delle osservazioni dei senatori intervenuti nel dibattito.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*) annuncia che non potrà votare a favore della proposta di documento conclusivo, anche con le modifiche illustrate dal relatore, pur apprezzando l'impegno profuso dal relatore Ponzo. Permane infatti la difficoltà del Governo e della maggioranza che lo sostiene di affrontare in modo serio il problema della carenza di

programmazione degli interventi necessari, il che non aiuta a far emergere con chiarezza per quali ragioni, pur disponendo di norme efficaci e di risorse finanziarie considerevoli, non siano stati compiuti negli ultimi anni significativi passi avanti in direzione della riduzione del rischio idrogeologico.

Emblematica, al riguardo, è la mancanza di validi criteri per la ripartizione dei fondi, che non vengono erogati in ragione delle reali esigenze. Resta da affrontare inoltre il problema rappresentato dal non ben chiaro ruolo del Dipartimento della protezione civile, che è recentemente più volte sfuggito a precise responsabilità, probabilmente anche a causa dell'eccessiva quantità di incombenze ad esso demandate.

Dopo che il presidente MULAS ha verificato la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di documento conclusivo, nel testo modificato dal relatore.

Il presidente MULAS dichiara quindi conclusa l'indagine conoscitiva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: Recepimento della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (n. 338)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Esame e rinvio)

Il presidente MULAS (AN), svolgendo le funzioni di relatore stante l'impossibilità del senatore Moncada Lo Giudice di esser oggi presente, dà lettura della relazione predisposta da quest'ultimo.

Lo schema di decreto legislativo in esame – di cui illustra brevemente i contenuti – recepisce la direttiva 2001/81/CE, che rientra nel quadro dell'attuazione della comunicazione della Commissione sulla strategia per combattere l'acidificazione, volta a stabilire, per la prima volta, limiti nazionali di emissione per 4 inquinanti: il biossido di zolfo (SO₂), gli ossidi di azoto (NO_x), i composti organici volatili (COV) e l'ammoniaca (NH₃), responsabili dei fenomeni di acidificazione, eutrofizzazione e formazione di ozono troposferico (vale a dire «l'ozono cattivo» presente a bassa quota, da distinguere dall'ozono stratosferico), indipendentemente dalle fonti di inquinamento.

Scopo della direttiva è quello di limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, eutrofizzazione e presenza di ozono a basse quote, perseguendo al contempo gli obiettivi a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della

popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute.

L'elemento centrale è costituito dai limiti di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, i composti organici volatili e l'ammoniaca per ciascun Stato membro, a cui occorre conformarsi entro il 2010.

Gli Stati membri devono elaborare programmi per la progressiva riduzione delle rispettive emissioni nazionali annue, con l'impegno di conformarsi al minimo con i tetti agli inquinanti entro il 2010. I programmi nazionali devono includere informazioni sulle politiche e misure adottate, e quantificare l'entità di riduzione delle emissioni conseguente all'adozione di tali misure.

Inoltre, gli Stati membri devono redigere ed aggiornare regolarmente inventari nazionali e proiezioni delle emissioni al 2010 per SO₂, NO_x, COV e NH₃, da presentare alla Commissione ogni anno.

I tetti che sono stati assegnati all'Italia sono i seguenti: 475 kilotonnellate per gli ossidi di zolfo, 990 per gli ossidi di azoto, 1159 per i composti organici volatili e 419 per l'ammoniaca.

Se si considera l'attuale situazione italiana delle emissioni di biossido di zolfo, degli ossidi di azoto, dei composti organici volatili e dell'ammoniaca, si riscontra innanzitutto che le emissioni nazionali di biossido di zolfo sono passate da 3440 kilotonnellate nel 1980 a circa 700 kilotonnellate nel 2001, con una riduzione dell'80 per cento. In particolare, rispetto al 1990, le emissioni di SO₂ sono diminuite del 60 per cento. Le principali sorgenti di emissione sono gli impianti di produzione di energia elettrica e gli impianti di trasformazione, con un peso del 61 per cento sul totale. Le emissioni da combustione e da processo dell'industria pesano complessivamente per il 23 per cento, mentre quelle relative ai trasporti, sia su strada che *off-road*, sono pari al 12 per cento. Il resto delle emissioni è relativo alla combustione nei settori non industriali (3 per cento) ed al trattamento e smaltimento dei rifiuti (1 per cento).

Quanto alle emissioni nazionali di ossidi di azoto dal 1980 al 2001, sono passate da 1586 kilotonnellate del 1980 a 1317 kilotonnellate nel 2001 con una riduzione pari a circa il 17 per cento. Il settore che contribuisce maggiormente al totale delle emissioni è quello dei trasporti; in particolare i trasporti stradali pesano per oltre il 50 per cento, mentre le altre sorgenti mobili pesano per oltre il 17 per cento. La combustione nel settore energetico contribuisce per il 12 per cento del totale, mentre quella industriale pesa per il 10 per cento. Il resto delle emissioni è dovuto alla combustione non industriale (6 per cento), all'incenerimento dei rifiuti e ai processi produttivi (entrambi 1 per cento sul totale).

Le emissioni complessive di ammoniaca, poi, erano pari nel 2001 a 442 kilotonnellate. Le emissioni di ammoniaca provengono per il 93 per cento dal settore dell'agricoltura, sia dell'allevamento che dall'uso di fertilizzanti azotati, per il 4 per cento dal settore dei trasporti su strada, per il 2 per cento dai processi produttivi e per l'1 per cento dal trattamento dei rifiuti. La serie storica delle emissioni complessive non evidenzia, sui totali, variazioni significative.

Le emissioni complessive di composti organici volatili, infine, sono passate da 2205 kilotonnellate nel 1980 a 1635 kilotonnellate nel 2001, con una riduzione pari a circa il 26 per cento.

L'andamento delle emissioni è dominato da quello relativo alle emissioni dovute ai trasporti stradali, che costituiscono il settore principale con circa il 36 per cento sul totale. A seguire, vi sono le emissioni derivate dall'uso di solventi, che contribuiscono per il 29 per cento alle emissioni totali, seguite dalle emissioni determinate dalle altre sorgenti mobili, che costituiscono l'11 per cento delle emissioni.

Se si passa a considerare le proiezioni al 2010 elaborate per le diverse sostanze inquinanti, sembra che l'Italia possa riuscire a rispettare gli obblighi di riduzione degli ossidi di zolfo e dei composti organici volatili, mentre non dovrebbe riuscirci per quanto riguarda gli ossidi di azoto ed ammoniacca.

Dall'esame delle proiezioni al 2010 emerge la necessità di misure idonee a determinare un'ulteriore riduzione delle sostanze inquinanti, anche se si deve rilevare che ulteriori riduzioni deriveranno senz'altro dall'applicazione della direttiva IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) agli impianti il cui esercizio dovrà essere adeguato alle migliori tecniche disponibili (BAT) entro l'ottobre 2007.

Per quanto concerne le misure previste per il settore dei trasporti, anche finalizzate al conseguimento degli impegni assunti dall'Italia nel protocollo di Kyoto, i principali strumenti che potrebbero determinare un'ulteriore riduzione di emissione di ossidi di zolfo, ossidi di azoto e composti organici volatili sono il Piano generale dei trasporti – nell'ambito del quale sono previsti il rinnovo del parco veicolare, l'utilizzo di carburanti meno inquinanti, lo sviluppo delle tecnologie per la sicurezza e l'incremento della qualità dei trasporti collettivi – il Programma operativo nazionale 2000-2006 e gli interventi del Ministro dell'ambiente, fra cui il Programma nazionale di *Car Sharing*, i Programmi radicali per la mobilità sostenibile e il *Mobility Management*

Fra le altre misure volte a determinare la riduzione delle sostanze inquinanti rientrano poi le misure nazionali e i programmi regionali per il risparmio energetico e per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, anche finalizzati al conseguimento degli impegni assunti dall'Italia nel protocollo di Kyoto, che dovrebbero avere un impatto essenzialmente sulla riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo e ossidi di azoto, nonché la piena attuazione dei più recenti protocolli UNECE (Århus e Göteborg) nell'ambito della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, oltre a nuovi interventi nel settore dell'agricoltura.

Pertanto, sulla base dello scenario prima descritto, l'insieme delle ulteriori misure sopra ricordate dovrebbe consentire all'Italia di rispettare anche i tetti previsti per gli ossidi di azoto e l'ammoniaca.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MULAS avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 4 marzo 2004, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL DISSESTO IDROGEOLOGICO DI ALCUNE REGIONI DEL MEZZOGIORNO E SUI DANNI PROVOCATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL GENNAIO 2003 ACCOLTO DALLA COMMISSIONE

Premessa

Il 6 febbraio 2003 la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato, recependo una sollecitazione proveniente dal senatore Zap-pacosta, ha convenuto di sottoporre al Presidente del Senato, per la relativa autorizzazione, la proposta di un'indagine conoscitiva avente ad oggetto il dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno ed i danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003.

Previa autorizzazione concessa dal Presidente del Senato in data 10 febbraio 2003, l'indagine conoscitiva ha preso avvio il 6 marzo 2003, articolandosi nelle audizioni dei seguenti soggetti: il Direttore generale per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente, ingegner Bruno Agricola (6 marzo 2003); il presidente delle Associazioni scientifiche per le informazioni territoriali ed ambientali (ASITA), dottor Mario Gomarasca (20 marzo 2003); il Capo del Dipartimento della protezione civile, dottor Guido Bertolaso (26 marzo 2003); il Presidente della regione Abruzzo, dottor Giovanni Pace, il Presidente della provincia di Chieti, dottor Mauro Febbo e il preside della facoltà di geologia dell'Università di Chieti, professor Leandro D'Alessandro (3 aprile 2003); l'ispettore centrale dell'Anas S.p.A., con competenze per le zone del Mezzogiorno, ingegner Giacinto Mazzuca (8 maggio 2003); l'assessore ai lavori pubblici, difesa del suolo e risorse naturali della regione Puglia, dottor Felice Amodio ed il responsabile provinciale del settore lavori pubblici dell'ufficio del Genio civile di Foggia, ingegner Vincenzo Tropea (13 maggio 2003); l'assessore all'ambiente della regione Campania, dottor Ugo De Flaviis ed il dirigente del settore programmazione interventi di protezione civile sul territorio della stessa regione, ingegner Ernesto Calcara (27 maggio 2003); il segretario generale dell'Autorità di bacino della regione Basilicata, ingegner Michele Vita (28 maggio 2003); il direttore manutenzione della RFI S.p.A., ingegner Matteo Triglia, il direttore del controllo investimento, ingegner Nico Cingolani ed il direttore delle relazioni con le istituzioni nazionali, dottor Carlo Simeone (29 maggio 2003); il presidente del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, professor Lucio Ubertini (nella seduta antimeridiana del 4 giugno 2003); il segretario generale dell'Autorità di bacino per la Calabria, architetto Ottavio Amaro

(nella seduta pomeridiana del 4 giugno 2003); l'assessore all'ambiente della regione Sardegna, dottor Emilio Pani, il direttore del servizio di protezione civile della regione Sardegna, dottor Antonino Liori ed il direttore del servizio della difesa del suolo della stessa regione, ingegner Cinzia Balia (10 giugno 2003); il dirigente generale del Dipartimento regionale di Protezione civile della regione Sicilia, l'ingegner Tullio Martella (11 giugno 2003); il professor Massimo Veltri, membro del Consiglio direttivo dell'Associazione idrotecnica italiana (19 giugno e 15 luglio 2003) e, nuovamente, il dottor Guido Bertolaso (22 luglio 2003).

Inoltre, nell'ambito della stessa indagine conoscitiva, una delegazione della Commissione si è recata in Molise nei giorni 8 e 9 maggio 2003, dove ha effettuato alcuni sopralluoghi nelle seguenti zone: i comuni di San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano e Casacalenda, colpiti dal terremoto del 31 ottobre-1° novembre 2002, con l'audizione dei rispettivi sindaci; lo stabilimento della Fiat *Gm Powertrain*, all'interno del nucleo industriale di Termoli, in località Pantano, con l'interlocuzione dei dirigenti responsabili del suddetto stabilimento; sono state altresì effettuate audizioni con istituzioni ed autorità locali.

La Commissione, quindi, con tale indagine conoscitiva – che ha preso le mosse dopo alcuni eventi meteorologici di particolare avversità, verificatisi nel gennaio 2003 in diverse regioni dell'Italia meridionale ed insulare – si è prefissa lo scopo di approfondire le questioni attinenti l'eziologia delle situazioni di dissesto idrogeologico che caratterizzano il Mezzogiorno del Paese e di analizzare il quadro normativo vigente anche con l'intento di appurare quali parti dello stesso sono rimaste inattuato o devono essere riformate.

Elementi conoscitivi ricavati dalle audizioni

Nel corso delle audizioni dei vari soggetti indicati sono emersi diversi aspetti meritevoli di attenzione.

L'ingegner Agricola, direttore generale per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente, ha fatto il punto degli interventi straordinari ed ordinari finanziati da parte del Ministero: per quanto attiene ai primi, solo una parte dei 753 interventi finanziati è stata avviata a causa del fatto che occorrono circa due anni per il perfezionamento della fase di progettazione di tali misure; in tal senso, la legislazione vigente ancora non consente di attuare interventi preventivi con la stessa rapidità ed efficacia di quelli successivi all'emergenza. Pertanto occorrerebbe rendere più rapida e meno vincolata la fase di progettazione che precede l'attivazione delle misure preventive. Per quanto attiene, invece, gli interventi ordinari, il Ministero dell'ambiente presenterà un rapporto dettagliato, anche se pure in questo caso si registrano forti ritardi. Esiste, inoltre, una scala di priorità degli interventi stabilita dai Comitati di bacino e dalle regioni. Le zone soggette ai piani di assetto idrogeologico (PAI) sono sottoposte a vincoli gestiti da regioni, comuni ed autorità di bacino che sono quindi in grado di conoscere le aree a rischio anche al fine del rilascio delle concessioni

edilizie. Il dottor Agricola ha altresì segnalato che attualmente le ordinanze di protezione civile sono adottate solo ad emergenza avvenuta e non anche prima, quando si ha comunque la certezza che si verificherà l'emergenza.

Un altro profilo di interesse emerso in questa audizione riguarda la disponibilità di un'aggiornata e dettagliata mappa del rischio idrogeologico dell'intero territorio nazionale cui in pratica tutte le regioni, salvo il Molise e la Puglia, hanno provveduto, anche in ossequio alle indicazioni stabilite dalla legge n. 183 del 1989, sulla difesa del suolo. Peraltro, la prossima diffusione presso il sito *internet* del sistema cartografico nazionale dei dati sul rischio idrogeologico consentirà agli operatori, ma anche ai cittadini, di conoscere preventivamente le condizioni di rischio presenti in determinate aree; in tal modo si avrà a disposizione un'utile classificazione di fatto, visto che la procedura per dichiarare una porzione di territorio «area a rischio idrogeologico» è lunga.

Sulla questione delle risorse finanziarie sono state sottolineate varie criticità: oltre alla loro insufficienza per coprire i costi di ripristino dei luoghi colpiti da fenomeni di dissesto idrogeologico, i criteri di ripartizione delle risorse hanno finora tenuto conto soltanto degli indici demografici e di superficie delle regioni, causando talune sproporzioni. Pertanto, occorrerebbe ancorare l'erogazione dei fondi disponibili a parametri maggiormente legati alle effettive condizioni di rischio.

Il dottor Gomasca, presidente delle Associazioni scientifiche per le informazioni territoriali ed ambientali (ASITA), ha posto in risalto che l'impostazione di contrasto al dissesto idrogeologico dovrebbe articolarsi in una maggiore attenzione nei confronti della fase preventiva, nella quale potrebbero essere utilizzate le capacità tecniche, scientifiche e professionali di cui l'Italia dispone.

Il Capo del Dipartimento della protezione civile, dottor Bertolaso, si è in primo luogo soffermato sulla normativa di riferimento, nella quale, in seguito all'entrata in vigore delle leggi n.267 del 1998 e n. 365 del 2000, si sono previsti i piani straordinari temporanei (PST) ed i piani per l'assetto idrogeologico (PAI), ancora in via di predisposizione, che, pur volti al miglioramento del monitoraggio territoriale, devono coordinarsi con i piani regionali e provinciali di emergenza, emanati in casi ancora limitati, affinché si disponga di un'attendibile classificazione delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico. Accade infatti che il Dipartimento della protezione civile e le regioni incontrino alcune difficoltà in assenza di documenti operativi precisi; del resto, sulla base di un censimento effettuato dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche sugli eventi accaduti tra il 1918 ed il 1996 si è appurato che il 60 per cento degli eventi franosi sono avvenuti in aree classificate a rischio R3 e R4. Quindi, anche in altre zone, non considerate a rischio, si sono verificati fenomeni gravi.

Con riferimento al profilo previsionale, il dottor Bertolaso ha evidenziato che, per effetto del decreto legislativo n. 112 del 1998, come confermato dalla legge n. 401 del 2001, la dichiarazione dello stato di emergenza è assunta di intesa con le regioni interessate; sulla base di tale previsione, quindi, una frana, ad esempio, rientra nella competenza della protezione civile soltanto quando è richiesto dalla regione. Tale procedura conosce una sola eccezione, in base a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 245 del 2002, che, in presenza di eccezionali situazioni emergenziali, consente al Presidente del Consiglio di disporre con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Presidente della regione, il coinvolgimento delle strutture operative della protezione civile. In tale assetto normativo si è inserito il decreto-legge n. 15 del 2003, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali, tra i quali sono ricomprese anche alcune delle aree investite dagli eventi meteorologici dell'inizio del 2003. In tale provvedimento si è stabilito che le ordinanze del Presidente del Consiglio indicano i tempi per predisporre i piani, i progetti e gli interventi, prevedendo i cosiddetti comitati di rientro, gruppi interdisciplinari finalizzati al monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi, dei cronoprogrammi e al controllo delle risorse. Inoltre, per effetto del medesimo decreto-legge n. 15 del 2003, si è proceduto alla ripartizione dei fondi previsti, d'intesa con le autorità regionali.

Sempre in ambito previsionale si è proceduto alla realizzazione dei centri funzionali e all'attivazione di una rete di radar meteorologici. I centri funzionali, oggetto di specifiche convenzioni con le regioni, sono gestiti dai competenti assessorati regionali e comprendono personale del Servizio tecnico nazionale, collegato in rete con il Dipartimento della protezione civile e l'Ufficio meteorologico dell'Aeronautica: tali strutture hanno l'obiettivo di conoscere gli effetti al suolo degli eventi meteorologici. Con riferimento ai radar è in via di completamento l'installazione di sei unità, quale parte di un piano radar, previsto dalla legge n. 365 del 2000, per il quale sono stati stanziati circa 25 milioni di euro per la copertura dell'intero territoriale nazionale con 14 radar. In merito, poi, agli eventi accaduti nel gennaio 2003, è stata attivata una sala operativa nella quale sono presenti esperti idraulici collegati con le strutture territoriali.

Nella stessa audizione, il dottor Bertolaso ha poi presentato alcuni dati relativi alla quantificazione dei danni nei territori colpiti dai fenomeni di dissesto idrogeologico dell'inizio del 2003: la regione Abruzzo, nell'ambito dei 73 comuni danneggiati, ha stimato danni di ammontare pari a circa 130 milioni di euro, mentre la regione Campania, la regione Molise e la regione Puglia hanno espresso una quantificazione pari, rispettivamente, a circa 90, 140 e 450 milioni di euro. Ha poi indicato la procedura che normalmente è seguita: le competenti autorità regionali eseguono le rilevazioni dei danni; una volta trasmesse, il Dipartimento della protezione civile dispone controlli per accertare l'esattezza delle informa-

zioni ricevute dagli enti territoriali, dato che in alcuni casi esse non sono state corrispondenti alla realtà dei fatti.

In una successiva seduta, tenutasi il 22 luglio 2003, il dottor Bertolaso ha fatto il punto sulla crisi idrica ed energetica verificatesi soprattutto nell'Italia settentrionale. Le alte temperature, la mancanza di precipitazioni, la riduzione dei deflussi e delle risorse idriche disponibili, la necessità di disporre di una maggiore produzione energetica sono state indicate quali cause che hanno determinato le seguenti conseguenze: uno stato di calamità e di sofferenza nel settore agricolo, soprattutto al nord; alcune emergenze nel settore idropotabile e crisi nel sistema elettrico nazionale a causa degli insufficienti livelli idrici, soprattutto lungo il Po; condizioni favorevoli per la diffusione degli incendi. L'analisi della situazione idrica ha evidenziato che il bacino del Po si è trovato in una crisi idrologica testimoniata dai minimi livelli idrometrici che, peraltro, si sono registrati anche nei principali laghi di bacino, nonché in alcuni fiumi del Triveneto. La particolare situazione meteorologica e i ridotti apporti idrici dell'asta del Po hanno provocato problemi nella produzione di energia elettrica in virtù dei quali il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) ha attuato un piano di distacchi. Al fine di intervenire sulla difficile situazione che ha interessato il bacino del Po e di prevenire ulteriori emergenze, tra le azioni intraprese, il Dipartimento della protezione civile si è fatto promotore di un'intesa siglata con l'Autorità di bacino del Po, le regioni coinvolte, il Gestore della rete e le società di distribuzione di energia elettrica. In particolare, in quella che si è venuta configurando come una sorta di cabina di regia, è stato firmato il 18 luglio 2003 un protocollo d'intesa per il superamento della crisi idrica che ha disposto deroghe alle usuali destinazioni e concessioni d'uso fino al 3 agosto 2003, nonché l'utilizzazione delle riserve idriche degli invasi alpini. Tale ultima misura, tuttavia, potrebbe compromettere nel medio-lungo periodo le stesse riserve; d'altro canto l'enorme energia che si sta accumulando nel mar Mediterraneo potrebbe liberarsi nella stagione autunnale attraverso fenomeni di forte intensità. Inoltre, lo stesso Dipartimento, in collaborazione con i commissari delegati per l'emergenza idrica nelle regioni del Mezzogiorno, ha avviato una campagna di informazione e di sensibilizzazione per la popolazione volta a promuovere un uso consapevole delle risorse idriche, anche con la diffusione di consigli per evitare sprechi. È poi in corso di definizione presso il Dipartimento una direttiva mirata alla pulizia e alla manutenzione dei corsi d'acqua, facilitate dal basso livello dei fiumi. Del resto, l'emergenza idrica che ha investito l'Italia settentrionale, parallelamente a quella che nel 2002 ha colpito il Mezzogiorno, inducono a porre in risalto nel prossimo futuro il problema della corretta gestione delle risorse idriche.

Il Presidente della regione Abruzzo con riguardo alla quantificazione dei danni ha affermato che i comuni coinvolti sono stati circa 150, per danni che ammontano a circa 287 milioni di euro; inizialmente tale stima è apparsa inferiore poiché la valutazione dei danni subiti è stata compiuta

nell'immediatezza dei fatti, senza disporre del necessario supporto tecnico-scientifico e senza la verifica di tutte le segnalazioni. È emerso altresì che tra le cause di un simile evento bisogna annoverare gli straordinari indici di piovosità registrati in quelle zone, ma che lo spopolamento con la conseguente minor cura del territorio hanno aggravato l'emergenza. Tra gli interventi avviati è stata segnalata la nomina di un comitato tecnico-scientifico avente il compito di fare il punto delle diverse problematiche e soprattutto di predisporre un piano degli interventi urgenti che riporta dati fotografici, cartografici e progettuali relativi alle zone colpite dal dissesto idrogeologico, nonché una classificazione delle diverse tipologie di danni verificatisi.

Sul tema della prevenzione è stata ricordata l'esperienza del cosiddetto Progetto Chieti, elaborato da un gruppo di geologi, ingegneri ed architetti, per affrontare il rischio di dissesto idrogeologico relativamente alla zona di Chieti. Per ora sono stati finanziati due lotti di tale progetto e si sta cercando di ottenere un terzo finanziamento.

Sia il presidente della regione Abruzzo che il professor D'Alessandro, presidente di tale comitato tecnico-scientifico, hanno sottolineato l'ottimo rapporto tra le strutture della protezione civile e quelle regionali, con le prime che sono intervenute prontamente mediante volontari, vigili del fuoco, corpo forestale e con l'istituzione di centri di pronto intervento; inoltre, lo stesso piano degli interventi, predisposto dal comitato tecnico-scientifico, sarà sottoposto all'attenzione del Dipartimento della protezione civile. Infine, i soggetti auditi hanno rilevato che le risorse finanziarie messe a disposizione dai bilanci della regione e degli enti locali sono insufficienti e che, pertanto, è necessario un sostegno da parte del governo centrale, almeno finché non sarà varata una normativa che, anche mediante incentivi fiscali, permetta di provvedere autonomamente. Più in generale, si è segnalata la necessità di avviare una politica di programmazione delle risorse finanziarie con l'individuazione degli interventi più urgenti.

L'ingegner Mazzuca, ispettore centrale dell'Anas S.p.A., con competenze per le zone del Mezzogiorno, ha fatto il punto sugli interventi avviati dai competenti compartimenti dell'Anas nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: risultano spesi circa 3,7 milioni di euro, mentre sono stati predisposti interventi per un importo complessivo di circa 55 milioni di euro. Circa la prevenzione, il soggetto audito ha rilevato che, poiché le opere investono la competenza di autorità diverse, l'Anas non vanta poteri relativi alla prevenzione dei dissesti idrogeologici, anche se può intervenire sulle strade che gestisce con opere di contenimento e di protezione. In merito, poi, alle procedure di affidamento dei lavori ha evidenziato che, in presenza di eventi eccezionali, possono effettuarsi interventi di somma urgenza, attivabili in caso di grave pericolo, nei quali si procede all'affidamento diretto ad imprese selezionate. Un altro elemento meritevole di attenzione attiene ai tempi, nel senso che la costruzione di nuove opere richiede un lasso di tempo mag-

giore per il perfezionamento delle diverse fasi dell'*iter* procedurale, mentre per gli interventi di messa in sicurezza si registrano tempi inferiori. In ogni caso, nella legislazione attuale sono talvolta presenti elementi frenanti connessi all'assolvimento di taluni adempimenti necessari nel campo della progettazione, dell'appalto e della esecuzione delle opere. Infine, ha fatto presente che, a livello di coordinamento, esistono frequenti contatti tra i compartimenti dell'Anas e le strutture regionali, anche se non sono ancora istituiti organismi specifici, deputati a tale scopo.

Il dottor Amodio, in rappresentanza della regione Puglia, ha indicato i fattori che determinano lo stato di vulnerabilità del suolo: scorrimento delle acque su pendii composti da materiali incoerenti, l'assenza di un'adeguata opera di prevenzione, la mancanza di una rete idraulica naturale, la disregolazione urbanistica, l'incontrollato disboscamento, nonché la trasformazione dei pascoli in terreni coltivati. In merito a tale ultimo fattore ed in considerazione della diffusione di sistemi meccanizzati e di coltivazione intensiva, sarà necessario in futuro collaborare con le associazioni di categoria per poter effettuare i necessari interventi per la cura del territorio, mentre sono stati già compiuti alcuni tentativi per la redazione di mappe concernenti la trasformazione delle zone agricole. Sotto il profilo delle azioni intraprese, la regione ha comunque utilizzato tutti gli strumenti normativi disponibili, istituendo, tra l'altro, l'Autorità di bacino che sta per essere operativa, anche se la normativa sulle autorità di bacino dovrebbe essere rivista per quanto riguarda il funzionamento degli organi ed, in particolare, la partecipazione di tutti i componenti. Attualmente, invece, nella regione non esiste un apposito servizio geologico per il quale è *in itinere* una legge regionale. Con decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2002 si è prevista la costituzione della commissione tecnico-scientifica tra la regione Puglia ed il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche per esaminare i problemi di dissesto: tale commissione sta effettuando sopralluoghi nei diversi comuni.

In relazione alle risorse finanziarie, è emerso che sono stati destinati circa 14 milioni di euro per interventi conseguenti agli eventi meteorologici del gennaio 2003, mentre 6 milioni di euro sono stati previsti per interventi nel comune di Apricena. La situazione idrogeologica della provincia di Foggia resta grave al punto che negli anni scorsi sono stati stanziati circa 100 milioni di euro, anche se per il risanamento del territorio servirebbero 700 milioni di euro.

Il dottor De Flaviis e l'ingegner Calcara, in rappresentanza della regione Campania, hanno evidenziato che, accanto alla gestione commissariale, tra il 1999 e il 2001, sono stati attivati investimenti strategici nel settore della protezione civile e in ambito infrastrutturale; è emersa altresì la scelta politica di procedere ad un accordo di programma quadro anche al fine di sfruttare sia il programma operativo regionale (POR) 2000-2006 sia i fondi per le aree depresse: in tale contesto si prevede la programmazione di investimenti di ammontare pari a circa 500 milioni di euro. Sotto

il profilo della pianificazione, si è assistito ad un recupero del ruolo delle Autorità di bacino, con l'avvio dei piani stralcio che prevedono sia interventi di accompagnamento alla pianificazione urbanistica sia i primi passi per giungere ad un piano regionale delle acque.

Gli interventi commissariali hanno avuto ad oggetto fenomeni di dissesto idrogeologico tra loro diversi, mediante un sistema di ordinanze che hanno riguardato le aree di Cervinara (per un piano complessivo di misure di importo pari a circa 20 milioni di euro), di Pozzano (per un piano complessivo di misure di importo pari a circa 51 milioni di euro, 17 milioni dei quali già utilizzati per gli interventi ultimati) e di Sarno (per un piano complessivo di misure di importo pari a circa 380 milioni di euro; sono stati completati 119 interventi per una spesa di circa 120 milioni di euro). Per effetto di questo quadro di interventi si è innalzato il livello di tutela anche perché sono attive delle soglie pluviometriche, superate le quali scatta l'emergenza. In pratica, sono articolate diverse fasi: una di presidio, una di attenzione per i comuni, legata al superamento di una prima soglia pluviometrica, una terza di preallarme quando si supera una seconda soglia, ed un'ultima fase di allarme che si attiva quando viene superata una terza soglia.

Nel 2001, inoltre, la giunta regionale ha approvato una delibera, recante le linee guida per l'attuazione del programma per la riduzione del rischio idrogeologico in Campania: in tale documento sono previste due forme di interventi strutturali riguardanti, rispettivamente, la previsione e prevenzione del rischio, nonché misure urgenti e complesse con riferimento ad alcune aree particolarmente esposte a tali fenomeni.

L'ingegner Vita, in rappresentanza della regione Basilicata, ha ricordato che, a seguito degli eventi meteorologici di estrema intensità che hanno investito la regione dal dicembre 2002 al febbraio 2003, il 10 febbraio 2003 sono state adottate da parte della giunta regionale due delibere: con la prima si è approvato il programma degli interventi urgenti necessari per fronteggiare la grave situazione creatasi, facendo ricorso alle risorse disponibili per circa 5 milioni di euro per il finanziamento dei primi interventi, mentre con la seconda si è chiesto al Governo di dichiarare lo stato di calamità. Le risorse finora reperite sono apparse assolutamente insufficienti rispetto all'entità dei fenomeni registratisi, considerato altresì che su 131 comuni lucani ben 118 sono soggetti a consolidamento e molti altri a trasferimento totale o parziale; per quanto concerne gli interventi di consolidamento è in atto un monitoraggio e gli stessi comuni sono stati individuati quali enti attuatori.

L'Autorità di bacino della Lucania, dal canto suo, ha approvato l'anno scorso il piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico con il quale è stata quantificata la spesa necessaria per risanare del tutto gli areali ad alto rischio, spesa pari a ben 3.200 milioni di euro. Inoltre, la stessa Autorità di bacino ha curato alcuni programmi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 331 del 9 maggio 2001, con i quali

sono stati messi a disposizione della regione circa 21 milioni di euro, ripartiti per attività di studio, per la manutenzione e, in misura di 16 milioni di euro, per gli interventi. Per effetto, poi, del decreto legislativo n. 180 del 1998 il Ministro dell'ambiente ha presentato un programma di riassetto idrogeologico delle aree a rischio nel quale la regione ha chiesto 50 milioni di euro, di cui solo 12 milioni sono stati riconosciuti, ma non ancora erogati.

Inoltre, si è accennato anche alla situazione dell'invaso di Senise: esso risale a circa venti anni fa ed è la più grande struttura in terra d'Europa. La gestione della diga è affidata all'Ente per lo sviluppo e l'irrigazione della Basilicata, della Puglia e dell'Irpinia che ha assicurato la manutenzione dell'invaso. Non risultano particolari problemi e vengono effettuate verifiche periodiche, benché, paradossalmente, la diga sia ancora in fase sperimentale.

I rappresentanti delle Ferrovie dello Stato S.p.A. hanno sottolineato che le Ferrovie S.p.A. finalizzano il loro impegno affinché le linee danneggiate siano ripristinate il più velocemente possibile, anche se si trovano ad affrontare problemi di natura tecnica e soprattutto di tipo amministrativo e normativo. In particolare, circa la distribuzione dei finanziamenti, si ravvisa che, in seguito agli eventi meteorologici che nel 1994 hanno coinvolto il Piemonte, l'Emilia-Romagna, la Lombardia e la Liguria, fu convertito in legge il decreto-legge n. 691 del 1994 che riservava, alle società a capitale pubblico o misto, una quota dei fondi stanziati per il ripristino delle infrastrutture ferroviarie distrutte o danneggiate. Nel 2000, a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato la Calabria, il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, fu convertito in legge il decreto-legge n. 279 del 2000 con il quale i fondi sono stati trasferiti alle regioni colpite le quali, pur avendo preso atto delle richieste delle Ferrovie dello Stato, hanno escluso la possibilità di finanziare gli interventi necessari, sostenendo che i danni alla rete ferroviaria fossero di competenza del governo nazionale. Tale determinazione ha impedito, di fatto, l'assegnazione di fondi al gruppo delle Ferrovie dello Stato. In conseguenza di quanto verificatosi, si avverte la necessità di una normativa organica in materia di calamità naturali e di ristoro dei danni al fine di permettere ai soggetti interessati di confrontarsi con regole certe e di immediata esecuzione, prevedendo una disposizione tendente a garantire al gestore dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie il ristoro dei danni subiti a seguito di calamità naturali.

In merito ai provvedimenti assunti dopo gli eventi meteorologici verificatisi il 23, 24 e 25 gennaio 2003 in diverse regioni dell'Italia meridionale, per il ripristino delle linee ed infrastrutture ferroviarie danneggiate, si sono attivati, con procedimenti di urgenza, interventi volti al ripristino delle condizioni di sicurezza, alla ripresa della circolazione ferroviaria oltre che al mantenimento della sua stabilità. L'importo complessivo di questi interventi di urgenza ammonta a circa 3,4 milioni di euro, ai quali de-

vono poi aggiungersi i danni economici riportati dai servizi di trasporto Trenitalia stimabili in circa 1,3 milioni di euro. È stato altresì evidenziato che i problemi maggiori si registrano per quanto concerne gli interventi legati ad eventi calamitosi di natura eccezionale sui quali occorre raggiungere un accordo con le regioni e con gli organismi di tutela delle acque, come le autorità di bacino.

Per quanto attiene al profilo della prevenzione del rischio, le Ferrovie dello Stato hanno a disposizione una mappa delle zone esposte al rischio idrogeologico al fine di monitorare i movimenti che interessano le zone a ridosso o limitrofe alla rete ferroviaria. In molti casi, gli eventi alluvionali sono subiti dalle strutture ferroviarie pur partendo da luoghi non di proprietà delle Ferrovie: in tali circostanze si assiste alla collaborazione con gli enti regionali, provinciali e comunali coinvolti e lo stesso Gruppo delle Ferrovie dello Stato partecipa finanziariamente ad interventi di monitoraggio per migliorare la situazione franosa. Inoltre, sono stati effettuati interventi su ponti e fiumi anche per aumentarne la capacità di portata e dal 1998 è operativo un piano di manutenzione straordinaria della rete per oltre 1,5 miliardi di euro.

Il professor Ubertini, presidente del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, dopo aver illustrato i compiti, l'organizzazione e le attività svolte dall'organismo che dirige, ha individuato alcune necessità da soddisfare: la garanzia di un miglior coordinamento a livello nazionale delle attività compiute nelle diverse sedi, possibilmente ad opera del Ministero dell'ambiente e del Servizio nazionale di protezione civile, anche con l'istituzione del cosiddetto geologo condotto; un'omogeneizzazione ed affinamento degli strumenti cartografici sia attraverso linee guida uniformi per tutto il territorio nazionale sia tramite una loro più precisa definizione anche per permetterne l'utilizzo nei piani regolatori comunali.

Inoltre, ha indicato le zone maggiormente esposte al rischio idrogeologico: l'Arno, il Tevere ed il Po.

L'architetto Amaro, in rappresentanza della regione Calabria, ha ricordato che la regione, sotto il profilo della prevenzione e della pianificazione, con una delibera approvata alla fine dell'anno scorso, ha adottato il piano regionale di assetto idrogeologico che consta di circa 3.000 fogli, con monitoraggi su circa 700 centri urbani. Per quanto concerne la situazione delle frane, si è compiuta una rilevazione di circa 8.000 movimenti franosi, di cui 6.000 ad alto rischio, mentre 268 comuni risultano a rischio molto elevato. Le indagini si sono peraltro estese anche al campo delle inondazioni dove sono stati effettuati monitoraggi su circa 1.000 corsi d'acqua, con circa 50.000 schede compilate da sorveglianti idraulici, aventi ad oggetto lo stato di salute dei fiumi calabresi. Tale piano riguarda anche il rischio di erosione delle coste, problema particolarmente sentito in una regione il cui perimetro costiero misura circa 800 chilometri; a tale riguardo 28 centri abitati costieri risultano ad elevato rischio. Il piano

illustrato ha visto la partecipazione di tutti i comuni ed ha assunto carattere sovraordinatorio; peraltro, in conseguenza di esso, si stima che nel prossimo decennio la regione Calabria abbia la necessità di impiegare circa 1.500 milioni di euro.

In relazione alla qualità degli strumenti cartografici, si è cercato di effettuare approfondimenti ed aggiornamenti delle piante e delle scale, mentre si è varato un sistema di linee guida per i comuni sempre per perfezionare tali strumenti.

Per quanto concerne poi il quadro dei finanziamenti, le principali fonti di reperimento delle risorse sono rappresentate dai fondi stanziati dalla legge n. 183 del 1989, dai fondi regionali e dal programma Agenda 2000, mentre i fondi individuati dal programma operativo regionale necessitano di una rimodulazione. In ogni caso, occorre rivedere gli attuali criteri di riparto delle risorse che sembrano esclusivamente basati su parametri demografici e non anche sulle condizioni oggettive di rischio. La stessa Autorità di bacino negli ultimi due anni ha investito circa 193 milioni di euro all'interno del quadro programmatico ricordato. Appare altresì significativo il coinvolgimento dei privati, sollecitati per la valorizzazione dei corsi d'acqua che dovrebbero costituire una risorsa per la regione. Circa la verifica delle opere realizzate, bisogna considerare che le ordinanze spesso rispondono a una logica emergenziale, nella quale risulta assai arduo valutare i progetti come invece accade nel regime ordinario.

Infine, con riferimento alla quantificazione dei danni determinati dalle diverse situazioni alluvionali verificatesi tra il dicembre 2002 ed il gennaio 2003, l'Autorità di bacino, dopo sopralluoghi e segnalazioni, ha elaborato un apposito *dossier*, consegnato alla protezione civile, ed alla base dell'ordinanza n. 20 del gennaio 2003, adottata dalla giunta regionale. Sono stati stimati danni per circa 122 milioni di euro anche se non tutti i 165 comuni colpiti hanno presentato stime precise.

I rappresentanti della regione Sardegna hanno fatto presente che nel 2002 è stata istituita in Sardegna l'autorità di ambito, composta dal Presidente della regione e dagli assessori ai lavori pubblici e all'ambiente. Gli interventi fin qui programmati riguardano l'ordinaria amministrazione dal momento che non si dispone di risorse sufficienti per un piano generale di lotta alla desertificazione, fenomeno che nell'isola si accompagna ad una persistente siccità ed al progressivo abbandono delle campagne. Peraltro, la diffusione della pastorizia ha accentuato la spoliazione delle coltivazioni che potevano arginare i fattori desertificanti. In tale direzione, è stato presentato un piano di forestazione che verte sulla valorizzazione delle produzioni di sughero, pianta particolarmente resistente agli incendi. È poi in via di ultimazione il piano stralcio di bacino per il dissesto idrogeologico nel quale verranno definite le cause idrauliche e franose di tale problema. Inoltre, è stata introdotta una nuova classificazione del rischio che, al di là dei fenomeni contingenti, permetterà di monitorare i fenomeni del dissesto idrogeologico e della desertificazione. Si sta altresì predisponendo

anche un piano per i bacini montani, che dovrà essere collegato sia al piano stralcio sia al piano di forestazione.

L'ingegner Martella, in rappresentanza della regione Sicilia, ha osservato che il Dipartimento regionale della protezione civile ha promosso un'indagine riguardante tutto il territorio dell'isola, allo scopo di accertare le condizioni di rischio delle varie aree della regione. A tale scopo è stato predisposto il progetto «Ciclope» con il quale sono stati censiti circa 1.500 siti ritenuti a rischio, e si è potuto riscontrare come, nell'inverno 2002, quasi un terzo degli eventi calamitosi di origine idrogeologica abbia interessato la provincia di Messina, e particolarmente la zona dei Nebrodi. L'indagine ha peraltro evidenziato un'accentuata vulnerabilità di questa zona, caratterizzata da un contesto geologico, geomorfologico ed infrastrutturale uniforme. Fra il dicembre 2002 ed il febbraio 2003, in particolare, è stata colpita in modo assai grave la vallata di Alcara Li Fusi, tant'è che per tale comune ed altri paesi della zona nebroidea sono state chieste tanto la dichiarazione dello stato di calamità quanto quella dello stato di emergenza. Il progetto «Ciclope» attiene soltanto a fenomeni di erosione e di esondazione ed ha finalità preventiva; esso, nel medio termine, consentirà di mettere a punto un efficace programma di opere pubbliche idoneo a mitigare i rischi di natura idrogeologica, mentre a lungo termine potrebbe creare le condizioni per un riassetto ambientale di carattere generale. Al di fuori di tale progetto, peraltro, il Dipartimento ha affrontato la problematica dell'erosione costiera, nonché quella concernente il pericolo di maremoti, approfondendo la questione con particolare riferimento alla costa tirrenica della provincia di Messina e a quella della provincia di Agrigento.

Con riferimento alla quantificazione dei danni, sono state finora quantificate le risorse necessarie per fronteggiare i danni provocati dai singoli eventi, mentre non è stata ancora effettuata la quantificazione concernente il complesso delle risorse occorrenti per un riassetto complessivo del territorio.

Il professor Veltri, membro del Consiglio direttivo dell'Associazione idrotecnica italiana, ha ripercorso il quadro normativo di riferimento in materia di difesa del suolo che, partendo dai lavori della Commissione De Marchi sul finire degli anni Sessanta, sfociò nella legge n. 183 del 1989, la quale, però, fu seguita dall'adozione di un numero ristretto di provvedimenti legislativi regionali. Nel frattempo, anche il tema della gestione integrata acqua-suolo è disciplinato a livello legislativo con la cosiddetta legge Galli, n. 36 del 1994. Negli anni '90, poi, si è assistito ad una progressiva sostituzione dell'impostazione basata sulla programmazione generale degli interventi su ampia scala con quella, invece, ispirata alla programmazione di settore o per progetti; ciò ha determinato una segmentazione della programmazione, spesso priva di una visione di cornice in quanto articolata in un gran numero di strumenti di pianificazione: piani dei parchi, piani di bacino, piani di smaltimento dei rifiuti, piani agrono-

mico-forestali. Il sistema introdotto con la legge n. 183 del 1989 è stato quindi successivamente modificato all'indomani dei disastri che hanno colpito Sarno e Soverato, sulla base, però, di provvedimenti di tipo post-emergenziale che, ad esempio, hanno privilegiato lo strumento delle ordinanze di protezione civile per la disponibilità delle risorse finanziarie. D'altra parte, i provvedimenti d'urgenza, adottati all'indomani delle due calamità, hanno positivamente stabilito la prevalenza dei piani di assetto idrogeologico (PAI) rispetto a tutti gli altri strumenti di piano.

Ad avviso del soggetto audito la normativa vigente in materia di difesa del suolo non è stata completamente attuata per le seguenti ragioni: l'impovertimento quantitativo e qualitativo dei quadri tecnici; la farraginosità delle procedure di spesa e la presenza di una cultura di fondo che non ha compreso l'importanza della messa in sicurezza del suolo e del sottosuolo; la carenza di una programmazione su base pluriennale che sarebbe tanto più necessaria in presenza dei problemi posti dall'alternanza di periodi siccitosi con altri caratterizzati da precipitazioni ed inondazioni; la proliferazione degli strumenti di democrazia partecipata a livello centrale e periferico che peraltro ha talvolta determinato un contenzioso tra Stato e regioni – come verificatosi per l'articolo 35 della legge finanziaria per il 2001, in materia di privatizzazione delle risorse idriche, impugnato da cinque regioni – a cui deve aggiungersi la necessità di disposizioni uniformi per tutto il territorio nazionale. Lo stato di carente attuazione della normativa è testimoniato da fenomeni preoccupanti come la realizzazione di insediamenti abitativi in talune zone golenali del bacino del Po.

In merito alle risorse finanziarie, da una relazione della Corte dei conti del dicembre 2002 e da una specifica memoria dell'Apat, risulta smentita l'affermazione ricorrente secondo la quale le risorse finanziarie messe a disposizione sarebbero inadeguate; infatti, per quanto concerne l'utilizzo dei fondi stanziati con il decreto-legge n. 180 del 1998, successivamente incrementati a seguito del disastro di Soverato, i lavori aggiudicati, a tutto il giugno 2002, rappresentano il 6,9 per cento del totale, mentre i relativi finanziamenti ammontavano a poco più del 5 per cento del totale; i lavori ultimati, poi, erano pari al 7,9 per cento del totale, con un'incidenza del 2,9 per cento sul totale dei finanziamenti. Quindi, da questo quadro, si evince che le risorse finanziarie non sono state spese integralmente o non sono state spese bene per la sussistenza di diversi fattori: mancata attivazione dei previsti poteri sostitutivi; esiguità dei quadri tecnici ed amministrativi; difficoltà di adottare coerenti strumenti di pianificazione urbanistica; applicazione di criteri di distribuzione delle risorse basati su elementi riferiti alla superficie e alla popolazione e non sulle condizioni oggettive di rischio. Al riguardo, alcune significative novità erano state introdotte con la legge n. 93 del 2001, in direzione di un'assegnazione programmata delle risorse e di una maggiore attenzione verso il problema dello scarso numero dei quadri tecnici ed amministrativi.

Infine, il soggetto audito ha segnalato l'arretratezza degli strumenti cartografici disponibili che potrebbe essere affrontata coinvolgendo maggiormente la comunità scientifica.

Conclusioni

Da quanto emerso dall'indagine si possono trarre le seguenti conclusioni:

1) come affermato dal Direttore generale della difesa del suolo presso il Ministero dell'ambiente, nonché da altri soggetti auditi, esiste un discreto livello di conoscenza delle situazioni di rischio, tuttavia ancora non sufficiente per individuare un programma organico di interventi atti a prevenire le situazioni di crisi in maniera graduata alla misura del rischio;

2) gli interventi sono, nella maggior parte dei casi, effettuati *a posteriori*, cioè a valle di un evento, in situazioni di emergenza e quindi con tutte le negatività che ciò comporta, sia in termini di efficacia che in termini di costi sociali ed economici;

3) la ripartizione delle risorse assegnate viene effettuata in base a criteri di carattere demografico o di estensione territoriale, o anche di straordinarietà di un evento, e non in relazione a criteri di priorità programmati sulla base delle situazioni di rischio effettivo e delle oggettive necessità desumibili dalla mappa del rischio;

4) si registra una notevole discordanza tra le risorse disponibili ed il fabbisogno stimato e/o le richieste avanzate dalle regioni e dagli enti interessati, mentre alcune regioni non hanno ancora quantificato il fabbisogno medesimo;

5) ci sono, tuttavia, risorse disponibili, ma che non vengono spese in tempi sufficientemente rapidi, come il caso richiederebbe, a causa delle lentezze amministrative e burocratiche, sia nella fase di allestimento delle progettazioni, sia nella fase esecutiva. Pertanto, pur essendovi maggiori risorse a disposizione, non si avrebbe nessun miglioramento sotto il profilo della sicurezza;

6) spesso gli enti destinatari degli interventi non hanno gli strumenti idonei per essere individuati come soggetti attuatori; pertanto, pur rispondendo ad una domanda legittima di democrazia e di gestione partecipata, non si raggiunge l'*optimum* dello scopo.

Proposte

Al fine di utilizzare la base di conoscenza sulla situazione di rischio idrogeologico, acquisita con la presente indagine, e di indirizzare gli operatori preposti verso una gestione dei dati disponibili, si ritiene di poter formulare una serie di proposte articolate su tre filoni di interventi: I) Prevenzione, II) Risanamento, III) Emergenza.

I. Prevenzione: predisposizione di un programma organico di interventi, a seguito di una mappatura del rischio idrogeologico, mediante una struttura operativa dedicata, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avendo cura di selezionare gli interventi medesimi in rigoroso ordine prioritario, sulla base della documentata situazione di rischio. A tale scopo è possibile ipotizzare una iniziativa legislativa che potrebbe consistere sia in una legge quadro *ad hoc*, sia in un ampliamento

del contenuto della delega ambientale attualmente in corso di esame, che dovrebbe basarsi sui concetti della prevenzione, della programmazione, della gestione delle risorse e dell'accentuazione dei poteri sostitutivi.

II. Risanamento: censimento del danno già subito o in corso di ripristino, con stima del fabbisogno necessario e con la previsione della relativa copertura finanziaria. A tale scopo le regioni dovrebbero provvedere ad un'attendibile quantificazione del danno, fornendo così al Governo ed al Parlamento i parametri per programmare la spesa.

III. Emergenza: potenziamento delle strutture per fronteggiare le situazioni di emergenza, presso il Dipartimento della protezione civile, con una contestuale miglior definizione dei compiti precipui del Dipartimento, atteso che la gestione ordinaria degli interventi di manutenzione e tutela del territorio è di competenza di altri soggetti istituzionali.

Va da sé che anche i suddetti punti II e III andrebbero sviluppati nel contesto della menzionata iniziativa legislativa.

IL RELATORE

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2583) Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati, Burani Procaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio, e del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Esame e rinvio)

Il senatore CALLEGARO (*UDC*) riferisce sul disegno di legge in esame che configura una normativa quadro sugli asili nido di cui da tutte le parti si sente la necessità. Si è inteso così rimediare alle lacune causate dalla legge n. 1044 del 1971, istitutiva degli asili nido, che oggi è superata e la cui mancata attuazione è stata causata soprattutto dalle difficoltà finanziarie di Regioni e Comuni.

Il settore degli asili nido è una necessità per le giovani famiglie, in cui padre e madre devono lavorare, e alle quali sono mancati certi supporti quali nonni, zii, parenti che aiutano a far crescere i bimbi. Queste strutture devono essere vicine al padre e alla madre e fare in modo che il bambino non venga separato dal contesto familiare, conciliando altresì la vita familiare con quella lavorativa. Del resto, secondo la scienza educativa moderna le prime esperienze di vita influiscono sulle capacità di ogni persona; è indispensabile quindi regolare quelle strutture che, promuovendo i diritti dell'infanzia, consentono un adeguato processo di sviluppo umano.

È noto a tutti come si stia attraversando un periodo di forte denatalità, un periodo anche non molto felice per quanto riguarda le finanze dello Stato per cui è indispensabile, e questa legge intende farlo, andare

incontro alla famiglia italiana caricata di oneri e responsabilità. I servizi socio-educativi offerti dagli asili nido per i bimbi fino ai 3 anni devono incentivare la coppia italiana a mettere al mondo dei figli, e a credere nel futuro.

L'articolo 1 afferma che la legge detta i principi generali che regolano i servizi socio-educativi per la prima infanzia quali servizi di interesse pubblico destinati ai bimbi dai 3 mesi ai 3 anni e alle loro famiglie. Determina altresì le finalità dei servizi socio-educativi che tendono nel contempo a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bimbi, ad affiancare le famiglie nel loro compito educativo, a sostenere l'accesso e la permanenza dei genitori al lavoro.

L'articolo 2 definisce i seguenti obiettivi degli asili nido, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi: partecipazione attiva dei genitori alle scelte degli obiettivi educativi ed alle scelte organizzative; integrazione fra le diverse tipologie di servizi; sostegno alle famiglie monogenitoriali; compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione dei servizi.

L'articolo 4 tratta dei servizi integrativi e della loro finalizzazione diretta a consentire la frequenza diversificata nell'arco della giornata, ad agevolare la realizzazione di nidi integrati presso le scuole dell'infanzia, a favorire forme di continuità educativa tra asilo nido e scuola dell'infanzia.

L'articolo 5 tratta dei servizi innovativi, quali micro nidi e asili nido all'interno dei luoghi di lavoro; nidi familiari; nidi di caseggiato.

L'articolo 6, al fine di garantire i livelli dei servizi in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, prevede accordi fra Stato e Regioni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Si apre la discussione generale.

Il presidente BUCCIERO fa presente al relatore che il disegno di legge in esame dovrebbe tener conto di quanto stabilito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 2003 che, in particolare, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 70, comma 2 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per 2002) nella parte in cui prevede che gli asili nido rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato.

Il senatore GUBERT (*UDC*) osserva che il disegno di legge in esame interviene nella materia dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, ma sembra non tenere in adeguata considerazione la necessità di interventi che si rendono indispensabili per la cura della madre e del padre. Bisognerebbe, quindi, adoperarsi affinché si prevedano assegni di educazione o altre forme di agevolazioni che consentano di mantenere i figli nel contesto familiare, traendo spunto anche da alcune sperimentazioni che si sono realizzate in talune realtà locali, come nella regione Trentino Alto Adige.

La senatrice BAIIO DOSSI (*Mar-DL-U*) ritiene che la legislazione italiana in tema di maternità sia all'avanguardia in Europa, consentendo alle donne che hanno un contratto di lavoro dipendente di assentarsi dal posto di lavoro fino al nono mese di età del bambino, con la garanzia di mantenere il posto di lavoro e con una retribuzione ridotta. In tale direzione, tuttavia, si dovrebbero configurare istituti analoghi anche per le forme di lavoro atipiche che, peraltro, interessano la fascia più giovane della popolazione. Infine, coglie l'occasione della presenza del ministro Maroni per chiedere un chiarimento sulla copertura finanziaria del disegno di legge in esame, nonché sulla eventuale verifica della prima fase applicativa del fondo rotativo previsto per gli asili nido dalla legge finanziaria per il 2003; infatti, bisognerebbe trovare un meccanismo per indurre le regioni ad utilizzare effettivamente le risorse per la realizzazione dei servizi di asili nido, ma anche per il raggiungimento di taluni obiettivi su cui l'Italia si è impegnata a livello europeo. In questo modo, pertanto, si potrebbero rimuovere quei fattori socio-economici che sono alla base della forte denatalità presente attualmente nel Paese.

Il senatore TREDESE (*FI*) ricorda che si sta svolgendo presso la Commissione sanità un'indagine conoscitiva sul fenomeno della denatalità dalla quale sta emergendo che sono soprattutto i motivi di ordine economico a sviluppare questo fenomeno. Pertanto, le indicazioni espresse dal senatore Gubert sono senz'altro condivisibili, anche se bisogna dare atto all'attuale Esecutivo di essersi impegnato nei settori richiamati dal disegno di legge in esame, ad esempio, prevedendo procedure più rapide per la costruzione degli asili nido. Auspica, infine, che l'*iter* del provvedimento in titolo possa svolgersi il più rapidamente possibile dal momento che le famiglie attendono risposte immediate.

Ad avviso del senatore SEMERARO (*AN*) il calo delle nascite in Italia non dipende solo dal fatto che il mantenimento dei figli rappresenti un onere finanziario, ma è ascrivibile anche alla volontà dei genitori di sentirsi più indipendenti. Al di là dei fattori che incidono su tale fenomeno, va salutato con favore il disegno di legge in esame che si inserisce all'interno di una serie di iniziative promosse dal Governo per sopperire alle esigenze della prima infanzia.

Il presidente BUCCIERO invita il ministro Maroni a fornire raggugli in ordine alla assegnazione dei fondi previsti dal fondo rotativo per gli asili nido nei luoghi di lavoro, fondo istituito con la legge finanziaria per il 2003.

Dà quindi la parola al ministro Maroni.

Il ministro MARONI, dopo aver espresso l'impegno a seguire l'*iter* del disegno di legge in esame che assume una dignità pari a quella del disegno di legge di riforma previdenziale, ritiene apprezzabile il contenuto dell'articolato sul quale, presso l'altro ramo del Parlamento, si è formato

un consenso generale. Sebbene il disegno di legge non affronti in modo complessivo tutti i problemi del settore, ha comunque il merito di disciplinare un aspetto particolare, qual è quello dei servizi per la prima infanzia. D'altro canto, il Governo si è dimostrato particolarmente sensibile al rafforzamento di tali servizi, predisponendo una serie di strumenti che garantiscono il massimo sostegno alle famiglie ed ai bambini. Fa riferimento, ad esempio, all'articolo 70 della legge finanziaria per il 2002 che ha istituito un fondo per gli asili nido. A tale riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di molte parti del citato articolo 70, rilevando soprattutto che, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, non è più possibile ammettere fondi statali a destinazione vincolata. Il Governo, peraltro, si è tempestivamente adeguato a questi rilievi, prevedendo che il trasferimento alle Regioni dei fondi stanziati per le politiche sociali sia fatto indistintamente, cioè senza precisare le finalità a cui tali fondi devono essere destinati, lasciando così la decisione alle Regioni. In questo senso, si può soltanto auspicare che le risorse del fondo menzionato siano utilizzate per gli scopi indicati, sebbene ora il Governo non disponga più di alcuno strumento per imporre i vincoli o controllare le decisioni da parte delle Regioni.

Oltre all'articolo 70 della legge finanziaria per il 2002 occorre considerare quanto stabilito dall'articolo 91 della legge finanziaria per il 2003 che ha istituito un fondo di rotazione di 10 milioni di euro per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asili nido e micro nidi. A tale riguardo, in relazione alla richiesta del presidente Bucciero, precisa che, dopo la conclusione del bando, è stato effettuato il riparto delle somme con le quali si prevede il finanziamento di alcune strutture. In particolare, sono state esaminate circa 250 richieste di cui però soltanto 50 sono state oggetto di finanziamento, dopo che un'apposita commissione ha redatto una graduatoria.

In conclusione, dopo aver fatto presente alla senatrice Baio Dossi che i profili di copertura finanziaria del provvedimento si rinvergono nell'articolo 10, auspica che l'*iter* del disegno di legge in esame possa svolgersi in tempi rapidi poiché esso propone un articolato che è in linea con la legislazione in tema di maternità che pone l'Italia all'avanguardia in Europa. Eventuali correttivi e miglioramenti all'articolato potranno essere considerati, previa verifica del loro impatto finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2649) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – *Norme quadro per la istituzione dei difensori dei minori e altre norme a tutela degli stessi*

(1275) BUCCIERO. – *Introduzione del curatore speciale del minore nei procedimenti di separazione e divorzio*

(2461) GUBERT ed altri. – *Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*

(2469) ROLLANDIN ed altri. – Istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

(1916) RIPAMONTI. – Istituzione del difensore civico dei minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente BUCCIERO, dopo aver fatto presente che è stato assegnato il disegno di legge n. 2703 di iniziativa della senatrice Vittoria FRANCO e di altri senatori, il cui oggetto appare connesso con quello degli altri disegni di legge, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione conviene e, pertanto, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(A. S. 2742) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

(Parere alla 14ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore, senatore ZORZOLI, esordisce rilevando come il disegno di legge comunitaria per il 2004, analogo nella struttura alle precedenti leggi comunitarie, sia articolato nel Capo I, costituito da cinque articoli, recanti disposizioni generali che disciplinano le procedure per l'adempimento di obblighi comunitari, e nel Capo II, che prevede, in sei articoli, talune disposizioni particolari e criteri specifici di delega al Governo. Seguono gli allegati A e B, che contengono, rispettivamente, ventidue e dieci direttive delle quali si dispone il recepimento mediante decreto legislativo. La differenza tra i due elenchi consiste nel fatto che le direttive di cui all'allegato B sono attuate previo parere dei competenti Organi parlamentari, mentre quelle di cui all'allegato A seguono la medesima procedura solo se siano previste sanzioni penali.

Riservandosi un successivo esame della parte generale contenuta nel Capo I (articoli da 1 a 5), evidenzia sinteticamente come in molti dei restanti articoli – di cui al Capo II – le disposizioni specifiche originino da procedure di infrazione avviate nei confronti dello Stato italiano: l'articolo 6 prevede la delega al Governo ad introdurre sanzioni amministrative e penali per la violazione di obblighi concernenti i prodotti fitosanitari; l'articolo 7 è volto a consentire il recepimento di una direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità; l'articolo 8 risponde ad una procedura di infrazione av-

viata per la non corretta trasposizione di una direttiva concernente lo smaltimento dei policlorotrifenili e policlorodifenili (PCB/PCT); l'articolo 9 abroga quanto in precedenza disposto in tema di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, per assicurare quanto richiesto in sede comunitaria per ragioni di tutela della concorrenza; l'articolo 10 risponde ad altra procedura d'infrazione relativa alla compatibilità della normativa italiana in materia di contratti misti con il diritto comunitario, modificando la legge 1° agosto 2002, n. 166 (cosiddetta Merloni-*quater*); l'articolo 11 modifica la disciplina relativa alle discariche dei rifiuti, distinguendo tra discariche per i rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi.

La gran parte delle direttive contenute nei sopra citati allegati A e B, sostanza, dal punto di vista normativo, interventi assai eterogenei, soprattutto in materia ambientale, civilistica – specialmente la disciplina delle società – e della sicurezza stradale, tutte di competenza statale esclusiva.

Ma la disamina per materie, negli aspetti di rilievo per gli adempimenti comunitari, va in primo luogo inquadrata nella distribuzione di competenze sui rapporti con l'Unione europea, che la Costituzione effettua in modo asimmetrico: allo Stato per le materie di sua esclusiva competenza, alle Regioni per le materie di competenza concorrente, per le quali spetta allo Stato determinare i principi fondamentali.

In questo quadro costituzionale di riferimento, il meccanismo che regola il rapporto tra Stato e Regioni non va cercato tanto nella disciplina delle singole, specifiche norme del Capo II, quanto – come è noto – all'interno dei principi e dei criteri di delega contenuti nel Capo I.

Sono due, in questo contesto – prosegue il senatore ZORZOLI – gli aspetti di maggior rilievo di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In primo luogo vi è il comma 5 dell'articolo 1, che reca una formulazione, quasi interamente sovrapponibile a quella presente nelle precedenti leggi comunitarie, tesa, appunto, a tenere in considerazione la intervenuta riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Si prevede, secondo la terminologia adottata dalla relazione, un intervento suppletivo anticipato e cedevole dello Stato, la cui ammissibilità la relazione stessa trova corroborata non solo dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, la cosiddetta legge La Pergola, e dall'analoga previsione della legge comunitaria 2003, ma anche dalla legge 5 giugno 2003, n.131, cosiddetta legge La Loggia.

L'intervento statale che sostituisce quello regionale (perciò suppletivo), fino a che questo non intervenga (perciò cedevole), si caratterizza infatti per essere anche effettuato prima del termine di scadenza per l'adempimento (e quindi anticipato). In particolare, i decreti legislativi aventi per oggetto le materie rimesse alla competenza concorrente o residuale delle Regioni o delle Province autonome entrano in vigore, per le Regioni e le Province autonome che non abbiano posto una propria disciplina attuativa, alla data di scadenza del termine previsto per l'attuazione della normativa comunitaria; essi sono destinati a perdere in ogni caso efficacia

a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma.

La disposizione intende perseguire la duplice finalità: rispettare, da un lato, il riparto di competenze legislative delineato dal novellato articolo 117 della Costituzione; dall'altro, garantire allo Stato, attraverso l'esercizio del potere sostitutivo espressamente previsto dal quinto comma del suddetto articolo, uno strumento per evitare l'insorgere di una responsabilità nei confronti dell'Unione europea a seguito dell'eventuale mancata attuazione delle direttive da parte delle Regioni e delle Province autonome. Attraverso il meccanismo della normativa cedevole, in sintesi, lo Stato eviterebbe di incorrere nella responsabilità, senza con ciò comprimere la competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome fissata dall'articolo 117 della Costituzione.

Tale impostazione – rileva il relatore, senatore ZORZOLI – è da ritenere in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale, citata tra l'altro con riferimento alla sentenza n. 425 del 1999, secondo cui, in caso di inerzia delle Regioni e delle Province autonome nella attuazione delle direttive comunitarie, si fa necessariamente strada il potere-dovere dello Stato di assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari, ciò di cui lo stesso è responsabile. Allo Stato, dunque, spetta il compito di supplire all'eventuale inerzia con proprie norme, colmando la lacuna; la «rivendicazione» delle competenze regionali e provinciali deve avvenire non attraverso la contestazione nel giudizio costituzionale della normativa statale, ma attraverso l'esercizio concreto delle proprie competenze, perdurando intatto il meccanismo di distribuzione dei poteri allo stato potenziale.

Così si è espressa la Corte costituzionale, confermando – sia pure in epoca precedente la novella del Titolo V – la validità e la legittimità del potere sostitutivo, ma cedevole, dello Stato.

Ricorda, quindi, la seduta della Commissione per le questioni regionali del 10 giugno 2003, nella quale, esaminando l'Atto Camera n. 3123 ed altri disegni di legge tesi a modificare la cosiddetta «Legge La Pergola», norma base per le leggi comunitarie annuali, espresse alcune perplessità, non tanto sul potere sostitutivo e cedevole, ma sul fatto che esso potesse essere anticipato, vale a dire esercitato prima del termine di scadenza posto alle Regioni per il recepimento.

Ciò non perchè questo meccanismo potrebbe non inquadrarsi in una limpida, ma forse teorica, concezione del principio di leale collaborazione, contro cui sembra stridere il presupposto scontato di inadempimenti regionali, quanto perchè inevitabilmente lo Stato finisce per condizionare il merito delle scelte delle Regioni, che dovranno scegliere tra l'imporre ad utenti ed operatori nuovi adattamenti alle soluzioni regionali, diverse rispetto all'iniziativa statale di cui essi sono già avvertiti, e il conformarsi alla citata iniziativa statale anticipata.

Il relatore, senatore ZORZOLI, rileva, per completezza, il fatto che le Regioni non hanno formulato riserve su questo punto, confermando l'impianto generale della legge comunitaria. Auspica, quindi, che vi sia la massima collaborazione informale nell'esercizio del potere anticipato, tenendosi conto dell'orientamento delle Regioni.

Sottolinea, successivamente, la disposizione di cui all'articolo 2, recante i principi e criteri generali di delega, in particolare la lettera g), per la quale, in caso di sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse, i decreti legislativi individuano forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle Regioni e degli altri Enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili. Tale norma – corrispondente a quella contenuta nella legge comunitaria precedente – va letta alla luce del principio di cedevolezza di cui all'articolo 1, comma 5, già illustrato, in considerazione del fatto che, a seconda delle materie, spetta anche alla Regione individuare i soggetti responsabili (la Regione stessa, o la Provincia o il Comune).

Le altre norme del Capo I ribadiscono – come già osservato – le disposizioni consolidate negli anni, senza profili di specifico rilievo per le competenze della Commissione per le questioni regionali, salvo che l'articolo 1, comma 5 – già esaminato – che è richiamato anche dall'articolo 4 per la predisposizione di testi unici nella materie coinvolte.

Ritiene, infine, opportuno richiamare un aspetto già sottolineato nella seduta del 4 giugno scorso, in sede consultiva, sul disegno di legge comunitaria per il 2003. Si tratta del vigente obbligo – posto dall'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 – per cui nella relazione al disegno di legge comunitaria sono fornite, a cura del Governo, indicazioni in merito alla legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie.

Se nella relazione all'Atto Camera n. 1533 – disegno di legge comunitaria per il 2001 – si è adempiuto per la prima volta all'obbligo con alcune sintetiche notizie, da allora (disegni di legge comunitaria per il 2002 e per il 2003) è stata sempre evidenziata la non disponibilità dei dati relativi all'attuazione delle direttive da parte delle Regioni e delle Province autonome. Lo stesso è avvenuto, ancora una volta, nel disegno di legge in esame.

Si tratta di un *deficit* informativo incomprensibile che va colmato. Va ribadito che non si tratta solo di rispondere a chiari obblighi di legge, ma anche creare le condizioni per una completa ed aggiornata conoscenza dell'attività regionale in materia comunitaria, conoscenza che risponde ad un'esigenza funzionale del Parlamento e del Governo. È una questione della quale si trova traccia anche nel già citato testo di modifica alla legge 9 marzo 1989, n. 86, approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato e per la quale si auspica finalmente una soluzione.

Ciò premesso, il relatore senatore ZORZOLI dà lettura di una proposta di parere del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, per quanto di competenza, esprime parere favorevole sul disegno di legge in titolo, con la seguente osservazione:

che sia valutata, con riferimento all'articolo 1, comma 5, l'opportunità di prevedere che in caso di intervento statale in materie regionali prima della scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria, si tenga conto dei testi normativi eventualmente già approvati a livello regionale, nonché delle osservazioni formulate dalla Conferenza Stato-Regioni, alla quale vanno trasmessi con congruo anticipo gli schemi di decreto legislativo adottati».

Nessuno chiedendo la parola, il testo viene posto ai voti ed approvato.

La seduta termina alle ore 14,13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

129ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono i rappresentanti dell'associazione contrattisti radiotelevisivi Mauro De Cillis, Paola Lupi e Flavio Zennaro e i rappresentanti dell'associazione LavoRadioTv Laura Zanicchi e Stefano Pogelli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'associazione contrattisti radiotelevisivi TD e associazione LavoRadioTv in ordine alla disciplina del lavoro a tempo determinato nella RAI

(Svolgimento e conclusione)

Dopo una breve introduzione del presidente, senatore Claudio PETRUCCIOLI, prende la parola Stefano POGELLI dell'associazione LavoRadioTv, il quale ringrazia la Commissione per una audizione che rappresenta per gli aderenti all'associazione anche l'occasione per un bilancio professionale ed esistenziale.

L'associazione LavoRadioTv è nata per tutelare i diritti dei lavoratori a tempo determinato appartenenti ad una specifica categoria – i programmisti-registi che operano presso la Radio in regime di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato – comparsa nel 1978, dopo la riforma che

ha trasformato la natura giuridica della Rai, e progressivamente cresciuta di numero a causa dell'evidente volontà dell'azienda di avvantaggiarsi, sul piano dei costi e della disciplina delle relazioni industriali, dell'uso improprio dell'istituto del contratto a tempo determinato, ben più di quanto si sia fatto con altre categorie quali i giornalisti o i tecnici.

La conseguenza di tale situazione è che, se è vero che la percentuale complessiva di lavoratori non giornalisti a tempo determinato della Rai è contenuta entro i limiti del 15 per cento del personale fissato dal contratto collettivo, è anche vero che i programmisti-registi contribuiscono in maniera abnorme a raggiungere questa percentuale; ciò giustifica le vive preoccupazioni di lavoratori che sono giunti spesso alle soglie dei cinquanta anni senza la sicurezza del posto di lavoro, nonostante abbiano svolto una intera vita lavorativa alle dipendenze dell'azienda, e che, anche alla luce della prossima entrata in vigore di un nuovo quadro normativo del lavoro a tempo determinato, hanno deciso in maniera crescente di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Per comprendere quale sia la situazione della categoria basta vedere come sono attualmente suddivisi, sulla base della natura di rapporto di lavoro, gli 87 programmisti-registi, assistenti ai programmi, autori di testi e scritture e registi a contratto di scrittura che lavorano presso Radio Tre e la collegata discoteca Radio Scigno: 32 unità di questo personale sono programmisti-registi con contratto a tempo indeterminato di cui 17 assunti per effetto di sentenza giudiziaria e 3 assunti dai bacini di reperimento del personale a tempo determinato nelle selezioni del 2002 e del 2003; 28 sono programmisti-registi e assistenti a tempo determinato, di cui 2 dovrebbero essere in procinto di assunzione entro l'anno, a cui vanno aggiunte altre tre unità di personale non attualmente impiegate ma facenti parte del bacino o utilizzate regolarmente negli ultimi anni; 27 poi risultano essere autori di testo e scritture di varia natura: si tratta cioè non di personale dipendente, neanche a tempo determinato, ma di personale con contratto d'opera, e tuttavia solo 13 di questi sono effettivamente liberi professionisti, mentre gli altri 14 svolgono mansioni in parte o del tutto simili a quelle dei programmisti-registi.

Questi ultimi 14 lavoratori sono dunque giovani che la Rai assume utilizzandoli con le stesse modalità dei lavoratori a tempo determinato – obbligo di osservare l'orario di lavoro di 40 ore settimanali e obbligo di eseguire qualsiasi attività inerente alla loro professione che sia richiesta dalla rete – ma con la finzione di un contratto d'opera, senza copertura previdenziale e senza accesso alla mensa.

Complessivamente – conclude l'oratore –, sommando i 28 programmisti-registi assistenti a tempo determinato e i suddetti 14 lavoratori atipici, i lavoratori precari di Radio Tre e Radio Scigno sono 42, vale a dire il 48 per cento della categoria.

Mauro DE CILLIS, rappresentante dell'associazione dei contrattisti radiotelevisivi a tempo determinato, fa presente che l'associazione è stata

costituita nel 1993 per la tutela degli assistenti ai programmi e dei programmisti-registi assunti con contratto di lavoro subordinato a termine.

Al fine di chiarire la posizione di questa categoria egli descrive la propria esperienza professionale facendo presente che lavora in Rai fin dal 1° settembre del 1980. Da allora non è passato anno senza che egli fosse utilizzato dalla Rai, per la maggior parte dell'anno, solitamente con la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a volte con un contratto d'opera individuale che però, come descritto dall'oratore precedente, mascherava una effettiva situazione di subordinazione.

In proposito egli fa presente che se è irregolare utilizzare come lavoratore subordinato un soggetto cui è stato fatto un contratto individuale d'opera quale libero professionista, anche la stipulazione di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato è sottoposta a particolari condizioni che non ricorrono certamente nell'esperienza lavorativa degli associati.

Ad esempio qualora la Rai decida di mettere in palinsesto un programma la cui realizzazione, puntata per puntata, richiede un soggetto esperto di una particolare materia, può assumerlo con contratto di lavoro a tempo determinato. Gli associati invece sono tutti esperti del mezzo radiotelevisivo e non dell'oggetto di questo o quel programma; lavorano come programmisti-registi o assistenti a programmi di qualsiasi genere, e svolgono attività non stagionali ma inserite nell'ordinaria programmazione del palinsesto Rai e – per il periodo in cui dura ciascun contratto, cioè per quasi tutto l'anno solare – sono sottoposti agli obblighi di lavoro dipendente ed espletano qualsiasi attività venga loro richiesta.

Nel corso degli anni i lavoratori precari e le organizzazioni sindacali hanno fatto numerosi tentativi per superare questa situazione di evidente illegittimità; certamente la costituzione dei bacini di reperimento ha rappresentato un passo avanti, peraltro molto limitato dal momento che il senso della costituzione del bacino è quello di avviare un percorso che si concluda con l'assunzione in ruolo di coloro che ne hanno diritto, ai fini di una progressiva eliminazione del precariato, ciò che fino ad oggi non è avvenuto.

Al contrario il ricorso al contratto determinato è progressivamente aumentato, e negli ultimi anni ad esso si è affiancato un ricorso sempre più frequente ad utilizzazioni improprie di contratti d'opera.

A fronte della mancanza di qualsiasi prospettiva di soluzione negoziale vi è stato l'incremento del ricorso al Giudice, e non vi è dubbio che negli ultimi anni la maggior parte delle assunzioni in azienda sono avvenute per sentenza.

Va però osservato che la strada del ricorso giurisdizionale è estremamente onerosa per un lavoratore, che per tutto il periodo del processo è mantenuto al minimo salariale, e che la Rai, pur nella consapevolezza di essere quasi sempre soccombente, riesce comunque ad avvantaggiarsi della propria posizione, molto più forte di quella del ricorrente.

Ad esempio in molti casi l'azienda, dopo aver perso nel primo grado di giudizio, presenta appello proponendo nel contempo, al lavoratore che non può più prolungare la vertenza, una transazione nella quale egli rinuncia a tutti i suoi diritti pregressi in cambio di un minimo di tranquillità. In proposito egli segnala il caso di una ricorrente, vedova con figli, alla quale la Rai ha richiesto, dopo la sua vittoria in primo grado, la restituzione di una particolare indennità corrisposta ai dipendenti a tempo determinato senza nel contempo corrisponderle, in attesa della sentenza di appello, il risarcimento disposto dal Pretore.

Il presidente PETRUCCIOLI osserva che l'audizione in corso presenta notevole interesse perché, rispetto alle audizioni che l'hanno preceduta, introduce due nuovi elementi di riflessione.

In primo luogo, mentre tutti i rappresentanti dei sindacati e i rappresentanti di categoria intervenuti hanno sottolineato l'irrazionalità delle resistenze dell'azienda ad accettare un confronto giudiziario nel quale risulta quasi sempre perdente, dalle audizioni di oggi emerge anche che in questa scelta la Rai può essere guidata da una valutazione del rapporto tra costi e benefici, alla fine ad essa favorevole sulla base del fatto che molte di queste vertenze non giungono alla definizione in tutti i gradi di giudizio, ma si concludono con transazioni vantaggiose per la stessa Rai.

Un secondo elemento è quello della presenza, accanto al contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche di forme di contratto atipico sulle quali egli chiede maggiori chiarimenti, soprattutto in relazione ad una valutazione della misura in cui tale ricorso è improprio e su quanto tale ricorso possa essere in un certo senso determinato da alcune rigidità contrattuali.

Il Presidente chiede anche di conoscere la consistenza delle associazioni audite e la percentuale al loro interno di lavoratori con contratti atipici, nonché se tali associazioni siano ammesse alla contrattazione ovvero se operino attraverso i sindacati e quali tra questi siano loro referenti.

Dopo un intervento di Stefano POGELLI, il quale precisa che i lavoratori a tempo determinato hanno comunque le garanzie previdenziali e i diritti del lavoro dipendente, Laura ZANACCHI, nel ribadire come in ogni caso tutti i lavoratori aderenti alle associazioni da loro rappresentate siano sottoposti ad una utilizzazione impropria, in quanto anche i lavoratori a tempo determinato sono inseriti nella ordinaria programmazione del palinsesto Rai, fa presente che su 130 associati a LavoRadioTv circa il 5 per cento sono titolari di contratti atipici.

Ella fa quindi presente che la media di giorni lavorati in azienda dagli associati negli ultimi quindici anni è stata di 2.990, di fatto dunque equivalente ad un rapporto di lavoro stabile.

Mauro DE CILLIS rileva che gli aderenti all'associazione contrattisti radiotelevisivi a tempo determinato sono circa 400. Le due associazioni riuniscono profili professionali analoghi, tuttavia mentre l'associazione

LavoRadioTv è composta prevalentemente da dipendenti della Radio l'altra riuniti programmisti-registi e assistenti che lavorano per la televisione. Alcuni programmisti-registi appartengono ad entrambe le associazioni.

Le associazioni non hanno una diretta legittimazione contrattuale e i loro referenti sono i sindacati, senza alcun pregiudizio anche se i rapporti sono prevalentemente con Cgil, Cisl e Uil e in misura minore con lo Snater.

Flavio ZENNARO, dell'associazione contrattisti radiotelevisivi a tempo determinato, precisa che la figura del libero professionista che collabora con l'azienda sulla base del contratto d'opera, cosiddetto contratto di scrittura, è sempre stata presente, con una maggior incidenza per la radio che per la televisione.

Il fenomeno nuovo in questi anni è stato la crescente utilizzazione impropria di tale figura contrattuale.

Il deputato GIULIETTI chiede una valutazione delle associazioni circa la possibilità di addivenire per via negoziale ad una soluzione soddisfacente del problema del precariato.

Paola LUPI, dell'associazione contrattisti radiotelevisivi a tempo determinato fa presente che da parte dei lavoratori c'è la massima disponibilità a tornare al tavolo delle trattative.

Nel corso degli anni Novanta si stipularono gli accordi che determinarono la costituzione del primo e del secondo bacino di reperimento del personale a tempo determinato; una innovazione importante ma che di fatto ha perso di significato nel momento in cui la Rai non ha dato seguito a quelle assunzioni in ruolo che dovevano costituire la conclusione del percorso individuato attraverso la costituzione dei bacini.

Dal 1997 ad oggi si è proceduto ad una sola selezione di 150 dipendenti, tutti riconosciuti idonei, ma dei quali solo 55 sono stati assunti a tempo indeterminato.

Con l'accordo dell'aprile del 2003 si è decisa la costituzione del terzo bacino, che avrebbe dovuto essere individuato entro il 30 ottobre, cosa che invece non è stata fatta a tutt'oggi.

Laura ZANACCHI, dell'associazione LavoRadioTv, rileva che, come risulta dai dati ufficiali dell'azienda, negli ultimi dieci anni il numero dei dipendenti non giornalisti, di ruolo e a tempo determinato, si è ridotto di 1.120 unità, mentre quello dei soli dipendenti a tempo determinato è aumentato di 320 unità. È quindi evidente che i lavoratori a tempo determinato vengono utilizzati per sostituire personale di ruolo, e che quindi la Rai non dovrebbe avere difficoltà di organico a procedere all'assunzione di una parte di questo personale.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'associazione contrattisti radiotelevisivi e dell'associazione LavoRadioTv e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 14,30.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Il presidente CIRAMI avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un Segretario. Chiama quindi a svolgere le funzioni di scrutatori il senatore Battisti e i deputati Giudice e Iannuzzi.

Al termine delle operazioni di voto il presidente Cirami comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	22
Schede bianche	1
Ha riportato voti: Montecuolo	21.

Proclama eletto segretario, infine, il deputato Lorenzo Montecuolo.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente CIRAMI avverte che il deputato Mantini, al quale la Commissione ha conferito l'incarico di coordinamento dei lavori concernenti l'indagine conoscitiva *sui trasferimenti di risorse umane, finanziarie, strumentali, organizzative e materiali alle regioni e agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59*, ha presentato alcune proposte relative alla metodologia che potrebbe essere adottata dalla Commissione nella prima fase dell'indagine.

Sulla questione si apre un ampio e approfondito dibattito al quale partecipano i deputati MANTINI e SUSINI, il senatore BATTISTI e il presidente CIRAMI.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 40

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La riunione inizia alle ore 13,20 e termina alle ore 14,30.

56ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'audizione dell'onorevole Sergio Mattarella, in qualità di vice presidente del Consiglio pro tempore

La Commissione procede al seguito dell'audizione dell'onorevole Sergio Mattarella, sospesa al termine della seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ringrazia l'onorevole Mattarella per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, con l'attivazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'eventualità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Prendono quindi ripetutamente la parola per porre domande e svolgere considerazioni il deputato FRAGALÀ e il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati l'onorevole MATTARELLA.

(Nel corso dell'audizione ha luogo un passaggio in seduta segreta).

Il PRESIDENTE ringrazia l'onorevole Mattarella per il contributo fornito ai lavori della Commissione e, acquisita la sua disponibilità, rinvia il seguito dell'audizione a mercoledì 10 marzo 2004, alle ore 13,30.

Rinvia, infine, ad altra seduta l'esame della proposta di rogatoria in Francia.

La seduta termina alle ore 16.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 14.

AUDIZIONI

Audizione del Procuratore nazionale antimafia

Il Comitato procede all'audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi VIGNA, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente BIANCO, dal senatore BRUTTI e dal deputato GAMBA.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,35.

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all'Istituto postelegrafonici (IPOST)

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all'Istituto postelegrafonici sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, in sostituzione del *relatore*, propone di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all'Istituto postelegrafonici (IPOST);

premesso che:

a) in ordine alla gestione caratteristica, si sottolinea da un parte che l'impatto del «provvedimento di decontribuzione» ha determinato, con riferimento alla gestione quiescenza, una riduzione delle entrate contributive di 128,7 mln di euro, per effetto della parziale esclusione dalla assoggettabilità a contributi della retribuzione imponibile parte variabile e dall'altra che la decontribuzione nell'escludere dalla base imponibile contributiva le somme premianti nel limite attualmente del 3 per cento, prevede la medesima esclusione anche dalla base pensionabile, determi-

nando, pertanto, sia minori entrate contributive per l'IPOST sia un minore esborso dell'ente in termini di prestazioni pensionistiche;

b) se è quindi indubbio che sotto il profilo economico tale provvedimento è caratterizzato da una sostanziale «neutralità economica», intesa come bilanciamento tra minori entrate e minore onere al momento della liquidazione delle pensioni nei confronti dei beneficiari del provvedimento, ad oggi sotto il profilo finanziario, l'Istituto vede, come sopra sottolineato, diminuire le proprie entrate contributive, senza che la spesa pensionistica modifichi il proprio trend evolutivo;

c) si osserva peraltro come gli importi delle erogazioni a favore dei dipendenti, in luogo della contribuzione ordinaria, siano assoggettati a contributi di solidarietà a carico di Poste e devoluti alla gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori decontribuiti;

d) sempre con riferimento alla gestione previdenziale, si ritiene che vada monitorata con attenzione l'evoluzione dell'indice di copertura della spesa pensionistica soprattutto alla luce del fatto che la platea IPOST è un bacino chiuso che potrebbe soffrire di due problemi principali e cioè il contenimento delle assunzioni da parte di Poste o comunque il ricorso da parte di quest'ultima a formule contrattuali «flessibili» rientranti nel perimetro di competenza INPS;

e) risulta apprezzabile l'attenzione dell'Ente al contenimento della spesa e soprattutto l'impegno dimostrato nel ridurre la giacenza delle pratiche e dei ricorsi;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere la seguente osservazione:

a) appare opportuno monitorare con attenzione l'evoluzione dell'indice di copertura della spesa pensionistica».

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Antonio PIZZINATO (*DS-U*) e Tiziano Treu (*Margherita*).

Interviene il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, per fornire alcuni chiarimenti in relazione alle questioni sollevate.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore, di considerazioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all'Istituto postelegrafonici (IPOST).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo – ENPALS
(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente e relatore*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente e relatore*, propone di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

premessi che:

a) per quanto attiene la gestione caratteristica, deve essere data prioritaria evidenza al fatto che nel 2002 risulta confermato il raggiungimento da parte della gestione lavoratori dello spettacolo di un traguardo significativo e cioè l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni previdenziali; dato che appare di importanza ancora maggiore se si considera che fino al 2000 tale equilibrio tecnico era garantito a livello consolidato, ma solo grazie alle entrate del Fondo Sportivi Professionisti;

b) nel 2002 si sono registrati aumenti per quel che riguarda i costi, in particolare per la voce «acquisto di beni e servizi», aumenti peraltro legati anche alla particolare fase di «riorganizzazione» che l'Ente sta vivendo;

c) si segnala per quel che riguarda l'organico, che nel 2003 esso è passato dalle 333 risorse previste nella pianta organica precedente a 430 risorse e che si pensa di coprire i nuovi posti facendo ricorso all'istituto della mobilità da altri Enti che stanno riducendo il proprio organico, in modo che tale manovra a livello complessivo non si traduca in un aumento dei costi della Pubblica Amministrazione;

d) per quanto attiene il livello di servizio reso agli utenti, appare migliorabile il tempo di liquidazione delle prestazioni;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere,

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI»

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Antonio PIZZINATO (*DS-U*) e Tiziano TREU (*Margherita*).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente e relatore*, sulla base delle risultanze emerse riformula quindi la sua proposta di considerazioni conclusive (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta riformulata dal relatore di considerazioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 9,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,10.

ALLEGATO

Esame del bilancio consuntivo 2002 e del bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FORMULATE DAL RELATORE
APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

premessi che:

a) per quanto attiene la gestione caratteristica, deve essere data prioritaria evidenza al fatto che nel 2002 risulta confermato il raggiungimento da parte della gestione lavoratori dello spettacolo di un traguardo significativo e cioè l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni previdenziali; dato che appare di importanza ancora maggiore se si considera che fino al 2000 tale equilibrio tecnico era garantito a livello consolidato, ma solo grazie alle entrate del Fondo Sportivi Professionisti;

b) nel 2002 si sono registrati aumenti per quel che riguarda i costi, in particolare per la voce «acquisto di beni e servizi», aumenti peraltro legati anche alla particolare fase di «riorganizzazione» che l'Ente sta vivendo;

c) si segnala per quel che riguarda l'organico, che nel 2003 esso è passato dalle 333 risorse previste nella pianta organica precedente a 430 risorse e che si pensa di coprire i nuovi posti facendo ricorso all'istituto della mobilità da altri Enti che stanno riducendo il proprio organico, in modo che tale manovra a livello complessivo non si traduca in un aumento dei costi della Pubblica Amministrazione;

d) per quanto attiene il livello di servizio reso agli utenti, appare migliorabile il tempo di liquidazione delle prestazioni;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere la seguente osservazione:

a) occorre monitorare in relazione al settore dello sport il problema collegato all'emersione del nero e quello della totalizzazione riferito ai cosiddetti «silenti».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,10.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti segreti:

copia del verbale di interrogatorio di Volpe Antonio davanti al GIP di Torino e copia dei verbali di deposizione testimoniale dei signori Maurizio Rizzo, Alessandro Galeazzi e Rocco Anello, trasmessi dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino e acquisiti agli atti in data 3 marzo 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti riservati:

copia dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Volpe, De Simone e Romanazzi e copia della richiesta di applicazione della misura cautelare, trasmesse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 1° marzo 2004;

una nota dei consulenti Salvatore Sbrizzi e Giulio Palazzo, concernente richiesta di differimento del termine del 5 marzo per la predisposizione da parte dei consulenti di un elaborato e suggerimenti per acquisizioni documentali ed audizioni, acquisita agli atti in data 3 marzo 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica altresì che la Commissione ha acquisito il seguente atto libero:

un appunto della dott.ssa Margherita Gerunda, magistrato consulente, contenente un suggerimento investigativo, acquisito agli atti in data 3 marzo 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, con lettere ai Presidenti delle Camere rispettivamente in data 25 e 26 febbraio 2004, a lui inviate per conoscenza, i senatori Guido Calvi, Michele Lauria, Giampaolo Zancan, Franco Righetti, Pierluigi Petrini, Accursio Montalbano, Paolo Brutti e Massimo Bonavita e i deputati Giovanni Kessler, Giovanni Russo Spena, Ivo Collè, Giuseppe Fanfani, Renzo Lusetti, Marco Minniti, Umberto Ranieri e Katia Zanotti hanno rassegnato le loro dimissioni da membri della Commissione, ritenendo che «l'unica via per restituire dignità alla Commissione e credibilità ai suoi lavori è favorirne lo scioglimento per una successiva immediata ricostituzione, senza quei componenti che ne hanno deviato le funzioni e screditato l'operato».

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che l'on. Piero Fassino, con lettera del 25 febbraio scorso, ha comunicato che non sussistono le condizioni perchè egli possa accogliere l'invito all'audizione, inizialmente prevista per oggi, ed ha riconfermato la sua disponibilità, ma «solo quando si siano compiuti atti di chiarimento che fughino le ombre che oggi gravano sulla Commissione e sulla sua attività». Alla lettera dell'on. Fassino ha risposto con lettera in pari data in cui ha, tra l'altro, sottolineato che la temporanea mancata presenza in Commissione sarebbe stata inevitabilmente letta come pretesto per non comparire anche al di fuori delle sue intenzioni e che, a seguito della sospensione delle attività istruttorie su Marini, «nessuna domanda può essere ammessa al di fuori della condotta politica dei responsabili istituzionali dell'epoca».

Con lettera del 25 febbraio 2004 il Presidente della Commissione europea Romano Prodi ha assicurato la sua disponibilità all'audizione ma, alla luce degli avvenimenti più recenti, ha sottolineato di ritenere, tuttavia, «che si imponga un chiarimento sui fatti che, per un lungo periodo, hanno accompagnato e segnato l'attività della Commissione», giudicando opportuno attendere un tale chiarimento prima di fissare la data della sua audi-

zione. Con lettera del 24 febbraio 2004, pervenuta il 26 febbraio, l'on. Enrico Micheli ha comunicato la sua disponibilità ad intervenire in audizione, non prima, però, che sulle più recenti vicende e sui rapporti tra commissari di maggioranza e di opposizione sia intervenuto il necessario chiarimento.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, con lettera pervenuta il 2 marzo 2004, la dottoressa Maria Cristina Gargiulo, magistrato nominato consulente della Commissione, ha comunicato la sopravvenuta sua impossibilità, per motivi legati all'assolvimento dei suoi doveri d'ufficio, ad accettare l'incarico di consulente a tempo parziale, manifestando rammarico per la necessitata decisione.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, nell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, a fini di omogeneità nella classificazione dei documenti depositati in archivio e anche in relazione alla delibera di declassificazione di una serie di atti, comunicata alla Commissione nella seduta del 21 gennaio scorso, ha concordato, su sua proposta, di declassificare ad atti riservati i verbali dei consigli di amministrazione di Stet International del 9 giugno 1997 e di SIN del 5 giugno 1997, già inviati da Telecom Italia il 19 novembre 2002 e precedentemente classificati segreti. Avverte che sarà sua cura informare Telecom Italia della decisione assunta dalla Commissione. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì concordato, per le stesse ragioni di omogeneità nella classificazione dei documenti, di declassificare a riservato anche il documento di parziale esecuzione della rogatoria a Cipro («*Self explanatory police report*»), pervenuto alla Commissione il 2 settembre 2003, e il verbale, con relativi allegati, dell'audizione di Othmar Wyss svolta dalle autorità elvetiche in esecuzione di una rogatoria in Svizzera della Commissione, pervenuto l'11 settembre 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, dopo la seduta odierna, la Commissione sarà nuovamente convocata per mercoledì 10 marzo 2004, alle ore 14.30, per l'esame e la votazione di una proposta di integrazione della rogatoria a Cipro e per l'esame testimoniale del prof. Lucio Izzo, già rappresentante del Ministero del tesoro nel consiglio di amministrazione di Telecom Italia.

La Commissione prende atto.

Esame e votazione di una proposta di modifica dell'articolo 13, comma 2, del regolamento interno della Commissione

(Rinvio dell'esame)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, *presidente*, in relazione al punto all'ordine del giorno della seduta odierna, avverte che, dalla verifica compiuta dal Segretario Rizzi, risulta che sono presenti ventuno componenti della Commissione. Per i commissari di maggioranza è assente soltanto, per ragioni di salute, l'onorevole Nitto Palma, cui rivolge i migliori auguri di pronta guarigione.

Il senatore Giampiero CANTONI (*FI*) sottolinea la prova di compattezza da parte dei gruppi di maggioranza, la presenza dei cui commissari consentirebbe la regolare votazione della proposta di modifica del regolamento interno all'ordine del giorno della seduta odierna. Ribadita la volontà della sua parte politica di perseguire la verità senza uscire dai binari istituzionali, invita il Presidente a chiarire se la Commissione abbia o meno legittimità ad operare nel pieno dei suoi poteri a seguito delle dimissioni dei parlamentari dei gruppi di opposizione.

Enzo TRANTINO, *presidente*, dopo aver ricordato che gli onorevoli Violante e Castagnetti hanno obiettato che la Commissione sarebbe dimezzata, osserva che, se così fosse, qualunque minoranza potrebbe bloccare i lavori di una Commissione d'inchiesta. Al riguardo, sottolinea che sulla questione degli effetti delle dimissioni di componenti di Commissioni parlamentari d'inchiesta si sono pronunciati i Presidenti di Camera e Senato con lettera del 18 aprile 2002, in occasione delle dimissioni dei parlamentari appartenenti alla Lega Nord dalla Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Con quella lettera i Presidenti delle Camere precisarono che la polemica politica può legittimamente svilupparsi nell'ambito dell'ordinaria attività della Commissione ma non deve riverberarsi sulla regolare costituzione dell'Organo. I Presidenti delle Camere evidenziarono, inoltre, come occorra evitare che la mancata partecipazione ai lavori di uno o più gruppi parlamentari possa compromettere l'efficace azione della Commissione d'inchiesta. Come rilevato in quella lettera, sulla base dei precedenti, le dimissioni di commissari non possono precludere di per sé il regolare funzionamento della Commissione ed hanno, pertanto, effetto soltanto dopo l'indicazione dei nuovi componenti; secondo le rispettive leggi istitutive, nelle Commissioni d'inchiesta debbono, infatti, essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari e non è, quindi, possibile che

il loro funzionamento sia compromesso dalla mancata rappresentanza di un gruppo parlamentare.

Osserva, quindi, che i principi sopra indicati si traducono, dal punto di vista strettamente formale, nella perdurante appartenenza alla Commissione, fino alla loro eventuale sostituzione, dei parlamentari dimissionari (i quali, pertanto, continuano ad essere conteggiati ai fini del numero legale e dei quorum deliberativi, ricevono regolarmente le convocazioni, hanno accesso agli atti della Commissione, e così via).

In conclusione, rammenta che, nell'episodio da lui citato, i Presidenti invitarono i gruppi interessati a valutare l'opportunità di un ritiro delle dimissioni presentate, rilevando che la Commissione avrebbe potuto comunque procedere nella propria attività, non producendo di per sé le dimissioni dei rappresentanti di un gruppo l'effetto di precluderne il regolare svolgimento.

Il senatore Giampiero CANTONI (*FI*), preso atto dei chiarimenti del Presidente, propone, sentito il parere del Presidente del Senato, che la Commissione non proceda alla votazione della proposta di modifica del regolamento interno, in tal modo ritirandola, al fine di inviare il messaggio politico che non si intende modificare il regolamento in assenza della minoranza, poichè la Commissione ha già in sé l'autorevolezza sufficiente per poter procedere nei suoi lavori.

Il deputato Carlo TAORMINA (*FI*) osserva che cambiare le regole in corsa potrebbe rappresentare un ulteriore alibi per scatenare una nuova campagna di aggressione nei confronti della Commissione. Nell'auspicare che il *plenum* della Commissione possa essere pienamente reintegrato, osserva che, cionondimeno, quando si rassegnano le dimissioni si resta comunque in carica finchè non siano nominati i nuovi componenti. Pertanto, le dimissioni esistono ma non sono efficaci fino al momento della sostituzione dei dimissionari. Ritiene, poi, che possa essere considerato rilevante sul punto quanto previsto dall'articolo 340 del codice penale, che configura come reato la turbativa dello svolgimento di un pubblico ufficio. Sotto tale ultimo profilo, non si può, infatti, non osservare che la presentazione di dimissioni con l'abbandono dei lavori prima ancora della sostituzione dei dimissionari, è comportamento che incide sulla stessa regolarità del funzionamento di una Commissione.

Il senatore Giampiero CANTONI (*FI*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno che le lucide argomentazioni testè enunciate dal deputato Taormina siano fatte oggetto di attenta valutazione in sede politica prima di un'eventuale decisione sulle stesse.

Enzo TRANTINO, *presidente*, fa notare che quella del deputato Taormina è solo un'ipotesi dialettica. Del resto, anche l'onorevole Violante, quando ricopriva la carica di Presidente della Camera, ha più volte

sottolineato che è dovere delle minoranze contribuire al funzionamento del Parlamento.

Il senatore Maurizio EUFEMI (*UDC*) giudica illegittimo che una minoranza blocchi il lavoro di una Commissione d'inchiesta. Si compiace dei chiarimenti forniti dal Presidente ed esprime assoluta contrarietà sull'ipotesi di responsabilità formulata dall'onorevole Taormina, ritenendo al contrario necessario compiere oggi un gesto di responsabilità istituzionale. Reputa, pertanto, opportuno attendere la risposta dei Presidenti di Camera e Senato ai parlamentari dimissionari prima di effettuare qualunque valutazione al riguardo, evitando di procedere alla modifica del regolamento interno all'ordine del giorno della seduta odierna. Concorde, quindi, sulla necessità di una pausa di rimeditazione che consenta alla Commissione di ritrovare quella funzionalità necessaria per giungere in tempo utile all'approvazione della relazione finale.

Il senatore Luigi BOBBIO (*AN*) ritiene opportuno che i parlamentari dimissionari siano invitati a ritirare le loro dimissioni. Formula, inoltre, la richiesta che la Commissione acquisisca copia di un rapporto di un istituto di ricerca statunitense denominato USIP, del quale è stata data notizia su organi di stampa.

Enzo TRANTINO, *presidente*, manifesta l'intenzione di inviare una lettera ai parlamentari dimissionari.

Il senatore Giampiero CANTONI (*FI*) concorda sull'opportunità di una lettera del Presidente ai parlamentari dimissionari, ma solo dopo che sarà pervenuta la risposta dei Presidenti delle Camere.

Enzo TRANTINO, *presidente*, conviene con il senatore Cantoni.

Il deputato Gustavo SELVA (*AN*) ritiene che, se non vi è illegittimità nel proseguire i lavori della Commissione nella situazione data, non si vede la ragione per la quale si debba rinunciare a procedere alla modifica del regolamento interno.

Il senatore Giuseppe CONSOLO (*AN*), dopo aver rilevato che l'interpretazione dei Presidenti delle Camere riferita a un caso diverso, testè richiamata dal Presidente, conforta nel ritenere che, con la prescritta maggioranza, si potesse oggi procedere all'approvazione della modifica del regolamento interno, reputa importante che passi il messaggio politico dell'assoluta forza e serenità della Casa delle Libertà, la quale può permettersi una pausa di riflessione.

Il senatore Guido ZICCONI (*FI*) condivide pienamente la proposta del senatore Cantoni, ritenendo indispensabile una pausa per mettere le

opposizioni nella condizione di rimeditare o eventualmente confermare le proprie scelte e le conseguenti gravi responsabilità.

Dopo un intervento del senatore Giampiero CANTONI (*FI*), Enzo TRANTINO, *presidente*, ritiene, pertanto, che il punto all'ordine del giorno della seduta odierna debba ritenersi sospeso per essere oggetto di attenta valutazione da tutte le parti, in attesa di un intervento dei Presidenti delle Camere, successivamente al quale sarà sua cura predisporre una bozza di lettera ai parlamentari dimissionari da far preliminarmente pervenire ai rappresentanti dei gruppi.

Il senatore Roberto CALDEROLI (*LP*) e il deputato Cesare RIZZI (*LNFP*) dichiarano di astenersi in merito alla scelta di sospendere l'esame del punto all'ordine del giorno.

Enzo TRANTINO, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

Presidenza del Vice Presidente
Luciano GUERZONI

La seduta comincia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Luciano GUERZONI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge n. 107 del 2003 e dell'articolo 11, comma 1 del regolamento interno, la Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche. Propone, quindi, che si proceda in seduta pubblica.

La Commissione concorda.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Luciano GUERZONI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 25 febbraio 2004, ha convenuto di affidare a tutti i consulenti della Commissione l'incarico di consultare alcuni archivi ed uffici che potrebbero contenere materiale utile all'inchiesta parlamentare.

Si tratta, in particolare, dell'Archivio centrale dello Stato, dell'archivio della Procura generale militare presso la Corte di appello e la Cassazione, dell'archivio della Prefettura di Firenze, dell'archivio del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'esercito.

Per quanto riguarda i Ministeri della difesa, della giustizia, degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico riguarda, in particolare, oltre ai rispettivi archivi e depositi, anche gli uffici del gabinetto.

La Commissione prende atto.

Luciano GUERZONI, *presidente*, comunica che giovedì 11 marzo avrà luogo il seguito dell'audizione del dottor Giuseppe Rosin, procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Verona.

Esame di una proposta di modifica del regolamento interno

(Esame e approvazione)

Luciano GUERZONI, *presidente*, ricorda che la proposta di modifica del regolamento interno presentata dal presidente, on. Tanzilli, è stata illustrata nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 25 febbraio nel corso della quale si è riscontrato un consenso unanime alla modifica in esame. La proposta è stata pubblicata in allegato ai resoconti della seduta del 25 febbraio scorso.

Carlo CARLI (*DS-U*) esprime parere favorevole alla proposta di modifica in esame, sottolineando come l'informatizzazione della documentazione acquisita dalla Commissione sia assolutamente funzionale alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge istitutiva.

Rileva, inoltre, che tale lavoro consentirà, in futuro, di assicurare la massima pubblicità del materiale pervenuto alla Commissione, anche in considerazione della rilevanza dei fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare e della necessità di tenere vivo il ricordo delle migliaia di vittime delle stragi nazifasciste.

Maurizio EUFEMI (*UDC*) esprime parere favorevole alla proposta in esame volta ad assicurare una più agevole consultazione della documentazione pervenuta dalla Commissione.

Esprime, inoltre, soddisfazione per il consenso unanime espresso, sia in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti del gruppo, sia in sede di Commissione, alla proposta di modifica presentata dal presidente, on. Tanzilli.

La Commissione approva la proposta di modifica dell'articolo 18, comma 3, del regolamento interno (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14,05.

ALLEGATO

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

Articolo 18.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori della Commissione di cui al successivo articolo 22 e dal personale amministrativo addetto alla Commissione. Per gli atti non coperti da regime di riservatezza o di segretezza, la consultazione è libera per tutti i parlamentari. Al fine di agevolare la consultazione della documentazione pervenuta alla Commissione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre l'informatizzazione di tutti i documenti acquisiti dalla Commissione».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 14,43.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata ha trasmesso alla Commissione l'elenco dei procedimenti penali, relativi a vicende connesse con l'inquinamento del fiume Sarno e del suo bacino idrografico, iscritti presso il relativo registro.

Seguito dell'audizione del Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, avvocato Antonio Tosi

Il PRESIDENTE ringrazia il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, avvocato Antonio Tosi per la disponibilità a corrispondere alle esigenze dell'inchiesta.

Avverte che l'avvocato Tosi ha ritenuto di farsi accompagnare dall'ingegner Marino Carelli, dal dottor Giuseppe D'Antonio e dal dottor Paolo Marotta.

Ricorda che nella seduta del 18 febbraio 2004 ha avuto inizio l'audizione.

Comunica che nella tarda mattinata di oggi l'avvocato Tosi ha fatto pervenire una relazione scritta di risposta ai quesiti avanzati nel corso della seduta del 18 febbraio scorso.

L'avvocato TOSI consegna alcune copie della Seconda Relazione sullo stato dell'ambiente della Campania e svolge considerazioni in ordine ai contenuti della relazione scritta trasmessa questa mattina, ricordando in particolare che in allegato ad essa sono riportate due lettere da lui inviate al Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, generale Roberto Jucci.

Intervengono quindi per porre domande e formulare osservazioni i senatori DEMASI, IERVOLINO, MANZIONE, SODANO Tommaso, PELLEGRINO, SCALERA, FASOLINO, FLAMMIA, BOBBIO e il PRESIDENTE.

L'avvocato TOSI svolge alcune considerazioni in ordine alle domande avanzate, riservandosi di fornire successivamente per iscritto una risposta particolareggiata ed esaustiva.

Interviene quindi il PRESIDENTE per avanzare un quesito, cui risponde il dottor D'ANTONIO.

Intervengono, per svolgere considerazioni anche in ordine ai lavori della Commissione, i senatori SODANO Tommaso e BOBBIO, ai quali replica il PRESIDENTE.

Interviene quindi il senatore MANZIONE che formula osservazioni sui lavori della Commissione e sull'oggetto dell'inchiesta ad essa affidata.

Intervengono per avanzare quesiti i senatori FASOLINO e FLAMMIA.

L'avvocato TOSI risponde ai quesiti avanzati.

Interviene quindi il senatore SODANO Tommaso per formulare alcune domande, alle quali rispondono il dottor D'ANTONIO, l'avvocato TOSI e il dottor MAROTTA.

Il PRESIDENTE ringrazia gli ospiti intervenuti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,23.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

96^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per il provvedimento deferito:

alla 12^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/46/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari» (n. 341): osservazioni di nulla osta con una condizione ed osservazioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

293^a seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e per l'interno D'Alì.*

La seduta inizia alle ore 9,20.

(2720) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri la Commissione si è espressa sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 1.100, 1.101, 3.0.100, 3.0.200 (testo 2), 3.0.400, 3.0.700, 3.0.500, 2.100, 2.105, 3.100, 3.0.600, 3.0.800, 3.20, 3.101, 3.0.4 e 3.0.5, in relazione alle quali chiede ai rappresentanti del Governo se siano disponibili ulteriori elementi di chiarimento.

Il sottosegretario D'ALÌ, in relazione alle proposte 3.20 e 3.101 conferma la presenza di distaccamenti permanenti dei Vigili del fuoco nelle isole di Capri e Ischia mentre precisa che non risulta nessun distaccamento a Procida. Consegna inoltre alla Commissione della documentazione relativa agli emendamenti 3.0.100 e 3.0.200.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.100, 1.101 e 3.0.100; rileva inoltre, in merito alla proposta 3.0.200, che l'estensione, ivi prevista, ai colonnelli e ai generali delle Forze armate, comprese le Capitanerie di porto, delle indennità operative e delle altre indennità rivisitate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 comporta un disallineamento nei trattamenti economici accessori tra gli anzidetti ufficiali ed i gradi o qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Tale disallineamento nel caso di specie sarebbe ripristinato con il previsto incremento del 4,91 per cento dell'indennità pensionabile, incremento che, oltre ad essere aggiuntivo agli aumenti annuali scaturenti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1992, darebbe luogo a richieste emulative da parte del restante personale, in quanto si verrebbe ad alterare l'attuale armonia tra le misure dell'indennità pensionabile previste per il personale dirigente e contrattualizzato.

Inoltre, non appare assecondabile la prevista estensione del compenso forfetario d'impiego di cui all'articolo 9, commi 6 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, a meno che le amministrazioni dimostrino nella apposita relazione tecnica da elaborare ai sensi dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 l'invarianza della spesa a legislazione vigente. Diversamente l'estensione non soddisferebbe il precetto statuito dall'articolo 7, comma 10, quarto e quinto periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995 espressamente richiamato dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 86 del 2001.

In relazione alle anzidette considerazioni, ritiene che i commi 3, 4 e 7 dell'emendamento siano da espungere, mentre l'ulteriore corso del comma 5 rimane subordinato alla predetta invarianza di spesa.

Rileva, poi, che i predetti commi sarebbero, altresì, privi di copertura finanziaria in quanto nel bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze non risulta preordinato apposito accantonamento da utilizzare per la concessione dei benefici economici in parola.

Non riscontra invece osservazioni sui commi 1, 2 e 6, fermo restando l'esigenza che venga elaborata analitica relazione tecnica.

Esprime, infine, il proprio avviso favorevole sulle proposte 3.0.4 e 3.0.5, riservandosi di fornire ulteriori chiarimenti in merito ai restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti offerti dai rappresentanti del Governo, propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100 e 1.101 e un parere di nulla osta sulle proposte 3.20 e 3.101 condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, alla sostituzione, in entrambi gli emendamenti, delle parole: «Ischia, Capri e Procida», con le seguenti: «Ischia e Capri». Propone, altresì, di rinviare l'esame dei restanti emendamenti.

La Sottocommissione conferisce, infine, mandato al relatore a redigere un parere nei termini proposti dal Presidente in ordine alle proposte 1.100, 1.101, 3.20 e 3.101 e conviene di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 9,40.

294ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta del senatore LAURO (FI), il presidente AZZOLLINI comunica che l'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri della prossima settimana verrà integrato con l'esame del testo unificato dei disegni di legge n. 470 e connessi, recanti interventi per lo sviluppo delle isole minori.

La Sottocommissione prende atto.

(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta, con riferimento all'emendamento 3.0.5, il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso avviso contrario, ritenendo che la norma possa determinare oneri aggiuntivi a carico dell'erario, e chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili elementi di quantificazione del suddetto onere.

Avendo il sottosegretario VEGAS confermato l'avviso contrario sul citato emendamento 3.0.5, i cui oneri continuano tuttavia a non risultare quantificati, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame al fine di approfondire i profili finanziari connessi all'emendamento in esame.

(2720) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e conclusione. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta precedente la Commissione ha accantonato l'esame degli emendamenti 3.0.100, 3.0.200 (testo 2), 3.0.400, 3.0.700, 3.0.500, 2.100, 2.105, 3.100, 3.0.600 e 3.0.800, sui quali il Governo si è riservato di verificare la quantificazione degli oneri ivi indicata, al fine di accertare la congruità delle relative coperture finanziarie, nonché delle proposte 3.0.4 e 3.0.5, sulle quali il Governo ha comunque espresso avviso favorevole. Fa quindi presente che, nel frattempo, il Sottosegretario D'Alì ha depositato agli atti della Commissione una ulteriore nota del Ministero dell'interno che fornisce ulteriori chiarimenti sugli effetti finanziari degli emendamenti 3.0.100 e 3.0.200 (testo 2).

Il senatore IZZO (FI) rileva che la nuova nota del Ministero dell'interno appare idonea a chiarire i problemi relativi alla quantificazione degli oneri recati dagli emendamenti 3.0.100 e 3.0.200 (testo 2).

Il sottosegretario D'ALÌ ribadisce la correttezza delle quantificazioni degli oneri indicate negli emendamenti e confermate nella suddetta nota del Ministero dell'interno, sottolineando altresì che i fondi speciali di parte corrente richiamati a copertura presentano le necessarie risorse.

Il sottosegretario VEGAS chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per valutare la congruità delle quantificazioni degli oneri recati sia dai suddetti emendamenti 3.0.100 e 3.0.200 (testo 2), che dagli altri formulati a tetto di spesa e coperti a valere sui fondi speciali di parte corrente, al fine di accertare l'adeguatezza di tali coperture.

Il senatore MORANDO (DS-U) preannuncia voto contrario all'eventuale espressione di un parere non ostativo sulle proposte 3.0.4 e 3.0.5, che, nonostante le precisazioni fornite dal Governo nella precedente seduta, ritiene suscettibili di comportare oneri per la finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle precisazioni fornite dai rappresentanti del Governo e stante la necessità di rendere il prescritto parere sugli emendamenti in titolo in tempo utile per l'imminente inizio dell'esame in Assemblea, ritiene opportuno rinviare l'esame delle proposte 3.0.100, 3.0.200 (testo 2), 3.0.400, 3.0.700 e 3.0.500, per consentire al Governo di effettuare le necessarie verifiche sulla quantificazione degli oneri ivi indicata. A tal fine, propone di sospendere la seduta della Sottocommissione per i pareri e di riconvocarla successivamente, non appena sospese le votazioni in corso nell'Assemblea. Ricorda inoltre che, poiché le coperture finanziarie dei suddetti emendamenti insistono tutte sui medesimi accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente, l'eventuale parere non ostativo dovrebbe essere condizionato nei limiti delle risorse disponibili sui citati accantonamenti.

Con riferimento ai rimanenti emendamenti, propone poi di conferire mandato al relatore a rendere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.100, 2.105, 3.100, 3.0.600 e 3.0.800, per carenza di congruità nella relativa quantificazione, nonché parere non ostativo sulle proposte 3.0.4 e 3.0.5 che, in base alle considerazioni emerse nel corso della precedente seduta, appaiono prive di implicazioni finanziarie.

Con l'avviso favorevole dei rappresentanti del GOVERNO, la Sottocommissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini proposti dal Presidente e conviene di sospendere l'esame dei rimanenti emendamenti nonché la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 19,40.

Riprende la seduta dianzi sospesa con l'esame dei rimanenti emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Richiamando le proposte emendative precedentemente accantonate, il presidente AZZOLLINI avverte che, nel corso dell'esame in Assemblea, sono stati dichiarati inammissibili per estraneità della materia gli emendamenti 3.0.100 (ad eccezione del comma 2 e della relativa copertura), 3.0.200 (testo 2), 3.0.400, 3.0.700 e 3.0.500.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole sul comma 2 dell'emendamento 3.0.100 e sulla relativa copertura, rilevando che sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno ivi richiamato, sussistono adeguate risorse.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di conferire mandato al relatore a redigere parere non ostativo sull'emendamento 3.0.100, limitatamente al comma 2 e alla relativa copertura.

La seduta termina alle ore 19,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

37^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 8^a Commissione:

(1170) PASINATO. – *Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime*

(2280) CICOLANI. – *Riordino della legislazione in materia portuale*

(2559) MENARDI ed altri. – *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale*

(2757) GRILLO ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale:*
parere favorevole con osservazione.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

51^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana»(n. 342): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 13^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici» (n. 338): osservazioni favorevoli.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori
Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

5ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bucciero, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alle Commissioni 2ª e 3ª riunite:

(2351) Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

Giovedì 4 marzo 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel comparto agroalimentare. Audizione di rappresentanti delle organizzazioni della filiera del latte: Associazione italiana lattiero casearia (ASSOLATTE), Unione nazionale fra le associazioni produttori di latte bovino (UNALAT), Frescolatte e Associazione italiana allevatori (AIA).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 4 marzo 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).
- TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (2419).
- CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo (2494).

- COSSIGA ed altri. – Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo (2551).
- DATO. – Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese elettorali, a sostegno delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (2776).
- Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio, nonché in materia elettorale (2791).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301)
- BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province (823).
- CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
- GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1952).

- RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore (1970).
- SEMERARO. – Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali (2048).
- CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale (2185).
- MALAN. – Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (2428).
- e della petizione n. 301 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. - Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto - componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. - Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. - Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. - Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. - Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. - Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. - Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- BATTISTI. - Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. - Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri*).
- BAI DOSSI. - Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (75).
- MONTI. - Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (350).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati SINISI e Nicola ROSSI. - Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (2562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CUTRUFO ed altri. - Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (318).

- TATÒ ed altri. - Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani con capoluogo Barletta (339).
- GRECO. - Istituzione della provincia del Nord Barese -Valle Ofantina (757).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione della provincia di Fermo (2563) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama*).
- BASTIANONI. - Istituzione della provincia di Fermo (256).
- MAGNALBÒ ed altri. - Istituzione della provincia di Fermo (392).

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. - Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

XIV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2756) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TATÒ. - Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2001-2003 (708).
- COSTA. - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (942).
- e della petizione n. 530 ad essi attinente.

XV. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MENARDI ed altri. - Modifica dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BUCCIERO ed altri. - Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).

- Calogero SODANO ed altri. – Disciplina per l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici (1717) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - e della petizione n. 636 ad esso attinente.
 - VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 4 marzo 2004, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione (2691).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari» (n. 327).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie amministrative applicabili per la violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2560/2001 del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39» (n. 333).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 4 marzo 2004, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 4 marzo 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (2529).
- Giovanni BATTAGLIA ed altri. – Disposizioni relative al personale docente della scuola (1227).
- BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel settore scolastico (1381).
- RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale docente (1621).
- ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente (2148).
- VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti (2310).

II. Esame dei disegni di legge:

- COSTA. – Ordinamento della professione di pedagista e istituzione del relativo albo professionale (1023).
- ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO (2221).
- Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento dell'atto:

- Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'Università e la ricerca e del Fondo per l'edilizia universitaria (n. 337).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 4 marzo 2004, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa:

- audizione dei vertici delle organizzazioni sindacali SI.NA.G.I.-CGIL, CISL-GIORNALAI, S.N.A.G.-CONFCOMMERCIO, FE.NA.GI.-CONFESERCENTI, U.I.L.Tu.C.S. GIORNALAI, U.SI.A.GI.-UGL.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul sistema delle concessioni nel settore dei lavori pubblici e dei servizi pubblici.

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- SALZANO ed altri. – Semplificazione delle procedure in materia di immatricolazione dei veicoli (2526).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 4 marzo 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
 - VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
 - e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti.
-

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 4 marzo 2004, ore 8,30

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa:

- Audizione dell'ispettore per i Reparti di istruzione della Guardia di Finanza, generale C.A. Osvaldo Cucuzza.
-

